



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

796^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 19 settembre 2012

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-59
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	61-77
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	79-110

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 1, 2
MURA (LNP)	1
Verifiche del numero legale	1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
---	---

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(1969-D) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	2, 3, 4 e <i>passim</i>
PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI), relatore	2
ALLEGRI (PdL), relatrice	3
LI GOTTI (IdV)	4
ADERENTI (LNP)	5
CARLINO (IdV)	7
SERAFINI Anna Maria (PD)	9
MAZZATORTA (LNP)	12, 13
ADAMO (PD)	14
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	15

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	Pag. 18
----------------------	---------

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D:

PRESIDENTE	18, 19, 20 e <i>passim</i>
ALLEGRI (PdL), relatrice	18, 19
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia	19, 20
MAZZATORTA (LNP)	20, 24
CASSON (PD)	21
LI GOTTI (IdV)	22, 29
CALIENDO (PdL)	22
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	23
GIOVANARDI (PdL)	23
MURA (LNP)	24, 25, 26 e <i>passim</i>
CAROFILIO (PD)	25
PERDUCA (PD)	26
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	26, 27, 28
CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	30
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI)	31
SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)	32
* DELLA MONICA (PD)	34, 35
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	24, 26, 27 e <i>passim</i>

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	36
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D:

PRESIDENTE	37, 38, 39 e <i>passim</i>
GALLONE (PdL)	37, 38

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

MURA (LNP)	Pag. 39	ALLEGATO A	
FRANCO Vittoria (PD)	39, 40	DISEGNO DI LEGGE N. 1969-D	
LUMIA (PD)	40	Ordini del giorno	Pag. 61
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	39	Articoli da 1 a 10	63
Discussione:		DISEGNO DI LEGGE N. 2769	
<i>(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri)</i>		Ordini del giorno	74
<i>(840) LI GOTTI ed altri. - Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale</i>		ALLEGATO B	
<i>(1112) MARITATI e MARCENARO. - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale</i>		INTERVENTI	
<i>(1904) PERDUCA e PORETTI. - Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale:</i>		Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Baio sul disegno di legge n. 1969-D	79
ALLEGRI (PdL), relatrice	40, 55	Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1969-D	82
CHIURAZZI (PD), relatore	43	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	84
ADRAGNA (PD)	44	CONGEDI E MISSIONI	93
* DELLA MONICA (PD)	46	DISEGNI DI LEGGE	
LI GOTTI (IdV)	47	Annunzio di presentazione	93
PERDUCA (PD)	48	Presentazione di relazioni	93
MURA (LNP)	51	REGIONI E PROVINCE AUTONOME	
GARAVAGLIA Mariapia (PD)	53	Trasmissione di relazioni	93
SULLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLA BASE NATO DI CAMP DARBY		COMMISSIONE EUROPEA	
PRESIDENTE	56, 57	Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	94
FILIPPI Marco (PD)	56	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
INTERROGAZIONI		Interpellanze	94
Per la risposta scritta:		Interrogazioni	96
PRESIDENTE	57, 58	AVVISO DI RETTIFICA	100
LANNUTTI (IdV)	57		
SUL FUTURO DEGLI STABILIMENTI FIAT IN ITALIA			
PRESIDENTE	58, 59		
ARMATO (PD)	58		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 13 settembre.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Discussione del disegno di legge:

(1969-D) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

PALMIZIO, *relatore*. Il provvedimento di ratifica contiene norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione di Lanzarote. Al fine di concludere finalmente l'*iter* legislativo le Commissioni riunite 2^a e 3^a hanno convenuto di non apportare ulteriori modifiche al testo, accogliendo quanto stabilito dalla Camera dei deputati sulle competenze delle procure distrettuali antimafia in ordine alle nuove fattispecie di reato riconosciute dalla Convenzione.

ALLEGRI, *relatrice*. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che le Commissioni riunite 2^a e 3^a hanno convenuto di accogliere,

intervengono sull'articolo 4, per quanto concerne la disposizione relativa all'accertamento di pericolosità già codificato dalla legge Gozzini, sull'articolo 5, relativamente all'attribuzione di competenza per i reati sessuali su minori, inclusi i nuovi reati di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e di adescamento di minorenni, alle procure distrettuali antimafia nel caso siano commessi con il coinvolgimento di associazioni criminali e mediante l'utilizzo dello strumento informatico e sull'articolo 6, che adegua il dettato del provvedimento all'entrata in vigore del codice antimafia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LI GOTTI (*IdV*). Il mancato accordo tra Camera e Senato in ordine alle competenze spettanti per i reati di cui alla Convenzione di Lanzarote ha richiesto una lunga *navette* parlamentare, risolta con l'adeguamento del provvedimento di ratifica a quanto disposto dal codice antimafia entrato recentemente in vigore. Il Parlamento può così scrivere una pagina importante nella storia della legislazione italiana: prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per i crimini a sfondo sessuale e intervenendo anche in materia di violenza domestica, stabilisce finalmente la certezza della pena per i colpevoli dei reati sessuali sui minori, i soggetti più deboli. L'Italia dei Valori, fortemente convinta della bontà del provvedimento di ratifica, che nel dettaglio rende più efficace la lotta a questa forma di criminalità, auspica un voto favorevole unanime da parte dell'Assemblea.

ADERENTI (*LNP*). La Convenzione di Lanzarote assume una valenza strategica nella lotta ai crimini sessuali perché, individuando con precisione nuove fattispecie di reato e inasprendo le sanzioni, crea un sistema di persecuzione omogeneo fra tutti gli Stati aderenti. In considerazione dell'enorme diffusione del fenomeno che si avvale dell'utilizzo degli strumenti informatici, vengono stabiliti meccanismi di prevenzione e repressione efficaci nel combattere anche i reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di apologia dell'abuso sessuale. È poi da salutare con soddisfazione l'attribuzione delle competenze sui tali reati alle procure distrettuali antimafia. Al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto, la Lega Nord propone, con l'ordine del giorno G1, di applicare agli indagati per i reati sessuali la misura cautelare più gravosa e, con l'ordine del giorno G2, di prevedere il trattamento farmacologico del soggetto condannato nell'ambito di un programma di recupero psicoterapeutico.

CARLINO (*IdV*). Introducendo il reato di adescamento del minore mediante i mezzi telematici e quello di istigazione e apologia della pedofilia, la Convenzione di Lanzarote interviene su fenomeni che hanno raggiunto livelli molto preoccupanti a causa dell'elevato utilizzo da parte degli adolescenti della rete Internet. L'inasprimento delle pene (anche l'ergastolo in presenza di specifiche aggravanti) ed il rafforzamento della lotta

alla violenza domestica completano il sistema repressivo; l'armonizzazione delle normative nei Paesi aderenti impedirà la nascita di luoghi di elezione per la pratica di tali reati. Chiede un impegno al Governo affinché ripristini le funzioni dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia, importante organismo di monitoraggio che ha avuto un ruolo riconosciuto anche a livello internazionale.

SERAFINI Anna Maria (*PD*). L'Italia, con una legislazione all'avanguardia in materia di contrasto dei reati e degli abusi sessuali nei confronti di donne e minori, è sempre stata un'attiva protagonista sul campo. Spostando l'attenzione dall'autore del reato alla vittima, è stata promotrice di un cambiamento culturale che ha poi prodotto l'adozione a livello internazionale dei principi sanciti anche nella Convenzione di Lanzarote che introduce importanti nuove fattispecie di reato, quali il *grooming*, e rende più efficace l'azione di contrasto al fenomeno. Se pure molte disposizioni della Convenzione siano già presenti nella legislazione nazionale, è ora necessario un adeguamento più completo, in linea con l'esigenza di armonizzazione con gli altri Paesi aderenti.

MAZZATORTA (*LNP*). La Lega voterà a favore sul complesso del disegno di legge, avendo anche contribuito in maniera determinante alla definizione del testo, in particolare con l'introduzione del reato di istigazione alla pedofilia. È tuttavia incomprensibile l'atteggiamento di quelle parti politiche che, dopo aver invocato il carcere per chi si rende colpevole di reati tanto odiosi, condividono le sentenze della Consulta che ha giudicato incostituzionale la legge n. 11 del 2009, con cui si introduceva la obbligatorietà del carcere preventivo per chi è indagato di violenza sessuale. Bisognerebbe superare la pregiudiziale ideologica secondo cui il carcere ha valore solo rieducativo e non anche afflittivo.

ADAMO (*PD*). Pur avendo avuto una parte importante nella sua elaborazione, l'Italia giunge alla ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale con grande ritardo e solo dopo un *iter* parlamentare prolungato a causa di discussioni circa la ripartizione delle competenze tra procure circondariali e distrettuali, tema peraltro estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame, che potrà essere affrontato anche in altra sede. Con la nuova normativa, sono finalmente considerati reati penali gli abusi sessuali sui minori, si introducono nuove fattispecie e si inaspriscono le pene. Inoltre, la progressiva armonizzazione legislativa tra gli Stati firmatari della Convenzione consentirà una più efficace collaborazione tra le strutture investigative di diversi Paesi, al fine di contrastare un fenomeno divenuto negli anni particolarmente complesso e allarmante.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). La prevenzione e la repressione di reati gravissimi, che colpiscono la parte più debole della società, non può che incontrare il favore del Partito della libertà. Tuttavia non possono es-

sere sottaciuti alcuni aspetti criticabili: l'introduzione di ampi margini di discrezionalità del magistrato, che ha l'onere di valutare caso per caso la potenziale pericolosità del soggetto; la concentrazione della competenza in capo alle procure distrettuali, con rischio di ingolfamento della loro attività, argomento su cui il Senato ha dovuto accettare l'impostazione della Camera per evitare ulteriori rinvii; l'inserimento di sanzioni accessorie specifiche per determinati reati (ad esempio il raddoppio dei termini di prescrizione) che, pur essendo condivisibile in linea di principio, rappresenta comunque una forzatura del sistema giuridico, a cui bisogna fare ricorso con particolare cautela. Il voto sul disegno di legge nel suo complesso sarà comunque favorevole.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PALMIZIO, *relatore*. Rinuncia alla replica.

ALLEGRINI, *relatrice*. È fondamentale procedere alla ratifica della Convenzione, dato l'approssimarsi della fine della legislatura. Ci sarà tuttavia l'occasione per approfondire in altra sede la questione della ripartizione delle competenze tra procure.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rinuncia alla replica.

ALLEGRINI, *relatrice*. Avendo fatto parte della maggioranza che ha approvato la legge n. 11 del 2009, si rimette all'Aula sull'ordine del giorno G1, rilevando tuttavia la indeterminatezza del dispositivo, che – per superare i rilievi di incostituzionalità della Corte sulla citata legge – fa riferimento al carcere preventivo obbligatorio senza richiamarlo espressamente. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G2, poiché non è certa l'efficacia del trattamento del blocco androgenico totale, che inoltre ha pesanti effetti collaterali dal punto di vista fisico e psichico.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario sia sull'ordine del giorno G1, tenendo conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, sia sull'ordine del giorno G2, per i motivi indicati dalla relatrice.

MAZZATORTA (*LNP*). Il bilanciamento tra la tutela di diversi beni giuridici implica una valutazione politica che non spetta certo alla Corte costituzionale, la quale ha ammesso l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per i reati di stampo mafioso e non per quelli sessuali a danno di minori, che sono esecrabili. La vaghezza del dispositivo dell'ordine del giorno G1 è dovuta ad uno sforzo di mediazione compiuto per consentire al Governo di esprimere un parere favorevole.

CASSON (*PD*). Il Gruppo PD voterà contro l'ordine del giorno G1, che è stato presentato chiaramente con un intento provocatorio, dal momento che il Governo non può essere chiamato a sovvertire le sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione. È compito del Parlamento presentare norme apposite per prevedere misure più afflittive per determinati reati, nel rispetto dei principi costituzionali.

LI GOTTI (*IdV*). A nome del Gruppo, annuncia un voto contrario sull'ordine del giorno G1, poiché con esso si chiede sostanzialmente al Governo di svolgere una funzione che invece spetta unicamente al legislatore.

CALIENDO (*PdL*). Pur essendo condivisibile il contenuto dell'ordine del giorno in esame, non si può che votare contro per rispettare la ripartizione di competenze tra potere legislativo ed esecutivo. Sarebbe preferibile che i presentatori lo ritirassero.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Gli ordini del giorno possono anche esprimere una mera valutazione politica, che in questo caso è condivisibile. Dichiarò pertanto il voto favorevole.

GIOVANARDI (*PdL*). Non è ammissibile la custodia cautelare in carcere obbligatoria per coloro che sono semplicemente indagati, seppure di gravi crimini, perché ciò costituirebbe un'espiazione anticipata della pena. La sanzione per i reati di sfruttamento e abuso sessuale contro minori deve essere certamente esemplare, ma va applicata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, come prescrive il dettato costituzionale.

L'ordine del giorno G1 risulta respinto.

MAZZATORTA (*LNP*). Dichiarò voto favorevole all'ordine del giorno G2 che al programma di recupero psicoterapeutico, introdotto dal disegno di legge, aggiunge la possibilità di un trattamento chimico tendente al blocco androgenico totale.

CAROFILIO (*PD*). Annuncia voto contrario all'ordine del giorno G2: la castrazione chimica ha effetti collaterali dannosi ed è in contrasto con la previsione della Costituzione che vieta trattamenti penali contrari al senso di umanità.

L'ordine del giorno G2 risulta respinto.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli. Avverte che gli articoli 1 (*Autorizzazione alla ratifica*), 2 (*Ordine di esecuzione*) e 3 (*Autorità nazionale*) non sono stati modificati dalla Camera.

PERDUCA (*PD*). Non parteciperà alla votazione degli articoli 4, 5, 6 e 7, che inaspriscono le pene o cancellano benefici di legge. Il problema della giustizia italiana è la certezza del diritto non l'aggravamento delle pene.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Dichiaro voto favorevole all'articolo 4 che prevede l'accertamento della pericolosità dell'imputato in relazione a misure di sicurezza personali.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 4 (Modifiche al codice penale).

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). A titolo personale non voterà a favore dell'articolo 5, ritenendo sbagliata la norma sulla competenza della procura distrettuale.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 5 (Modifiche al codice di procedura penale) e l'articolo 6 (Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

PRESIDENTE. Gli articoli 7 (*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori*), 8 (*Confisca*) e 9 (*Disposizioni materia di gratuito patrocinio*) e 10 (*Clausola di invarianza*) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Dichiaro voto favorevole, ponendo l'accento sull'inasprimento della pena per il reato di maltrattamento in famiglia. Dopo sei passaggi parlamentari, non si può rinviare ancora una volta la ratifica per questioni tecniche: il provvedimento che fornisce strumenti ulteriori di difesa di soggetti deboli deve entrare in vigore.

CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). È paradossale che l'Italia, dopo aver firmato per prima la Convenzione di Lanzarote, giunga a ratificarla per ultima. Il disegno di legge offre strumenti essenziali per contrastare gli abusi sessuali, purtroppo in aumento, nei confronti dei minori, spesso messi in vendita come una merce in un abietto mercato che fattura miliardi di dollari l'anno. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo.

BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo, sottolinea l'importanza di approvare definitivamente un disegno di legge efficace sul piano del contrasto di pratiche aberranti, un testo di alto valore giuridico ed educativo. La tutela della personalità dei minori trasmette infatti un messaggio alla società. Allega il testo integrale ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

Presidenza del vice presidente CHITI

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Il Gruppo voterà a favore di un provvedimento che rappresenta il primo strumento internazionale per contrastare l'abuso sui minori dal punto di vista penale. L'Italia, che è all'avanguardia nella legislazione a tutela dei minori, ha ritardato la ratifica per perfezionare il testo e definire le competenze dell'autorità giudiziaria. Le modifiche della Camera non inficiano comunque una normativa di cui vanno apprezzate in modo particolare le misure preventive, quelle sul reclutamento e la formazione del personale, sui programmi di sostegno, sui servizi di assistenza ai minori e quelle che incoraggiano la denuncia.

MURA (*LNP*). La Lega Nord voterà a favore del provvedimento, nonostante la bocciatura dei due ordini del giorno volti a stabilire, in materia di reati contro i minori, l'obbligo di custodia cautelare e la possibilità di trattamento farmacologico per il controllo degli impulsi sessuali. Si tratta peraltro di temi cui l'opinione pubblica è molto sensibile.

DELLA MONICA (*PD*). Il PD voterà a favore del provvedimento il cui lungo *iter* è dipeso dalla volontà di arricchire le previsioni iniziali. La scelta della Camera di concentrare in capo alle procure distrettuali le competenze sui reati oggetto della Convenzione è condivisibile. La ratifica della Convenzione di Lanzarote, che testimonia di una nuova consapevolezza a livello internazionale sui diritti dei minori, introduce nuove fattispecie di reato e inasprisce le pene per il reato di maltrattamento familiare. Si augura che il Parlamento ratifichi al più presto altri strumenti di tutela dei minori.

GALLONE (*PdL*). Obiettivo della Convenzione è la costruzione di un percorso condiviso per la prevenzione e la repressione delle violenze contro i minori. Con l'orgogliosa consapevolezza che l'Italia è all'avanguardia nella tutela dei minori, il Gruppo voterà a favore di un provvedimento che modifica l'ordinamento per approntare strumenti di contrasto più efficaci. Elogia infine l'operato della polizia postale che contrasta in rete l'adescamento dei minori.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva all'unanimità il disegno di legge n. 1969-D.

Discussione dei disegni di legge:

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri)

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale

(1112) MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale

(1904) PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale

ALLEGRINI, *relatrice*. Il disegno di legge, volto a dare attuazione agli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dal Parlamento nel 1999, attribuisce un ruolo centrale al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte. La mancata ratifica del Trattato espone l'Italia al rischio di diventare meta di persone ricercate a livello internazionale: per procedere ad una rapida approvazione sono state espunte alcune norme volte ad introdurre nell'ordinamento nuove fattispecie di reato non strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di cooperazione con la Corte dell'Aja. In sede referente è stato svolto un lavoro approfondito, che ha consentito di migliorare la disciplina della procedura di estradizione e di risolvere la questione della doppia imputazione. Per un resoconto più dettagliato dei contenuti del provvedimento rinvia alla relazione scritta.

CHIURAZZI, *relatore*. Nel 1999 il Parlamento italiano approvò il disegno di legge di ratifica dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale solo per la parte generale, rinviando ad un secondo momento l'adeguamento alle norme di dettaglio. L'intervento legislativo odierno, che interviene con colpevole ritardo, rappresenta quindi un atto dovuto. Gli aspetti più significativi del provvedimento sono rappresentati nell'articolo 2, che concentra maggiori poteri in capo al Ministro della giustizia quale autorità centrale di cooperazione con la Corte, e nell'articolo 4, che concentra le competenze giudiziarie nella corte d'appello di Roma quale unico soggetto deputato allo svolgimento dell'attività tecnica di collaborazione, previsione necessaria al fine di snellire le procedure e dare certezza all'operatività della Corte.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ADRAGNA (PD). L'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale rappresenta un imperativo per lo Stato italiano chiamato a collaborare fattivamente con un organismo giudiziario internazionale permanente atto a contrastare atti lesivi della comunità internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra ed il crimine di aggressione. La Corte penale è già intervenuta più volte dall'anno della sua nascita perseguendo e condannando numerosi criminali di guerra e addirittura capi di Stato per i quali si sono notevolmente ridotti i margini di impunità. L'I-

talia è stata sempre in prima fila nell'azione di rafforzamento del diritto penale internazionale ed il disegno di legge rende finalmente effettiva l'attività di cooperazione italiana con la Corte dell'Aja.

DELLA MONICA (*PD*). Il provvedimento armonizza l'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale: nello specifico, disciplina la procedura di consegna di persone presenti sul territorio italiano, a seguito di mandato di arresto ovvero di sentenza della Corte di condanna a pena detentiva, intervenendo anche in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e sulla procedura applicabile nel caso l'Italia sia individuata dalla Corte come Stato di espiazione di una pena detentiva. L'emanazione delle norme di dettaglio completa il percorso intrapreso dal Paese, a tutela dei diritti umani e delle libertà individuali, con la ratifica dello Statuto della Corte, risalente al 1999. L'esigenza di una rapida conclusione dell'ormai troppo lungo *iter* del provvedimento induce al ritiro di tutti gli emendamenti e dell'ordine del giorno G1 presentati dal Gruppo.

LI GOTTI (*IdV*). La Corte penale internazionale è il giudice naturale permanente sui crimini contro l'umanità quando i singoli Stati non possono o non intendono agire direttamente. Poiché la Corte dell'Aja non dispone di una propria polizia giudiziaria né di una propria struttura carceraria, è necessario che i singoli Stati offrano la propria collaborazione per renderla operativa. Da qui l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno allo statuto della Corte con un provvedimento che, pur presentando diverse lacune, merita una rapida approvazione. Per questo motivo l'Italia dei Valori ritira tutti gli emendamenti presentati che avrebbero voluto completare il disegno di legge, nell'auspicio che le integrazioni proposte vengano apportate in un secondo momento.

PERDUCA (*PD*). L'Italia è sempre stata un Paese all'avanguardia nella costituzione di un sistema normativo internazionale volto alla persecuzione dei crimini contro l'umanità ed il Partito radicale è da anni promotore della campagna di sensibilizzazione volta ad ottenere il traguardo della ratifica da parte di 60 Stati del Trattato istitutivo della Corte dell'Aja, organismo giudiziario permanente che rappresenta la nascita di una nuova politica del diritto penale internazionale. Perché questo possa essere realmente operativo, è necessario combattere le posizioni critiche che molti Paesi, come Stati Uniti o Israele, hanno assunto nei suoi confronti, nel timore di un utilizzo delle sue prerogative a fini politici. L'Italia da parte sua ha sempre garantito il finanziamento della Corte, a dimostrazione della convinta adesione ai principi che ne ispirano l'azione. al fine di una rapida approvazione del disegno di legge, ritira gli emendamenti a sua firma, mantiene l'ordine del giorno G2.

MURA (*LNP*). Pur considerando valido e corretto lo spirito che anima la Corte penale internazionale, molte sono le critiche che il suo funzionamento solleva. Manca ancora l'adesione di Paesi importanti come

Stati Uniti, Cina e Israele che temono un condizionamento politico delle decisioni della Corte; il suo funzionamento comporta costi elevati a carico degli Stati; è opinione diffusa che i suoi processi siano discriminatori; sono ancora numerose le norme di adeguamento che il provvedimento in esame non contempla; il sistema repressivo messo in atto dalla Corte rappresenta un'ulteriore compressione della sovranità degli Stati. Per tutti questi motivi non intende ritirare gli emendamenti presentati dalla Lega ed anticipa il voto di astensione del Gruppo sul provvedimento.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Decidendo di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni contenute nello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, l'Italia compie un altro passo importante dal punto di vista giuridico, antropologico, culturale ed umanitario, un segnale di civiltà. Al funzionamento del tribunale internazionale, che sarà utile a fini preventivi e repressivi, nei confronti di individui e di gruppi, in tempo di guerra e di pace, l'Italia darà il proprio contributo, nell'auspicio che anche i Paesi che non hanno ancora ratificato il Trattato – come gli Stati Uniti – lo facciano al più presto, in quanto tramite questo organismo sarà possibile rendere migliori le generazioni future. Sarà opportuno inoltre definire nuove fattispecie di reato, come per i casi di stupro etnico.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ALLEGRINI, *relatrice*. Rinuncia alla replica e chiede che l'esame dell'articolato sia rinviato alla seduta pomeridiana.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FILIPPI Marco (*PD*). Sollecita l'attenzione del Governo e chiede l'intervento della Presidenza del Senato presso l'Ambasciata americana per la questione del licenziamento di alcuni dipendenti della base militare statunitense di Pisa, con decorrenza dall'inizio di ottobre.

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-08112, con cui si segnala la grave situazione nell'area del petrolchimico di Gela, dove l'inquinamento ambientale ha provocato casi di malformazione tra i bambini.

ARMATO (*PD*). Il Governo dovrebbe chiarire in Parlamento quale politica industriale intende adottare e soprattutto quali risvolti potranno

avere le dichiarazioni dell'amministratore delegato della FIAT, che ha annunciato che l'azienda ha perso fiducia nel piano Fabbrica Italia presentato solo pochi mesi fa, su cui i lavoratori si erano responsabilmente impegnati.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato dagli oratori, precisando al senatore Filippi che tale intervento potrà esplicarsi solo nei confronti del Governo, che successivamente potrà prendere contatto con l'Ambasciata statunitense.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,56.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 settembre.*

Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1969-D) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno* (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1969-D, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, il senatore Palmizio e la senatrice Allegrini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palmizio.

PALMIZIO, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in titolo concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione

del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Il disegno di legge di accompagnamento conti numerose norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il provvedimento, come è noto, viene ora esaminato dal Senato in sesta lettura.

I profili che hanno destato maggiore attenzione e su cui si è registrata disparità di vedute attengono essenzialmente al riparto di competenza nell'ambito della giurisdizione penale per i reati previsti dal disegno di legge, sui quali si soffermerà nel dettaglio la relatrice per la Commissione giustizia.

Per quanto compete alla Commissione affari esteri, sottolineo la necessità di giungere in tempi rapidi alla definizione del provvedimento onde consentire l'entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, che riveste una importanza fondamentale a tutela dell'integrità fisica e psichica dei minori.

Nella seduta delle Commissioni riunite del 17 luglio 2012 abbiamo deciso di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e di accettare il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera dei deputati al fine di evitare ulteriori letture.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Allegrini.

ALLEGRI, *relatrice*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, le Commissioni riunite 2^a e 3^a, lo scorso 17 luglio, hanno approvato in terza lettura senza modifiche il testo del disegno di legge in titolo. Darò quindi conto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

La Camera dei deputati è intervenuta, in primo luogo, sull'articolo 4, sopprimendo la lettera *b*) del comma 1 e, conseguentemente, il comma 2. Al riguardo, si ricorda che la lettera *b*) citata introduceva nel codice penale una nuova disposizione: l'articolo 203-*bis* (accertamento di pericolosità). Il contenuto di tale norma di fatto recepiva quello già codificato dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (la cosiddetta legge Gozzini), disposizione della quale, conseguentemente, si disponeva, al comma 2 dell'articolo, l'espressa abrogazione.

Ulteriori modifiche hanno riguardato l'articolo 5, il quale concerne la lungamente dibattuta questione della competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori. Il testo licenziato dall'Aula di Palazzo Madama interveniva sull'articolo 51 del codice di procedura penale, rivedendo le competenze delle procure sui reati sessuali ai danni dei minori, a seconda che essi fossero stati perpetrati con il coinvolgimento di associazioni criminali ovvero realizzati mediante l'utilizzo dello strumento informatico.

Più nel dettaglio, il numero 1) della nuova lettera *a*), non modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce la competenza anche sul reato di associazione a delinquere, di cui al settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (introdotta dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge), alle procure distrettuali antimafia.

Il numero 2) della lettera *a*) incideva invece sulle competenze delle procure distrettuali, attribuendo ad esse la competenza sui seguenti reati:

istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (nuovo articolo 414-*bis*); prostituzione minorile (articolo 600-*bis*); distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione – anche per via telematica – di materiale pornografico e di distribuzione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori (articolo 600-*ter*, terzo comma); pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1) e turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinqüies*). Risultavano sottratte alle procure distrettuali e attribuite quindi alle procure circondariali le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero per i reati di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*); di pornografia minorile (articolo 600-*ter*), tranne il caso in cui siano state non commesse in forma associativa ovvero nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 600-*ter*.

Su tale disposizione è intervenuta la Camera dei deputati ripristinando la legislazione vigente, integrando le competenze delle procure distrettuali con i nuovi reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis*, *grooming*) e di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*).

Infine, oggetto di modifica è stato l'articolo 6, nel quale, nonostante la doppia deliberazione conforme, è stato sostituito il riferimento all'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956 – disposizione, questa, abrogata, nelle more della ratifica della Convenzione, dalla entrata in vigore del codice antimafia – con quello, più corretto, all'articolo 8 del codice stesso. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in titolo è stato esaminato due volte da questa Assemblea; poi, il mancato accordo con l'altro ramo del Parlamento in ordine alla competenza per i reati ha fatto sì che il provvedimento andasse dalla Camera al Senato e viceversa. Il braccio di ferro, alla fine, ha trovato un punto di approdo, nel senso che il Senato ha recepito senza apportare modifiche il testo licenziato dalla Camera sull'unico profilo che era controverso. Per il resto, infatti, non vi erano grandi differenze. Infatti, l'altra modifica apportata dalla Camera, in fondo, era un adeguamento alla normativa che riguarda la materia antimafia, in quanto nel frattempo era cambiato il riferimento al testo e quindi è un mero adeguamento alla legislazione vigente.

Mi auguro che oggi, così come è avvenuto in Commissione, da parte di quest'Assemblea il voto sia favorevole e che da oggi ci sia nel nostro Paese una nuova disciplina per reati particolarmente gravi.

Sottolineo in particolare l'importanza del raddoppio dei termini di prescrizione, che evita che l'imputato possa approfittare dei tempi della giustizia per sfuggire alla giusta sanzione. Di grande rilievo, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo, è la modifica che interviene su un fenomeno cre-

scente nel nostro Paese, ossia la violenza tra le mura domestiche, quelle mura che, invece di difendere, diventavano lo schermo per le attività criminali. Non riusciremo, con questo provvedimento, ad educare l'uomo, ad educare i vigliacchi che aggrediscono e tormentano i soggetti deboli, però con esso inaspriamo le pene e togliamo ai vigliacchi la speranza della prescrizione: almeno questo riusciamo a farlo. Devono sapere che il loro futuro, quando si commettono questi reati infamanti contro i bambini, è il carcere. (*Applausi dai Gruppi IdV e PdL*). Quando si commettono queste violenze contro le donne, entro le mura domestiche, costoro non saranno più protetti.

È questa una vittoria, una pagina alta che scrive il Parlamento: la difesa dei soggetti deboli. Si prevedono aggravamenti di pena per i reati sessuali e la pedofilia e si introducono nuove fattispecie di reato, adeguando la nostra normativa ai nuovi fenomeni di adescamento via Internet: fenomeni particolarmente invasivi che espongono ancora di più alle insidie.

Dopo alcuni anni di dibattito parlamentare, oggi possiamo vedere la conclusione di questo *iter* e consegnare al Paese, ai nostri concittadini, una difesa in più dai violenti e dall'orco che insidia i bambini con la pedofilia. L'Italia dei Valori è pertanto fortemente convinta della bontà di questo prodotto normativo e si augura un voto favorevole e unanime. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aderenti. Ne ha facoltà.

ADERENTI (*LNP*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, siamo giunti oggi all'ennesimo passaggio parlamentare della ratifica della Convenzione di Lanzarote, che ormai è in discussione da due anni ed è molto importante perché affronta un tema delicato. Convenzione che deve assicurare un valido strumento omogeneo a tutti gli Stati membri dell'Unione, che saranno in grado di fare fronte comune contro uno dei fenomeni più importanti che investono la nostra società: il contrasto alle forme di sfruttamento e agli abusi sessuali sui minori. Fenomeno che finora, a livello internazionale, non ha nessuna rete giuridica organizzata di contrasto.

È quindi questo un tema di forte attualità, perché riteniamo estremamente gravi e più odiosi i reati contro i bambini e nei confronti dei minori. Finalmente questa Convenzione dettaglia questi reati (l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) e arriva anche a disciplinare delle fattispecie di reati che finora non erano previste dagli ordinamenti interni, né dagli ordinamenti internazionali e che quindi risultavano difficili da perseguire. Penso ai fenomeni del turismo sessuale e del *grooming*, il cosiddetto adescamento attraverso Internet.

Oggi sappiamo che il *web* è un bellissimo mezzo di comunicazione, utilizzato moltissimo dai giovani e dai minori, il che ha aumentato però il rischio della diffusione di reati contro i minori in modo esponenziale e in-

controllabile. Tante volte ci siamo trovati anche in Parlamento a discutere dell'orrore della cosiddetta «giornata dell'orgoglio pedofilo», che veniva celebrata annualmente su Internet. Mi auguro che ora ci possa essere uno strumento per contrastare questo tipo di fenomeni.

Voglio riportare alcuni dati rispetto a questi fenomeni. Ad allarmare sono soprattutto i dati della rete resi noti dall'associazione Meter e dall'Osservatorio mondiale contro la pedofilia. Le rilevazioni hanno evidenziato, nei primi cinque mesi di questo anno, un'esplosione di siti pedopornografici nel mondo e di gruppi pedopornografici sui *social network*. Da gennaio ad oggi sono 4.148 i siti totali segnalati nel mondo; di questi, 2.612 sono domini generici, 1.043 specifici e 493 i gruppi sui *social network*. E questo sta a dimostrare quanto ho anticipato dicendo che il *web* può diventare anche pericoloso per i minori.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini, al fine di renderli consapevoli e quindi anche di autoprotettersi.

Non c'è solo quindi lo strumento di efficacia repressiva, ma con questa Convenzione si tenta di perseguire anche un'efficacia preventiva, in modo che si intervenga prima che sia troppo tardi: non dobbiamo dimenticarci che gli abusi subiti dai minori di qualunque tipo lasciano un segno indelebile nell'anima di questi bambini, anche quando saranno adulti. E anche questo passaggio nella Convenzione diventa una scelta significativa che il Parlamento vuole portare avanti. È chiaro che lo sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia infantile, la prostituzione minorile e più in generale tutte le forme di abuso sessuale riferite ai minori rappresentano forme molto gravi di delitto e, purtroppo, va anche osservato che le dimensioni del fenomeno degli abusi e dello sfruttamento ormai hanno raggiunto livelli inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale. Addirittura, si ipotizzerebbe che in Europa un bambino su cinque sarebbe vittima di violenza sessuale. Questo è un dato drammatico anche se non evidente e oggettivo, perché lo sappiamo benissimo che le denunce purtroppo sono poche, perché il minore che subisce violenza spesso è in uno stato di soggezione psicologica rispetto al carnefice.

La Convenzione sanziona la cosiddetta istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni per chiunque, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia, di turismo sessuale, di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni.

È molto importante che alla medesima pena soggiaccia anche chi pubblicamente fa apologia di questi delitti, in quanto è riprovevole che, come è avvenuto tempo fa in Olanda, le ragioni e le finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate a scusante della condotta.

Altro passaggio fondamentale è quello che i nuovi reati previsti dalla Convenzione saranno di competenza della procura distrettuale e non cir-

condariale. Non a caso tutti gli operatori, dalla polizia postale agli inquirenti, che contrastano questo tipo di fenomeno confermano l'importanza di avere un unico organismo giudiziario che si occupa di questo fenomeno, di questi nuovi reati, anche per perseguirli con maggiore efficacia.

La Lega Nord, per rendere il testo della Convenzione più efficace, ritiene importante l'introduzione di due passaggi. Il primo è quello di valutare l'opportunità di rendere obbligatoria la misura cautelare più gravosa nei confronti di chi è indagato, con significativi indizi di colpevolezza, per reati contro i minori. Tutti siamo d'accordo che i reati contro i minori sono socialmente e gravemente pericolosi? Certamente. Allora facciamo questo passaggio. Il secondo è quello di valutare l'opportunità, a seguito di condanna per reati sessuali contro i minori, di introdurre nella legislazione la possibilità anche di sottoporsi temporaneamente al trattamento farmacologico nell'ambito del previsto recupero del condannato, ovviamente in accompagnamento a percorsi psicoterapeutici che prevedono come soluzione tempi più lunghi di riabilitazione e di autocontrollo degli impulsi sessuali. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, dopo numerose letture, ben sei tra Camera e Senato, finalmente siamo arrivati all'approvazione definitiva del fondamentale provvedimento di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

Il testo che stiamo per votare reca degli importanti cambiamenti nelle norme nazionali di contrasto della pedofilia e della pedopornografia. È da valutare con estremo favore l'introduzione del reato di adescamento di minori anche attraverso i mezzi telematici e la definizione (con le relative sanzioni) del reato di apologia o della promozione culturale della pedofilia.

Per capire l'urgenza di questa norma basti pensare che, secondo i dati dell'ECPAT, la ONLUS che si prefigge di porre fine alla prostituzione e alla pornografia di bambini e al traffico di minori a scopi sessuali, il 60 per cento dei ragazzi italiani usa Internet ogni giorno e che il 34 per cento è entrato in contatto con situazioni rischiose via *web*, mentre il *sexting* (cioè l'invio di foto e video a carattere sessuale) è diffuso tra il 4 per cento degli adolescenti.

È poi positiva la conferma e il rafforzamento delle misure di interdizione dei reati dall'avvicinarsi a luoghi frequentati da minori o dall'eseguire lavori che li mettano a contatto con minori, anche se ritengo che senza un adeguato trattamento, anche al termine di questi periodi, che pure andranno controllati, il rischio possa presentarsi nuovamente.

Grazie al collega Li Gotti, inoltre, sono state aumentate le pene: infatti è stato aggravato il reato di maltrattamenti in famiglia anche con l'estensione ai conviventi e verrà considerata un'aggravante il reato contro un bambino di età inferiore ai quattordici anni. Inoltre è prevista la pena dell'ergastolo a seguito di specifiche aggravanti nel caso di omicidio.

Il passo ulteriore che dovremmo fare sarebbe quello di prevedere l'ergastolo nel caso l'omicidio fosse conseguenza di maltrattamenti.

La Commissione bicamerale per l'infanzia, di cui faccio parte, ha recentemente terminato l'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile e ne ha approvato il documento conclusivo, di cui sono stata relatrice.

Nell'analisi del quadro normativo nazionale ed internazionale contro le forme di sfruttamento e violenza minorile è stata evidenziata, nel corso delle numerose audizioni, l'importanza della ratifica della Convenzione oggi al nostro esame. Infatti, impegnando gli Stati membri del Consiglio d'Europa a modificare e armonizzare le norme vigenti in materia di sfruttamento e di abusi sessuali nei confronti dei minori, fa in modo che si eviti che i Paesi dotati di una legislazione meno rigida possano essere scelti come luogo per commettere delitti di natura sessuale.

Le nostre società – come sappiamo – sono cambiate: siamo davanti ad un nuovo mondo aperto e globale, in cui è venuta meno, o comunque è sempre meno efficace, la protezione del ristretto nucleo familiare e della piccola comunità; in questi tempi di grandi migrazioni e di repentine trasformazioni economiche e sociali, i minori sono fra i soggetti maggiormente bisognosi di tutela. Ormai non è più possibile garantire la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale se non si costruisce al più presto una cooperazione più stretta e non giunge una risposta univoca da tutti i Paesi nella repressione di questi fenomeni.

È una necessità che si è fatta sempre più urgente negli ultimi anni, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e della rete di comunicazioni informatiche, attraverso le quali comunque qualunque soggetto può ottenere facilmente immagini di abusi su minori realizzate in Paesi che magari si trovano dall'altra parte del globo e dove non esiste un'adeguata legislazione in materia volta a sanzionare la produzione e la pubblicazione di questo materiale. Siamo davanti a reati odiosi e inaccettabili dovunque essi siano compiuti, che richiedono risposte adeguate e immediate.

Approfitto di questo intervento per sollevare una questione decisamente in linea con questa ratifica e che mi sta particolarmente a cuore: la sopravvivenza dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Purtroppo, l'Osservatorio rientra fra gli enti eliminati con l'ultima *spending review*. Inutile dire che, in un ambito in cui, secondo il parere di tutti gli addetti ai lavori, la rilevazione dei dati è insufficiente, l'attività dell'Osservatorio è fondamentale per il monitoraggio del fenomeno, e quindi per l'elaborazione di strategie mirate per la prevenzione e la repressione della pedofilia, nonché per il sostegno alle vittime. Inoltre, fino ad oggi ha svolto un ruolo fondamentale sul versante europeo ed internazionale, soprattutto nell'ambito dei principali organismi rappresentativi competenti e sensibili alle tematiche connesse all'universo infanzia, e ha svolto un ruolo di primo piano come rappresentante per l'Italia, proprio nel negoziato, in seno al Consiglio d'Europa, sulla Convenzione di Lanzarote. Ho depositato proprio oggi una interrogazione in merito, ma sarebbe importante che il Governo simbolicamente, oggi stesso, nell'ambito del-

l'approvazione di questo importante provvedimento, prendesse dei precisi impegni per garantire la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serafini Anna Maria. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (*PD*). Signora Presidente, la Convenzione di Lanzarote è molto importante, anche perché tiene insieme due aspetti che nella nostra legislazione e nelle legislazioni europee e del mondo sono invece nella maggioranza dei casi separati: il tratto della violenza come pedofilia e abuso e il tratto della violenza come sfruttamento, cioè prostituzione, pedopornografia e turismo sessuale. Già questo è un punto rilevante, ma sono punti di grande rilievo anche quelli relativi alla definizione della violenza, alla prevenzione e cura, all'aggravamento di alcune pene e, infine, i punti relativi a nuove pene accessorie e nuove fattispecie di reato. Inoltre l'altro aspetto che merita una sottolineatura particolare è la collaborazione internazionale permanente e strutturata.

La Convenzione comporta inoltre la necessità di prevedere competenze particolari (alcuni colleghi hanno messo in rilievo quanto sia stato importante prevedere la competenza della polizia postale, mentre in altri campi di specializzazione ci sono molte carenze) e introduce i diritti alla tutela della vittima. Ancora, prevede programmi per gli autori minorili di reati di turismo sessuale, pedopornografia e prostituzione minorile, nonché assistenza psicologica agli stessi autori di reato.

Vorrei però soffermarmi sulla posizione dell'Italia rispetto a questa Convenzione. Non stiamo solo recependo una convenzione, l'Italia con le leggi adottate, in particolare dal 1996 al 2006, e anche successivamente con alcune grandi mozioni o leggi successive, è stata protagonista della scena europea e internazionale nel dibattito relativo all'abuso, alla violenza e allo sfruttamento sessuale dei minori. È importante sottolinearlo. Alcune colleghe e colleghi, intervenendo negli scorsi mesi sulla Convenzione, hanno affermato di essere orgogliosi del modo con cui lavoriamo su questi temi. Sono d'accordo, dovremmo esserlo di più, sapendo che sia nel dibattito politico-culturale sull'abuso e sulla prostituzione sia nella concreta buona pratica – appunto la polizia postale – non siamo un Paese come gli altri: in questo dibattito siamo all'avanguardia.

Prima della stesura della Convenzione che ci accingiamo a ratificare le leggi che disciplinavano sia l'abuso che la pedofilia e lo sfruttamento sessuale a scopo di lucro erano la n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, la legge n. 269 del 1998 e la legge n. 38 del 2006, che prosegue e dà attuazione alla legge n. 269 del 1998. Tali leggi mantenevano separati i comparti dell'abuso e della violenza dalla prostituzione minorile. A proposito del primo aspetto, l'abuso e la violenza, ricordo che fu all'interno di una grande battaglia delle donne (quella contro la violenza sessuale) che prese avvio la tutela della persona in età evolutiva attraverso il concetto di violenza presunta. Inoltre, nel 1998, con la legge n. 269, si modificò

la legge Merlin, che menzionava la prostituzione minorile solo in un comma, considerando le fattispecie ad essa inerenti in termini di mera aggravante. Quindi, non solo il soggetto minore non era considerato come una persona in età evolutiva, ma il rapporto con un minore veniva considerato unicamente come una semplice aggravante.

Al centro delle leggi del 1996, del 1998 e del 2006 abbiamo posto, apportando un'innovazione culturale (e per questo motivo, all'interno del dibattito internazionale, siamo stati seguiti con attenzione), non tanto l'autore del reato quanto la vittima del reato. Non a caso, sia nella legge contro la violenza alle donne che nelle leggi del 1998 e del 2006 abbiamo collocato la vittima della violenza presunta nel punto più alto del codice penale: il luogo della tutela delle libertà della persona. Dunque, attraverso la tutela della violenza abbiamo introdotto la tutela della libertà di una persona in formazione.

Nella nostra legislazione abbiamo fatto due riferimenti: nella relazione pedofila, senza sfruttamento a scopo di lucro, abbiamo inserito il concetto di violenza presunta, nel senso che la relazione tra un minore e un adulto è sempre considerata violenza, perché il minore non ha facoltà di scegliere, essendovi una sproporzione di forza.

Con la Convenzione di Lanzarote si introduce per la prima volta il termine pedofilia, così come abbiamo deciso di introdurre i reati di prostituzione minorile, di pedopornografia e di turismo sessuale, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, perché il minore non è in grado di opporsi alla prostituzione minorile, al turismo sessuale, alla pedopornografia, dato l'enorme scarto tra un minore abbandonato a se stesso e l'opera, sia dei parenti che di organizzazioni criminali, che lo spingono alla prostituzione.

Il concetto di fondo nei reati di prostituzione minorile è dunque la riduzione in schiavitù, per analogia prevista dal codice, così come la violenza presunta nella relazione pedofila.

Con la Convenzione di Lanzarote si è introdotta una nuova fattispecie di reato – e dunque una nuova tutela – per i casi di adescamento del minore tramite Internet, il cosiddetto *grooming*.

Questo modo di considerare le cose è il frutto di un cambiamento culturale, perché il bambino, anche come figlio, è un cittadino, una persona che va rispettata. Prima, il fatto che a compiere la violenza fosse un familiare era considerato addirittura un'attenuante; oggi, invece, è ritenuto un'aggravante, in quanto il bambino è una persona in evoluzione e perciò non in grado di proteggersi da sé. Per di più, il minore ha maggiore fiducia verso le persone a lui vicine, a partire dai parenti e dai genitori, ed ha quindi meno resistenza rispetto all'abuso.

La legge n. 38 del 2006, sempre su questa linea, ha ampliato il concetto di pornografia minorile, introducendo quella virtuale; ha obbligato i *tour operator* che organizzano viaggi nei Paesi dove è praticato il turismo sessuale ad evidenziare che tali reati sono puniti anche se commessi all'estero e ha introdotto come pena accessoria l'interdizione da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e dalle strutture pubbliche e private frequentate da minori.

Anche la Convenzione di Lanzarote è in linea con queste tre leggi importanti e si continua ad intervenire seguendo questa strada, introducendo, ad esempio, la decadenza dalla potestà genitoriale, laddove i genitori si rendano autori del reato di mutilazioni genitali femminili.

Altro punto importante è il reato di istigazione ed induzione del minore ad assistere ad atti sessuali, così come è fondamentale l'introduzione del nuovo reato di *grooming*, cui ho accennato anche prima. Quest'ultimo aspetto è certamente rilevante, perché questo reato ad oggi non è ancora previsto nel nostro sistema giudiziario.

Cito ancora, tra gli aspetti essenziali, l'introduzione della banca dati presso il Ministero dell'interno, il raddoppio dei termini di prescrizione ed il gratuito patrocinio, che è importante per rompere l'isolamento e far diventare il minore, indipendentemente dal reddito, un soggetto da proteggere.

È pertanto positivo tutto quello che abbiamo fatto dal punto di vista delle pene, dell'introduzione di nuovi reati, della concezione della vittima e dell'autore del reato. Ma che cosa è la violenza?

Il punto fondamentale è rappresentato dalla prevenzione e dal rapporto tra tutela e promozione. In effetti, cos'è la violenza? La violenza, in tutte le sue forme, da quella sessuale al maltrattamento, alla negligenza, all'abbandono affettivo, alla non cura, è negazione della personalità. Ora, è sempre orrendo trovarsi di fronte alla negazione che gli altri fanno di te, ma, quando a subirla è un bambino, ovviamente questa negazione pesa molto di più, perché il bambino non ha ancora sviluppato la sua personalità: è una personalità in formazione, non sa chi è e quindi non può far leva su ciò che è già stato per combattere la negazione della sua personalità. Dunque, nel momento in cui la personalità si nega, si procurano due danni gravissimi: la perdita dell'autostima, che è fondamentale per poter investire su se stessi, e la disistima verso gli adulti, che dovrebbero sostenere il percorso di crescita del minore.

Nella legge n. 269 del 1998, sul turismo sessuale, abbiamo inserito il concetto di extraterritorialità: abbiamo detto che qualsiasi bambino del mondo, a prescindere dalla cittadinanza, deve essere protetto in ugual modo e che qualsiasi reato compiuto da un cittadino italiano nei confronti dei bambini del mondo deve essere perseguito.

Voi sapete che l'azione penale è limitata ai confini dello Stato. Nel momento in cui si supera questo limite, lo si fa per un valore superiore, e qual è questo valore? È il concetto di persona, che va riconosciuto ad ogni bambino del mondo.

L'umanità ha compiuto un grande progresso culturale e sociale riconoscendo la stagione dell'infanzia. Come famiglia, come scuola, come società, come legislatori siamo tenuti a restituire l'infanzia all'infanzia, a dare il tempo ai bambini di essere bambini e di sviluppare la loro personalità, proteggendone la formazione e tenendoli lontani dalla violenza. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, voteremo ovviamente a favore della ratifica di questa importante Convenzione del Consiglio d'Europa.

Il lavoro è stato articolato, sia alla Camera che al Senato, e il nostro Gruppo vi ha contribuito in maniera determinante, anche nel merito. Penso solo al reato di istigazione alla pedofilia, una fattispecie di reato nuova che è stata introdotta grazie ad un emendamento della Lega alla Camera.

Sul merito sono già intervenuti i miei colleghi, quindi non mi soffermo oltre. Credo però di dover usare questo breve tempo a mia disposizione per una considerazione. Ho sentito alcuni colleghi dire che i condannati e gli accusati per questi gravissimi delitti di grave allarme sociale devono essere sbattuti in carcere. Noi siamo assolutamente favorevoli a questo tipo di impostazione. Il problema è che un conto è declamare queste cose, un altro è la realtà oggettiva dei fatti. Voi sapete infatti che nel 2009, con una legge del precedente Governo, avevamo stabilito la custodia cautelare obbligatoria in carcere per gli accusati, con gravi indizi di colpevolezza, dei delitti a sfondo sessuale, anche nei confronti dei minori. Avevamo poi esteso questa custodia cautelare obbligatoria in carcere, che oggi sapete è operativa anche per reati di stampo mafioso, ad altri tipi di reati particolarmente efferati, come l'omicidio volontario aggravato e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Però, cosa è accaduto? La Corte costituzionale, nel 2010, ci ha detto che questa presunzione assoluta di pericolosità degli accusati con gravi indizi di colpevolezza per questi tipi di delitti è incostituzionale e che quindi a questi soggetti, che sono anche deviati dal punto di vista psichiatrico, la custodia cautelare obbligatoria non si può estendere.

Oggi sul quotidiano «Il Giornale» si legge di una persona, tale Roberto Colombo, che ha massacrato la moglie con ottanta colpi di matrello e che è agli arresti domiciliari. È stato arrestato il 25 giugno scorso per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà – ottanta colpi di matrello inferti alla moglie – e poi è stato messo agli arresti domiciliari, e non in custodia obbligatoria cautelare in carcere, perché la Corte costituzionale ci ha detto che questa presunzione assoluta di pericolosità è sbagliata.

Signora Presidente, in quest'Aula spesso si ascoltano discorsi, come quello del collega Li Gotti, in cui, con tono roboante, si parla del carcere e poi ci accorgiamo che in carcere non ci va più nessuno. Signora Presidente, lei sorride. Conosco la sua posizione ideologica sul carcere, ma la posizione dei radicali è coerente, mentre mi suona strana la posizione di chi parla del carcere come luogo di espiazione di una pena, che quindi ha anche una funzione, non solo rieducativa, ma anche retributiva, e poi sostiene le posizioni della Consulta che smantella giorno dopo giorno, nel 2010 e nel 2011, per tutti i reati di grave allarme sociale la presunzione assoluta di pericolosità degli accusati.

Ieri abbiamo ratificato in quest'Aula un Protocollo sulla tortura, con un intervento anche interessante del collega Marcenaro. Solo che nella relazione di quel disegno di legge si diceva che nelle carceri, nelle stazioni di polizia, nei centri di identificazione ed espulsione c'è la tortura. Ora, la tortura è una cosa importante, ma non c'entra niente con le carceri, non c'entra niente con le stazioni di polizia, con c'entra nulla con i centri di identificazione ed espulsione. Il rischio è che in questo momento, anche di vuoto pneumatico parlamentare, nel senso che siamo in attesa di altri provvedimenti importanti, alcune posizioni ideologiche, che per fortuna erano ferme da anni, se non da decenni, passino sotto silenzio, per cui assistiamo alla parificazione della tortura al trattamento carcerario. È ovvio, questo ha un contenuto afflittivo, perché se si mette in carcere una persona è perché ha sbagliato e deve essere consapevole di aver sbagliato, per cui deve soffrire affinché possa iniziare un processo rieducativo: invece ci sono, purtroppo, forze politiche che si dimenticano di questo aspetto e leggono solo la funzione rieducativa, ma la pena innanzitutto è pena, e ad essa si accompagna una funzione rieducativa.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Leggi la Costituzione!

PRESIDENTE. Collega, per cortesia, non interrompa.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, questa interruzione mi fa piacere, perché è la dimostrazione di quanto sto dicendo. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Loro leggono la funzione rieducativa dimenticando che la Costituzione parla di pena, e la pena deve avere una funzione retributiva, deve avere anche una funzione di sofferenza, perché è da quella sofferenza che nasce la rieducazione. (*Commenti del senatore Di Giovan Paolo*). Loro leggono solo la funzione rieducativa, per cui un uomo che massakra la moglie con 80 colpi di matterello entra in carcere e ne esce due giorni dopo, perché bisogna rieducarlo fuori dal carcere. Invece, una persona che ha massacrato la moglie con 80 colpi di matterello è bene che stia venti o trent'anni in carcere per comprendere ciò che ha fatto e per evitare che commetta altri delitti. Altrimenti, andiamo tutti ai funerali a fare discorsi ufficiali, dimenticando la verità dei fatti.

Per questo, secondo noi, su questo tema è necessaria un po' meno ideologia e un po' più concretezza. A questo punto, nel momento in cui vedremo concretezza, noi voteremo a favore di tutti i provvedimenti dell'attuale anomala maggioranza e di questo Governo un po' assente. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, considerata la mia attuale posizione istituzionale, ovviamente non tocca a me interloquire nel merito della questione. Le faccio solo notare che non si può certo dire che al momento non ci sia nessuno in carcere, dato che i detenuti sono circa 70.000. (*Applausi del senatore Perduca*).

È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (*PD*). Signora Presidente, non voglio replicare all'intervento del collega Mazzatorta, anche perché mi sembra che abbia parlato di altro rispetto all'oggetto al nostro esame sul quale, peraltro, non ho capito quale sarà il giudizio della Lega, che però vedremo in sede di voto.

Io credo, viceversa, che sia molto importante l'atto che ci accingiamo a compiere dando il voto definitivo, e credo unanime, alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori che reca la data dell'ottobre 2007. Sottolineo subito tale aspetto perché la soddisfazione per il voto che stiamo per esprimere non può farci dimenticare il ritardo con cui vi stiamo arrivando. Infatti, e da qui nasce il rammarico, il nostro Paese ratifica tale Convenzione per ultimo, dopo averla sottoscritta per primo. Questo perché l'Italia era portatrice, nel proprio ordinamento, di una legislazione già piuttosto avanzata rispetto ai temi trattati nella Convenzione, e quindi ciò permise allora non solo di sottoscriverla per prima ma di orientare la discussione nel contesto europeo, arricchendone il testo con proposte specifiche soprattutto nel campo della prevenzione.

Da qui, come dicevo, nasce il rammarico, acuito anche dal fatto che siamo, si dice, alla terza lettura, ma dovrei dire alla sesta, del provvedimento. Metto da parte, in questa sede, le riflessioni che vorrei svolgere sul bicameralismo, però sottolineo che abbiamo perso gli ultimi sei mesi per una vera e propria impuntatura verificatasi in quest'Aula relativamente all'attribuzione delle competenze alle diverse procure distrettuali o circondariali: ciò ci ha fatto solo perdere tempo, visto che la Camera ci ha riconsegnato il testo che era già alla nostra attenzione lo scorso maggio, anche perché questa disputa esulava completamente dal merito del nostro atto. Le riflessioni che sono state fatte allora saranno – io credo – riprese e approfondite nel disegno di legge sulla riforma del tribunale dei minori, del tribunale della famiglia e così via, il cui *iter* è già stato avviato in Commissione giustizia.

Ma poiché questa non è la sede per fare recriminazioni, visto che ci accingiamo a licenziare il provvedimento serenamente fra non molto, vale la pena ricordare alcune cose. Innanzitutto, che questo è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli atti di abuso sessuale sui minori siano considerati reato, con tutto quello che questo comporta (come ho già ricordato, questo principio è già stato introdotto nella legislazione italiana). Rappresenta poi una tappa di quel percorso che ha così ben richiamato prima la collega Serafini che, possiamo dire, prende avvio formalmente il 20 novembre 1989 con la Convenzione sui diritti del fanciullo, con cui la comunità internazionale avverte la necessità di proteggere il segmento più fragile ed indifeso della società dopo un cammino molto lungo, che – come possiamo notare – trova ancora alcune resistenze, che ha portato all'affermazione storica, come novità culturale, del minore titolare di diritti individuali.

Al di là di questo rilievo, che pure ritengo importante, vorrei sottolineare alcuni aspetti decisamente innovativi, in primo luogo di contenuto,

in quanto nel nostro ordinamento si introducono, oltre all'inasprimento delle pene, anche nuove fattispecie di reato (già richiamate), quali l'istigazione a pratiche di pedofilia, l'adescamento attraverso Internet e l'estensione ai conviventi del reato di maltrattamento. Inoltre, l'approccio preventivo che ho già richiamato si traduce nella previsione del reclutamento e della formazione di personale specializzato, nel patrocinio e sostegno alla vittima nel recupero (per tornare al tema di prima) del maltrattante, dell'abusante che, in alcuni casi, scontata la pena, è bene non rientri nel contesto sociale senza aver avuto un sostegno, la possibilità di essere preso in cura.

Ma la questione più rilevante è il processo di armonizzazione legislativa tra gli Stati firmatari, indispensabile per supportare e rendere duratura la collaborazione internazionale tra le strutture investigative e per contrastare efficacemente un fenomeno che, in particolare negli ultimi dieci anni, ha mutato rapidamente fisionomia. Un fenomeno, purtroppo, antico, ma che recentemente ha assunto connotati decisamente nuovi, complessi ed inquietanti.

I dati UNICEF rivelano che 2 milioni di bambini sono utilizzati ogni anno nell'industria del sesso, che sulla rete Internet sono più di 1 milione le immagini di bambini abusati e che ogni sito pedopornografico registra da 7.000 a 20.000 contatti ogni giorno, registrando un incremento che solo in un anno è pari al 300 per cento. Per capire la forza contro la quale bisogna mettere in atto tutte le migliori strategie e i migliori strumenti, ricordo che il giro d'affari legato allo scambio di materiale pedopornografico si aggira intorno ai 4-5 miliardi di dollari l'anno.

È evidente che per contrastare forme di criminalità come quella dei crimini informatici relativi alla pedofilia è indispensabile quindi creare una complessa rete di cooperazione giudiziaria, come dimostra l'ultima recente operazione condotta contro la pedofilia, denominata Carole, che ha coinvolto 141 Paesi, ha consentito di identificare 670 sospetti e di arrestare 184 persone a livello internazionale.

In conclusione, l'augurio è l'impegno di tutti noi perché, approvato finalmente questo testo, il Parlamento torni a occuparsene solo per implementarne, con il Governo, le importanti innovazioni introdotte. Spero, quindi, che questa sarà una buona giornata per tutti i bambini italiani e per gli operatori che da tanti anni dalla loro parte tenacemente operano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli senatori, abbiamo seguito con interesse anche le ultime battute del dibattito, registrando – come spesso accade in sede di Aula – un allargamento del tema della discussione: non sarò l'ultimo a dolermene, perché questo è un Parlamento e quindi più ci si confronta e meglio è su temi molto delicati, anche se ci si è allargati a questioni di carattere politico e di sensibilità più generale, come ad esempio il ruolo della pena e della sanzione, il carattere

rieducativo, afflittivo o retributivo (come tecnicamente ha ricordato il collega Mazzatorta) della sanzione restrittiva della libertà.

È arcinoto, per la lettura dei nostri antichi e moderni manuali, che la sanzione restrittiva della libertà ha entrambe le funzioni: al riguardo tutta la dottrina è assolutamente concorde. Essa ha una funzione rieducativa, di recupero del condannato, se e in quanto possibile, e una afflittiva, sanzionatoria, anche con la funzione di monizione nei confronti di coloro che dovessero concepire disegni criminosi.

Quando da queste due dimensioni se ne vuole espungere una e se ne vuole marcatamente privilegiare l'altra, vi è una discrasia sociale, vi è la perdita del senso dello Stato e della difesa e promozione del convivere civile. Questa è la realtà di una civiltà giuridica che contemporaneamente voglia mantenere la tutela della coesione e della civiltà di una comunità sociale.

Al di là di questo aspetto, che pure è appassionante e torna sempre nei nostri dibattiti (e continuerà a tornare ancora per chissà quanti decenni), noi ci troviamo di fronte a una plurima lettura del testo, ed evidentemente non siamo chiamati a svolgere un ampio dibattito su tutti gli aspetti.

Anche il sottoscritto, e soprattutto il Gruppo del Popolo della Libertà, militano a favore di una normativa che, oltre a ratificare come di dovere una Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori, prevede nuovi strumenti in termini di prevenzione, di accompagnamento, di sostegno e di repressione rispetto a delitti particolarmente odiosi.

Non vi è dubbio che vada spostato in avanti il fronte della prevenzione e della repressione rispetto a delitti che vengono a cadere, quali soggetti passivi, su soggetti dei quali abbiamo l'assoluto dovere di farci prioritario carico, cioè i minori, e in particolare i fanciulli in tenera età. Ripeto che al riguardo non vi sono dubbi.

Quindi, ben vengano tutte le misure volte in tale direzione. Il nostro Gruppo è stato tra gli elaboratori e i proponenti di queste misure e, pertanto, si esprimerà complessivamente a favore. Molto spesso, però, le finalità fanno velo sulle strumentazioni, sulle quali nell'era della comunicazione si tende a stendere un po' di silenzio, considerandole questioni secondarie; invece, l'idoneità degli strumenti è molto importante.

Mi riferisco soltanto a due aspetti, per restare al tema, o forse a tre. Il primo, ricordato anche dal collega Mazzatorta, è contenuto nell'articolo 4 del provvedimento, là dove si prevede, nel nuovo testo dell'articolo 203-bis, che «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». Non sfugge che qui si introducono una categoria e un aspetto che non sono matematici, cioè non si misurano con il centimetro, ma scaricano ancora una volta sui magistrati l'onere di valutare nelle singole situazioni e per le singole persone l'indice e la potenzialità di pericolosità sociale del soggetto; ciò naturalmente ottempera al dettato della Corte costituzionale, ma nello stesso tempo introduce elementi di forte incertezza.

Il secondo aspetto, onorevoli colleghi, su cui è giusto non tacere, è che ci apprestiamo, solo perché vogliamo licenziare questo testo senza ulteriore navetta, ad approvare una norma sbagliata, che è quella di cui all'articolo 5. Infatti, la Camera dei deputati ha insistito per due volte nel voler prevedere la competenza delle procure dei capoluoghi di distretto per una categoria di reati, che non sono quelli di carattere associativo, di delinquenza organizzata, particolarmente strutturati, ma anche per fatti episodici, monopersonali, anche di scarso rilievo di allarme collettivo (ma, non c'è dubbio di censurabilità individuale).

Ora, è facile dire che si tratta di una questione secondaria e che su questo non possiamo arrestare l'*iter* di approvazione. Intanto, mi sarebbe facile dire che non si è capito perché il Senato debba avere il senso di responsabilità di non far fare ulteriore navetta al provvedimento cedendo sui propri convincimenti, mentre i colleghi della Camera possono anche per tre volte insistere sulla loro posizione rimandandoci il testo. Loro non rallentano il testo, mentre noi, se dovessimo far fare al provvedimento un passaggio di navetta in più, rallentiamo il testo e non ci assumiamo la responsabilità. Questo non lo accetto sul piano istituzionale. Allo stesso tempo dico che, in realtà, ciò nasconde una opzione politica di taluni Gruppi: precisamente, facendo leva su questa fretta, o comunque necessità (perché dopo tanti passaggi non si può parlare di fretta), di licenziare l'articolo, in realtà si gradisce la scelta di merito, quella cioè di accentrare tutte le competenze sulla procura del centro distrettuale.

Ora, questo è sbagliato per il semplice fatto che stiamo progressivamente accentrando, e quindi ingolfando e ingessando le procure delle sedi distrettuali a scapito delle altre sedi, paralizzandone largamente l'attività.

Siamo all'assurdo che per ogni singolo fatto, non di delinquenza organizzata e neppure particolarmente strutturata, ma per un singolo autore di un singolo reato, che sia stato commesso a Rovigo, a Belluno, a Verona, a Padova, a Bassano del Grappa, o dove si vuole, si debba ricorrere alla procura della Repubblica di Venezia, e ciò vale per tutti gli altri distretti. Tutto questo è assolutamente fuori dalla logica, è sbagliato. Lo hanno reclamato soltanto alcuni magistrati favorevoli alle politiche di accentramento e la polizia postale, la quale ha la sede soltanto in quei capoluoghi, quindi ha voluto e insistito perché tecnicamente fosse più semplice fare lo spostamento di competenze. Ironizzando, ho detto in Commissione, tanto da rendere plastica l'immagine a beneficio del colto e dell'inclita, che noi stiamo spostando la celebrazione della messa dove risiede il sacrestano.

Tutto questo è semplicemente sbagliato e molti tecnici ce lo hanno spiegato. Laddove si è in presenza di una delinquenza organizzata, una rete strutturata e così via soccorre già l'associazione per delinquere, che è già di competenza distrettuale. Di conseguenza, avremmo potuto benissimo sceverare le fattispecie, ma in questo momento, pur di non rinviare un'altra volta il testo alla Camera, stiamo approvando una norma sbagliata. Questa è la verità nuda e cruda sulla quale, probabilmente, si dovrà tornare negli anni a venire. Intanto però si sarà strutturato un errore.

Aggiungo poi che siamo favorevoli naturalmente a sanzioni accessorie specifiche e mirate sulla specificità di questi delitti e attitudini a delinquere e i danni che si producono sulle tenere e generalmente indifese parti lese, però anche qui il sistema giuridico non deve essere sottoposto sempre, con disinvoltura, a occasionali forzature o adattamenti un po' discutibili. Quando, per esempio, si parla del raddoppio del termine di prescrizione, ho capito che questo aiuta a non mandare impuniti odiosi autori di delitti altrettanto odiosi. Lo so, ma attenzione, perché quando il sistema giudiziario non è in grado di affrontare, incarcerare, sottoporre a giudizio e condannare definitivamente con le prove gli autori dei reati reagisce talvolta con degli strumenti patologici. Il grande allungamento del termine di prescrizione, signori, è sempre un grave *vulnus* alla certezza del diritto e all'obbligo dello Stato di dare una risposta giudiziaria in tempi ragionevoli. Ciò potrebbe anche estendersi – attenzione, colleghi – ad altri tipi di reato. Se questa è una tipologia di reato molto odiosa e crea allarme sociale, non dimentichiamo che nel mondo moderno ce ne sono sempre più numerose.

Il mio, quindi, è un invito a ragionare sulla sistematicità dei provvedimenti, perché la bontà condivisa del fine non deve indurci sempre a piegare le strutture portanti e coerenti del sistema giuridico.

Con queste notazioni, che credo non superflue, e condividendo, naturalmente, le finalità e gli obiettivi della ratifica della Convenzione, la posizione del Gruppo del Popolo della Libertà, salvo il discorso sulla competenza, su cui ciascuno voterà specificamente come crede, sarà complessivamente favorevole. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli allievi e gli insegnanti dell'Istituto tecnico aeronautico-liceo scientifico «Antonio Locatelli» di Bergamo. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D (ore 10,40)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palmizio.

PALMIZIO, *relatore*. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Allegrini.

ALLEGRI, *relatrice*. Signora Presidente, la mia non sarà una vera e propria replica, avendo sviscerato l'argomento, nel corso delle tre letture al Senato, in maniera secondo me importante.

Vorrei però ringraziare tutti i colleghi e anche il senatore Benedetti Valentini, il quale è espressione di quella corrente di pensiero che non ha condiviso l'impostazione alla fine scelta. Mi auguro comunque che anche il suo voto sarà favorevole, nonostante quanto ha testé sottolineato, che potrà essere oggetto di una successiva valutazione attraverso un provvedimento *ad hoc*.

Devo evidenziare che non potevamo rinunciare alla ratifica della Convenzione in questi tempi, in considerazione anche dei tempi della legislatura. Spero, pertanto, che da quest'Aula esca un voto unanime. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. (*Il Presidente richiama il sottosegretario Mazzamuto, il quale è impegnato in una conversazione con un senatore*).

MARCENARO (*PD*). È sempre la solita storia!

PRESIDENTE. Peccato non riguardi solo i colleghi di una certa parte. È una pratica più diffusa, senatore Marcenaro.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, intendo intervenire sugli ordini del giorno. (*Commenti del senatore Marcenaro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signora Presidente, mi rimetto all'Assemblea per il primo ordine del giorno, con le seguenti motivazioni. La legge n. 11 del 2009, approvata in questa legislatura dal Parlamento, è stata da noi voluta e sostenuta; essa, però, è inficiata da incostituzionalità: ricordiamo tutti la sentenza n. 265 del 2010 della Corte costituzionale che ha dichiarato la sua incostituzionalità ai sensi degli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione. Secondo la sentenza della terza sezione penale della Corte di cassazione del 2012, davvero recente, la legge è stata applicata anche all'articolo 609-*octies* del codice penale, che definisce il reato di violenza sessuale di gruppo, e ciò ha reso in qualche modo odiosa anche detta sentenza. La Corte, però, ha rilevato che la misura va applicata solo quando si è in presenza di pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Ora, l'ordine del giorno G1 è un po' vago, nel senso che impegna il Governo «a valutare l'opportunità di adottare iniziative»: non riesco a comprendere quali altre possano essere, se non quelle già previste dalla legge n. 11 del 2009. Trovo infatti che non vi siano misure intermedie tra la custodia in carcere o fuori. Comunque, siccome si tratta di un provvedimento che abbiamo votato tutti insieme, mi rimetto all'Assemblea su questo ordine del giorno.

Per quel che riguarda invece la castrazione chimica, a cui fa riferimento l'ordine del giorno G2, esprimo decisamente parere contrario, anche perché non ritengo che allo stato sia possibile effettuare una valutazione in termini di effetti positivi ai fini della ripetizione del reato. Ci sono Paesi dove attualmente è utilizzata, come la Corea del Sud, Israele e gli Stati Uniti (dove peraltro è molto contestata) e, in Europa, il Regno Unito, la Germania e la Polonia. Se ne fa uso, a volte anche su richiesta del pedofilo, però non si può valutare allo stato se tale pratica determini conseguenze positive ai fini della non reiterazione del delitto. Tra l'altro, è scientificamente provato che essa abbia conseguenze dannose, determinate dai farmaci impiegati, sia sul piano strettamente fisico (osteoporosi, problemi cardiovascolari) che dal punto di vista psichico, dal momento che in alcuni casi, finita la terapia, vi sono stati dei suicidi. Al riguardo, quindi, esprimo parere contrario.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario su entrambi gli ordini del giorno, per ciò che concerne il primo tenendo conto degli orientamenti della Corte costituzionale più volte richiamati, in ordine ai quali non mi sembra che la sede dell'ordine del giorno possa essere la più adeguata per sovvertire un indirizzo consolidato della Corte costituzionale medesima. Naturalmente, il Parlamento è sovrano e quindi potrà, se vuole, tornare con maggiore consapevolezza e calma su un tema così delicato.

Anche per ciò che concerne il secondo ordine del giorno il parere è contrario, per le stesse ragioni così acutamente esposte dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, anzitutto mi preme ricordare al rappresentante del Governo che non si tratta di un orientamento consolidato, perché nel 1995 la Corte costituzionale affermò che la presunzione assoluta di pericolosità, e quindi la custodia cautelare obbligatoria in carcere, per gli accusati di delitti di mafia è perfettamente compatibile con la Costituzione.

I delitti di stampo mafioso sono più o meno gravi di un delitto di pedofilia? Vi sottopongo questa riflessione. Nel 2009 ci siamo posti questa questione: è più grave, a livello di allarme e di riprovevolezza sociale, chi è reo di concorso esterno in associazione mafiosa o chi stupra un bambino? Vi poniamo questa domanda. Se poi la Corte ritiene, con una valutazione discrezionale politica che purtroppo la Consulta fa spesso, che nel bilanciamento dei valori la presunzione assoluta di pericolosità e dunque la custodia cautelare obbligatoria sia incostituzionale per i delitti di omi-

cidio volontario aggravato e per i delitti a sfondo sessuale, ma non per i delitti a sfondo mafioso, abbiamo il dovere, come Parlamento, di riprendere in mano tale valutazione politica e di invitare la Corte a smetterla di compiere valutazioni puramente discrezionali e politiche, che non le competono, e di lasciare che il Parlamento consideri, a livello di allarme sociale, più grave un delitto di pedofilia del mero concorso esterno in associazione mafiosa, a volte anche di difficile valutazione dal punto di vista della tipizzazione legislativa. Questo vi chiediamo con l'ordine del giorno G1.

La relatrice ha parlato di un ordine del giorno vago: era molto più incisivo, ma poi lo abbiamo lasciato in termini più vaghi proprio per dare la possibilità al Governo e ai relatori di esprimere un parere favorevole, per ribadire questo aspetto: nella scala dei beni giuridici da tutelare per noi vengono in primo luogo l'incolumità e la libertà personale di un bambino rispetto ad altri beni giuridici. Per la Corte costituzionale non è così, e dobbiamo ribadirlo. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signora Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto sull'ordine del giorno G1, sul quale il Gruppo del Partito Democratico voterà contro.

Si tratta di una materia, la libertà personale, estremamente delicata e trattata ripetutamente non solo nel corso degli anni ma addirittura dei decenni, rincorrendo spesso le emozioni dell'opinione pubblica, in senso umanitario o libertario, senza ragionare sui principi fondamentali del nostro ordinamento e su quali siano le questioni principali che una simile materia si trova ad affrontare.

Questo tema è stato esaminato ripetutamente dagli organi giurisdizionali, dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, e ci sono stati frequenti interventi legislativi, per cui riteniamo che all'interno del nostro codice di procedura penale sia stata effettuata una valutazione sulla necessità di intervenire con la misura afflittiva della custodia cautelare in carcere per reati valutati, in un'ottica ordinamentale, più gravi rispetto ad altri. Negli ultimi anni era stata inserita la misura del carcere obbligatorio anche per i responsabili dei reati di cui ci stiamo occupando in questa sede; sono intervenute sia la Corte di cassazione che la Corte costituzionale affermando che l'impostazione di questa norma specifica non era adeguata ai parametri richiesti dalla nostra Carta costituzionale.

Di fronte a queste valutazioni, il Parlamento può perseguire una strada semplice: può adottare norme conformi alla Costituzione diverse se pensa di intervenire in altro modo. Con questo ordine del giorno si vuole impegnare il Governo ad un'attività che non è propria dell'Esecutivo. Direi, anzi, che si tratta di un ordine del giorno provocatorio volto a creare problemi all'interno dell'Aula del Senato e nel Parlamento. Se

c'è chi ha intenzione di reintrodurre norme più afflittive e restrittive, prevedendo misure cautelari in carcere per determinate situazioni, dando quindi un'interpretazione diversa rispetto a quella della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, lo può fare presentando in Parlamento un disegno di legge e non certo ricorrendo al Governo in questa maniera provocatoria.

Pertanto, per rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale e dei principi di equilibrio ripetutamente confermati e adottati, voteremo contro questo provocatorio ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, intervengo brevemente per dichiarare che voteremo contro l'ordine del giorno G1, che non riesco nemmeno a decifrare bene nel dispositivo. Con esso si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disporre la misura cautelare più gravosa nei confronti di...». Colleghi, il potere legislativo è proprio del Parlamento! Siamo noi i legislatori. Presentate un disegno di legge, non un ordine del giorno! Perché dobbiamo abdicare alla possibilità di introdurre, se lo riteniamo, modifiche normative? Costituzionalmente noi rappresentiamo il potere legislativo e il Governo quello esecutivo: questa è la lettura della Costituzione. Voi ne date un'altra, ma noi, per principio e al di là del merito, siamo contrari ad un ordine del giorno che chiede al Parlamento di abdicare alla sua funzione prioritaria. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

CALIENDO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'ordine del giorno G1, in quanto deve essere chiaro che il mio voto contrario a quest'ordine del giorno è dovuto solamente a una questione di competenza, come ha detto ora il senatore Li Gotti.

In questa legislatura abbiamo introdotto alcune norme specifiche inerenti alla violenza sessuale sulle donne: non è possibile, quindi, non essere d'accordo al tempo stesso su alcune norme specifiche inerenti alla violenza sessuale sui minori. Poiché è evidente che tutto questo rientra nelle competenze del Parlamento, sarebbe auspicabile che i presentatori ritirassero l'ordine del giorno perché possano essere il Governo o il Parlamento nel suo complesso a presentare un apposito disegno di legge. Ripeto: il mio voto contrario non riguarda in alcun modo il contenuto dell'ordine del giorno G1. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, ho ascoltato le ragioni dei colleghi, molte da me condivise, inclusa la questione delle competenze. Tuttavia, gli ordini del giorno non hanno valore né normativo né specifico: esprimono la volontà politica di chi la pensa in un modo o in un altro. Ed è proprio in questa direzione, comprendendo le obiezioni sollevate, che io credo che nel merito l'ordine del giorno presentato valga la pena di essere considerato, e personalmente il mio sarà un voto favorevole se esso non sarà ritirato dai presentatori.

GIOVANARDI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIOVANARDI (*PdL*). Signora Presidente, il collega Caliendo ha chiesto il ritiro dell'ordine del giorno G1 e comunque ha motivato una sua perplessità basata, più che sul merito, sul metodo di confronto tra Governo e Parlamento. Invece, io voterò contro l'ordine del giorno per il merito.

Ho ben in mente in questo Paese schizofrenico i drammi e le tragedie vissute, come quella di quel padre con il figlio malato di tumore che, arrestato, ha subito tutto il calvario, salvo poi dimostrare *a posteriori* la verità. Il caso accadde a Milano, ma sul territorio nazionale di errori giudiziari di questo tipo se ne sono ripetuti a decine. Poi c'è chi davvero commette questi reati ripugnanti.

L'idea che in Parlamento, per l'ennesima volta, si parli non di colpevoli giudicati e condannati, ma di semplici indagati e si dica che bisogna mettere in carcere l'indagato e buttare via la chiave prima che qualcuno abbia dimostrato che sia colpevole mi sembra aberrante, anche perché la Corte costituzionale non ha detto che non si devono applicare misure cautelari: ha detto che ci possono essere casi in cui non necessariamente si deve prevedere il carcere, ma ad esempio gli arresti domiciliari.

Vi è una valutazione che tiene conto del fatto che stiamo parlando – mi riferisco ad ogni genere di reato – di una Costituzione che in questo Paese dice che non si è colpevoli fino a sentenza passata in giudicato. Invece, contiamo a ragionare come se una semplice accusa e degli indizi comportino una espiazione anticipata della pena attraverso un carcere che si dice anche deve essere obbligatorio.

Mi sembra che civiltà giuridica sia quella di allinearci alla Corte costituzionale attraverso meccanismi cautelari, sì, ma che poi facciano scontare la pena davvero esemplare quando uno è giudicato colpevole. (*Applausi dei senatori Zanoletti e Ladu*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G2.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, l'ordine del giorno G2 per noi è estremamente importante.

Premetto che il disegno di legge al nostro esame fa un passo avanti, nel senso che all'articolo 7 prevede per la prima volta una norma alla cui rubrica si legge: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori». Finalmente si inserisce nell'ordinamento penitenziario la possibilità di sottoporre a trattamento psicologico, con una finalità anche di recupero, le persone che vengono condannate per questi reati spregevoli. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Ovviamente il disegno di legge stabilisce che l'accesso ai benefici penitenziari è condizionato alla sottoposizione del condannato a questo trattamento psicologico.

L'ordine del giorno da noi presentato chiede di fare un ulteriore passo avanti in questa direzione, ossia che il programma vada oltre il li-

vello meramente psicologico e si possa prevedere anche un trattamento del blocco androgenico totale inserito nel programma di recupero psicoterapeutico. Questo è un ulteriore passo avanti che abbiamo proposto in Commissione e in Aula nelle precedenti letture e che non è stato accolto, ma crediamo che si possa procedere in tal senso e che siano maturi i tempi per condividere questa posizione che noi esprimiamo da tanti anni.

CAROFILIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFILIO (*PD*). Signora Presidente, la lettura in particolare del dispositivo dell'ordine del giorno G2 è stata un'esperienza di un certo interesse.

Non richiamo le considerazioni stilistiche che ha già fatto il senatore Li Gotti sull'ordine del giorno G1 concepito nella stessa maniera e vado a soffermarmi sulla parte pregnante, quella in cui si fa riferimento alla «positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione costituito dalla sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale». È meraviglioso! Intanto, è prevista la «positiva partecipazione» (non si capisce bene la positività a cosa si riferisca: probabilmente deve essere entusiastica).

Credo comunque che, nel momento in cui si fanno delle affermazioni, sia necessario essere capaci di portarle alle estreme conseguenze, magari consultando qualche testo di urologia, dove è possibile leggere che il blocco androgenico totale è normalmente costituito dall'orchietomia bilaterale, che rappresenta a tutt'oggi il metodo più rapido ed economico per conseguire il risultato. Vorrei fare grazia all'Aula della spiegazione dettagliata di quale sia questo trattamento. Naturalmente, però, vi è un'alternativa rispetto all'orchietomia bilaterale, metodo economico, rapido e chiaramente riabilitativo: vi è cioè l'intervento abitualmente definito come castrazione chimica o ormonale, che, come ci dicono i libri, è psicologicamente meglio accettata – e capiamo bene il senso di questa accettazione psicologica – da chi è malato di cancro alla prostata. In chi non è malato di cancro alla prostata costituisce un intervento irreversibile che produce – come spiegava la relatrice in precedenza – una serie di effetti collaterali straordinariamente gravi come la compressione midollare, l'ostruzione delle vie urinarie, l'osteoporosi, la perdita di tono muscolare e via discorrendo.

Ricordo – e concludo il mio intervento annunciando che voteremo contro motivatamente e in un quadro più ampio del semplice sarcasmo sul contenuto dell'ordine del giorno G2 – che esiste ancora l'articolo 27 della Costituzione che vieta i trattamenti contrari al senso di umanità, categoria nella quale, per l'appunto, ricade la richiesta indicazione normativa. (*Applausi dei senatori Garavaglia Mariapia e Agostini*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli articoli successivi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signora Presidente, non parteciperò al voto degli articoli 4, 5 e 6 perché, da una parte, sono state inasprite delle pene e, dall'altra, cancellati benefici di legge che già oggi non vengono applicati. Il problema principale del nostro Paese è la certezza del diritto, non la durezza della pena.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, volevo brevemente motivare il nostro voto favorevole facendo presente che la parte modificata dalla Camera recitava, per l'appunto, «Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa». Sebbene, come ho detto in discussione generale, questo scarichi sui magistrati l'onere di verificare la pericolosità reale in capo al soggetto a seguito del fatto commesso, tuttavia la facoltà di valutazione dei magistrati è una risposta anche al dibattito che abbiamo tenuto or ora in merito alla necessità che le misure cautelari siano correlate all'effettiva potenziale pericolosità sociale del soggetto inquisito e processato. Quindi, complessivamente il nostro voto sarà favorevole all'articolo 4.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, in realtà, come Gruppo ci regoliamo in assoluta libertà di voto e di coscienza in ordine a questo articolo, perché, come avete potuto ascoltare, la norma sbagliata sulla competenza della procura distrettuale comporterà gravi problemi. Quindi, al di là della condivisione della finalità, è assolutamente sbagliato lo strumento, errore a cui ci inducono i colleghi della Camera ed al quale, per non fare la navetta, si sta piegando il Senato. Però le altre norme contenute sono invece proceduralmente corrette, anzi potenziano la repressione di questi reati. Ciò significa, poiché dobbiamo esprimerci con unico voto complessivo sull'articolo 5, che è chiaro che chi dà prevalenza ad un aspetto o all'altro si regolerà in maniera differente.

Personalmente, per la coerenza dei lavori di Commissione, non voterò a favore dell'articolo 5, ma naturalmente la valutazione complessiva tra norme condivise e norme virtuose è libera.

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D

PRESIDENTE. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mio sarà un intervento brevissimo perché in discussione generale abbiamo già dichiarato la nostra valutazione favorevole di questo provvedimento, al quale abbiamo contribuito attraverso le nostre proposte (ricordo in modo particolare l'accoglimento di un nostro emendamento in merito alla modifica dell'articolo 572 del codice penale, ossia i maltrattamenti in famiglia, reato particolarmente odioso).

Abbiamo già discusso altre due volte di questo provvedimento in Aula, e quindi non dobbiamo ripeterci. Oggi esso viene per un voto, che mi auguro sia quello finale da parte del Parlamento, con la soddisfazione per il fatto che da oggi il nostro Paese avrà una legge in più in difesa dei deboli.

All'interno del provvedimento ci sono dei passaggi tecnico-procedurali che potranno anche lasciare insoddisfatti, ma non si tratta di aspetti irrimediabili; anzi, sono rimediabilissimi. Qualora si ritenesse che le scelte processuali di competenza dovessero ingolfare gli uffici delle procure distrettuali, si potrebbe certamente rimediare a questa scelta tecnica; sarebbe invece davvero grave se, per un errore rimediabile dal punto di vista tecnico, si votasse contro questo provvedimento, rinviandolo alla Camera,

perché ciò significherebbe non approvarlo più. Invece dobbiamo approvarlo: serve al nostro Paese e serve ai cittadini.

Con questo disegno di legge scriviamo una pagina giusta, con degli errori modificabili. Il nostro sarà quindi un voto sicuramente favorevole, e oggi è un buon giorno per il Senato, perché diventerà legge un provvedimento che pensa ai cittadini più deboli. (*Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Negri*).

CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, con il disegno di legge che il Senato si appresta ad approvare – speriamo per l'ultima volta ed in maniera definitiva – si procede finalmente alla ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

Se si considera che l'Italia, dopo essere stato il primo Paese a firmare la Convenzione nel 2007, arriva come ultima Nazione alla ratifica della stessa, ritengo che con il nostro voto possiamo scrivere oggi una pagina nuova per quello che riguarda la protezione di minori. Parliamo infatti di milioni di bambine e di bambini che in tutto il mondo, ma soprattutto in quei Paesi in cui i fenomeni di pedofilia e di sfruttamento sessuale sono diffusi (mi riferisco in particolare alla Thailandia, alla Cina, al Brasile, alla Repubblica Dominicana), vengono utilizzati come se fossero una merce qualunque, un bene qualunque da vendere e commercializzare.

Se consideriamo che si tratta proprio di una sorta di scambio commerciale che fattura miliardi di dollari all'anno, capiamo bene quale può essere la valenza di un provvedimento di legge e di un trattato internazionale che pone fine a questi fenomeni di sfruttamento di bambini e bambine, che negano loro un percorso normale di crescita durante l'adolescenza, privandoli dell'istruzione e di quelle cose che normalmente fanno tutti i bambini, cioè il divertimento e il gioco.

Con il provvedimento in esame – che, lo ripeto, speriamo venga approvato all'unanimità – configurando queste fattispecie come reati, creiamo le condizioni perché questi delinquenti, questi sfruttatori di bambini possano essere finalmente puniti. In questo modo si garantisce protezione a tutti i bambini del mondo, compresi quelli italiani, visto che da Nord a Sud il fenomeno è presente anche nel nostro Paese: molto spesso infatti sulle cronache di stampa si legge di abusi, a partire da quelli che si verificano all'interno delle mura domestiche, fino ad arrivare a quelli sulla strada.

Per questi motivi annuncio dunque il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento, nella speranza che, dopo la navetta parlamentare Camera-Senato, Senato-Camera, oggi sia la volta decisiva per la ratifica della Convenzione in titolo. (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, possiamo finalmente dire che siamo arrivati all'approvazione finale del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori.

Il provvedimento è stato esaminato e approvato tre volte alla Camera e ora giunge per la terza volta al Senato. Sicuramente, è stato migliorato, però c'è qualcosa che lascia perplessi. Visto che ancora contiene delle imprecisioni, non solo dal punto di vista della *ratio* e dell'applicazione della norma, ma anche dal punto di vista giuridico, forse sarebbe stata più opportuna, vista anche la materia, una maggiore attenzione in Commissione. Questo ci sentiamo di dirlo con il massimo rispetto per il lavoro che è stato fatto, almeno per quanto riguarda il Senato.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,15)

(*Segue* BAIO). Il voto di oggi esprime all'unanimità un principio sacrosanto e un messaggio che noi lanciamo anche alla società: una condanna, una condanna inequivocabile, una condanna senza se e senza ma, una condanna di tutte le forme di violenza intrafamiliari ed extrafamiliari che vengono esercitate sui minori, anche perché proprio i minori sono quei soggetti, quelle persone nelle quali ogni forma di violenza segna uno stato di paura, un condizionamento psicologico. Quindi è importantissimo che noi in modo unanime oggi inviamo questo messaggio alla società.

Voglio anche dire che il tentativo di giungere alla perfezione compiuto dal Parlamento è stato eccessivo. In proposito desidero ricordare una frase di un poeta e drammaturgo britannico dell'Ottocento, Robert Browning, che magari può essere superato nel pensiero, ma le cui parole sono eloquenti: «Ciò che è perfetto perisce». Questo ci dovrebbe servire da insegnamento, perché avremmo dovuto ratificare questa Convenzione già da tempo, visto che è stata approvata nel 2007 e che ha iniziato il processo parlamentare alla Camera nel 2009. Finalmente, a distanza di tre anni, ciò che era fattibile in poco tempo è diventato realtà.

Chiedo subito al Presidente l'autorizzazione a consegnare le osservazioni nel merito delle modifiche apportate dalla Camera, che sono utili, anche se qui oggi sono state espresse alcune perplessità nella tecnicità giuridica.

Invito i colleghi ad avere come punto di riferimento i dati che la più grande rete internazionale di organizzazioni che si occupano dello sfrutta-

mento sessuale dei minori, l'ECPAT (*End child prostitution, pornography and trafficking*), ci offre annualmente. Tali dati sono molto eloquenti e drammatici. Fanno paura: leggerli fa paura, perché questo male che sta dentro ad alcuni uomini è diffuso, purtroppo, nel nostro Paese e a livello internazionale.

Attraverso la norma, anche la norma punitiva diventa educativa. Non sempre le leggi hanno una funzione educativa all'interno della società. In questo caso, fortunatamente, la norma che domani verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e diventerà legge è anche educativa e contiene un messaggio positivo per la società.

Noi, quindi, non ci sottraiamo alla nostra responsabilità che ci impone di adottare tutte le strategie e tutti gli strumenti volti a contrastare pratiche aberranti nei confronti dei minori. È per questo che diciamo convintamente e finalmente sì alla ratifica della Convenzione al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

PRESIDENTE. Senatrice Baio, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento perché venga allegato al Resoconto della seduta.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione al nostro esame è un testo particolarmente delicato e importante, come già abbiamo avuto modo di sottolineare nelle altre letture del testo svoltesi al Senato. Costituisce, infatti, il primo strumento giuridico internazionale che definisce gli abusi sessuali contro i bambini come reati penali: un tema che sta evidentemente molto a cuore a tutti.

È doveroso garantire ai bambini un'esistenza al riparo da aggressioni e violenze di ogni tipo e, da parte di noi legislatori, tutelarli nel miglior modo possibile dal punto di vista normativo.

Il nostro Paese, mostrando la dovuta attenzione verso il tema dei minori, affinché siano loro restituiti i diritti per un'infanzia felice e soprattutto senza abusi, ha firmato per primo la Convenzione di Lanzarote. Tuttavia, con rammarico va sottolineato che oggi si trova ad essere l'ultimo a ratificarla. Questo ritardo è giustificato con la volontà di perfezionare il testo su una materia tanto delicata, ma riteniamo che non si possa indugiare ancora, soprattutto considerando l'assoluta condivisibilità delle previsioni.

Con questo testo abbiamo la possibilità di dotare, finalmente, il sistema giudiziario e le forze dell'ordine di norme e strumenti capaci di prevenire e punire coloro che nella rete, così come nel mondo reale, compiono o istigano a compiere atti e fatti tanto crudeli e odiosi quali l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta dei bambini a spettacoli pornografici, o anche il cosiddetto *grooming*, ov-

vero l'adescamento attraverso Internet dei minori: una tecnica psicologica in cui l'adulto potenziale abusante «cura» (dall'inglese *grooms*) la potenziale vittima, inducendola gradualmente a superare le resistenze attraverso tecniche di manipolazione psicologica che sono molto pericolose.

È importante, però, sottolineare che Internet non è il problema, ma educare i ragazzi e le ragazze a farne un buon uso è fondamentale in quanto rappresenta un grande mezzo di comunicazione e di informazione da cui oggi non si prescinde. La famiglia ha un ruolo fondamentale. I bambini, infatti, devono essere indirizzati alla buona navigazione sul *web*, non dimenticando che non sempre è possibile sapere chi ci sia dall'altra parte del computer. Insegnare le regole per l'uso di Internet, indicare i siti a cui possono accedere e le attività che si possono svolgere è essenziale, come lo è anche creare una rete di prevenzione qualificata attraverso la formazione degli insegnanti, del personale delle scuole, degli operatori sociali anche per preparare i genitori ai possibili rischi che corrono i minori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo dell'UDC-SVP e Autonomie esprimerà pertanto un convinto voto favorevole al disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, di cui condividiamo i contenuti e del quale, oltre a quanto già illustrato, condividiamo anche le misure preventive che attengono il reclutamento, la formazione del personale, i programmi di sostegno, nonché le disposizioni che incoraggiano la denuncia di abusi, presunti o meno, e prevedono l'istituzione di servizi di informazione per fornire consigli e assistenza ai minori.

Nell'ambito della discussione che è stata avviata, da ultimo, alla Camera è stata introdotta qualche lieve modifica che non intacca la *ratio* e l'efficacia di un provvedimento che riteniamo assolutamente valido nei contenuti e negli obiettivi. Nel ribadire con convinzione, dunque, il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento, desidero esprimere l'augurio che, a partire dalla Convenzione di Lanzarote, si possa instaurare un patto sociale forte anche a livello internazionale, affinché la questione infanzia diventi un impegno ed una sfida di tutti i Paesi per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni insieme alle loro famiglie. (*Applausi della senatrice Biondelli. Congratulazioni*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, gentile Sottosegretario, gentili colleghi senatori, il Gruppo della Lega Nord si ritiene abbastanza soddisfatto del lavoro svolto dal Parlamento nei ripetuti passaggi tra Camera e Senato cui questo provvedimento è stato sottoposto.

Rimane il rammarico per i nostri due ordini del giorno respinti da quest'Aula. Condivido la dichiarazione del collega Bruno, che credo sia la più centrata, in merito ai tecnicismi, come pure condivido l'affermazione del senatore Li Gotti che ha richiamato il fatto che il Parlamento

è sovrano (credo siamo tutti d'accordo). Tuttavia, dal momento che constatiamo che l'attuale Governo procede a colpi di decreti-legge, il fatto di impegnarlo a procedere in una certa direzione non penso possa costituire un problema riconducibile alla lesa maestà. Dunque, un atto che poteva testimoniare una valenza politica ed un segnale che come Parlamento avremmo potuto dare sicuramente è stato vanificato dal voto contrario espresso sull'ordine del giorno G1.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G2 (mi rivolgo, in particolare, al collega Carofiglio, che non vedo in Aula), vorrei ricordare che nell'articolo 7 è già stato introdotto dal disegno di legge al nostro esame un trattamento psicologico. Abbinare un trattamento psicologico ad un trattamento farmacologico non credo sia da considerarsi niente di particolarmente grave, anche perché spesso sono proprio gli stessi protagonisti di questo tipo di violenze a chiedere un aiuto che vada al di là di quello psicologico.

Oggi rivendichiamo sicuramente il nostro impegno legato all'attenzione che da sempre la Lega Nord dedica al perseguimento dei reati più efferati. La Convenzione di Lanzarote, la cui ratifica è oggi in discussione, certamente rappresenta un importante strumento a livello internazionale che va nella direzione di tutelare i bambini e gli adolescenti vittime di tutte le tipologie di abuso sessuale.

L'abuso sessuale sui minori è sicuramente un tema tra quelli che hanno maggiore impatto sulla gente. Per questo la ratifica della Convenzione di Lanzarote rappresenta un atto molto importante, ma soprattutto perché – tengo a sottolinearlo – ritengo rappresenti la presa di consapevolezza di un fenomeno gravissimo. Questo provvedimento introduce la possibilità di fare della prevenzione, di perseguire i colpevoli e di garantire un tutela intesa soprattutto come protezione delle vittime.

Un altro aspetto importante che voglio sottolineare è la possibilità offerta di uniformare la legislazione di tutti i Paesi europei; operazione sicuramente complessa e difficile ma anche molto importante per riuscire a contrastare reati compiuti oggi soprattutto grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, come *Internet*. Ormai tutti usiamo e conosciamo molto bene la Rete: sicuramente uno strumento fantastico e potentissimo dal punto di vista della conoscenza, ma che presenta anche un lato che io definisco oscuro e che lo trasforma in mezzo pericoloso e terribile che aiuta a compiere reati aberranti al di là di qualsiasi confine tra i vari Paesi.

Oggi giungiamo quindi all'atto finale e, finalmente, dopo due anni di rimpalli tra Camera e Senato, all'approvazione di questo provvedimento importante, e noi del Gruppo della Lega Nord, con il nostro voto favorevole, credo contribuiremo, al di là dell'importante lavoro svolto finora sia alla Camera che al Senato, al raggiungimento di un risultato fondamentale per tutti noi, ma soprattutto per i soggetti più deboli, che sono i nostri figli. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

* DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, siamo giunti al sesto passaggio parlamentare di un provvedimento che è in discussione ormai da due anni e che affronta un tema delicato e importante, nell'ambito di un disegno di legge di ratifica voluto da tutte le forze politiche. Tuttavia l'iter è stato lungo, non solo per la volontà di arricchire il testo di strumenti efficaci e complessi, ma soprattutto per il dibattito apertosi in merito all'attribuzione di competenza alla magistratura inquirente.

Il Gruppo del Partito Democratico ha preso atto pertanto con estrema soddisfazione che anche gli altri Gruppi politici hanno accettato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia, senza riproporre la questione del riparto di competenze, mantenendo e rafforzando quelle delle procure distrettuali ordinarie, che hanno dimostrato di essere particolarmente attente e specializzate nella tutela dei soggetti deboli, soprattutto dei minori. Desidero sottolineare che in questo caso si tratta di mantenere una competenza esistente e non di attribuirne una nuova.

La Convenzione di Lanzarote, come è noto, è entrata in vigore il 1º luglio 2010 ed è importante perché – come è stato evidenziato – è il primo strumento internazionale con cui si prevede che gli abusi sessuali contro i minori siano considerati reato da tutti i Paesi che la ratificano. In particolare, oltre ai reati più frequenti che vengono commessi nei confronti dei minori (come abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi più difficili da perseguire, come quelli di *grooming* (l'adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale.

Il quadro normativo diventa, quindi, uniforme tra tutti gli Stati membri, per contrastare più efficacemente un fenomeno antico e inquietante, anche alla luce della sua pervasività e complessità. Peraltro, già da qualche decennio la comunità internazionale aveva avvertito la necessità di proteggere i minori. Dall'Organizzazione della giustizia minorile penale di Pechino alla Convenzione di New York del 1989 è emersa una nuova consapevolezza, dopo un lungo periodo in cui la titolarità dei diritti in capo ai minori era stata negata.

La Convenzione di Lanzarote ne riconosce i diritti collegati al rispetto delle sfere più sensibili, quelle dell'emotività, dell'affettività e della sessualità, e li tutela dall'intrusione e dalle violenze degli adulti, spesso appartenenti alla cerchia dei familiari, dei conviventi e degli amici. Per questo è stato importante intervenire anche sul reato di maltrattamenti in famiglia o ad opera di conviventi (reato che può concorrere formalmente con l'abuso sessuale), così come è stato importante adeguare le pene del reato di maltrattamenti alla gravità dei fatti, commessi direttamente nei confronti dei minori ovvero indirettamente, sotto il profilo della violenza assistita, nei confronti delle loro madri.

Certamente il legislatore italiano aveva già sanzionato penalmente abusi sessuali sui minori, ma la ratifica della Convenzione di Lanzarote consente oggi di inserire le nuove fattispecie di reato, di istigazione a pra-

tiche di pedofilia, di adescamento attraverso Internet ed interviene efficacemente sul reato di maltrattamenti in ambito familiare e tra conviventi.

La ratifica non incide solo nel campo dei reati penali, ma soprattutto nella politica di prevenzione, delineando misure che comprendono il reclutamento e la formazione di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e insegnare loro a proteggersi.

Come ho evidenziato all'inizio del mio intervento, il disegno di legge approvato dalla Camera modifica per alcuni aspetti quello approvato dal Senato, che aveva modificato il catalogo dei delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale per riattribuirla alle procure circondariali. La polizia postale e i magistrati auditi nelle Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati (come, d'altra parte, già i magistrati auditi in Senato) hanno segnalato il rischio determinato da una sovrapposizione di competenze e la necessità di una specializzazione della magistratura inquirente e delle Forze di polizia, nell'interesse dei minori e per facilitare la cooperazione internazionale.

I reati oggetto della Convenzione si consumano soprattutto in via transnazionale nella rete e, quindi, richiedono personale investigativo altamente specializzato, dotato di mezzi, strumenti e preparazione efficaci, tutti requisiti che è difficile reperire in sede circondariale.

Aggiungo, tra l'altro, che la recente riforma delle circoscrizioni giudiziarie finisce per dare al provvedimento che ci accingiamo ad approvare una particolare connotazione, poiché anche in questo caso si è scelta la specializzazione degli inquirenti nell'accorpamento degli uffici giudiziari.

Questa è l'ultima volta che discutiamo in Parlamento di questo provvedimento. Con questa consapevolezza, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico.

Chiudo con l'auspicio che la ratifica della Convenzione di Lanzarote sia l'occasione perché Parlamento e Governo si impegnino a ratificare al più presto il Terzo protocollo opzionale alla CRC sulla «procedura di presentazione di comunicazioni», approvato il 19 dicembre 2011 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il protocollo difatti prevede, per la prima volta, dei rimedi contro la violazione dei diritti fondamentali dei minori, consentendo la difesa dei loro diritti mediante la presentazione di segnalazioni e denunce al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Italia, che è sempre stata in prima linea nella battaglia per la difesa dei minori, deve distinguersi anche questa volta. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna alcuni giovani in visita al Senato che vengono dalla provincia di Bolzano. Rivolghiamo loro il saluto dell'Assemblea. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-D (ore 11,34)

GALLONE (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*PdL*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare, finalmente in via definitiva – siamo ormai alla sesta lettura solo perché si voleva che la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro l'abuso sessuale fosse il più possibile completa e corretta – rappresenta un fondamentale strumento internazionale per la tutela e la difesa dei minori contro le violenze e i soprusi commessi nei loro confronti in ogni situazione e in ogni ambito, anche in quello che dovrebbe essere il luogo per loro più sicuro: la famiglia.

L'obiettivo della Convenzione è quello di costruire un percorso condiviso, di forte, fortissimo contrasto a ogni abuso, possibilmente più di prevenzione, ma comunque anche di repressione e inasprimento delle pene, fermo restando che ogni Stato può continuare a predisporre ed emanare ulteriori misure ancora più restrittive grazie anche a un'attenta azione parlamentare. Siamo orgogliosi del comportamento del nostro Paese che è all'avanguardia nelle azioni di tutela verso i minori.

A mio avviso il perfezionamento ci stava, anche perché, nel frattempo, il nostro Paese non è mai stato a guardare, anzi le nostre azioni hanno orientato anche i contenuti di questa Convenzione perché da tempo l'Italia si è dotata di strumenti normativi avanzati nella lotta ai crimini sessuali nei confronti dei minori.

Finalmente comunque la ratifica di questa Convenzione costituisce un ulteriore passo in avanti grazie anche alle importanti misure integrative già ampiamente descritte dai relatori. Si tratta, quindi, dell'ennesimo, ma importante atto del nostro Paese nei confronti di queste inaccettabili pratiche.

In maniera assolutamente trasversale – come si è potuto ascoltare oggi in quest'Aula – il Parlamento ha deciso di ratificare la Convenzione inserendo ulteriori adeguamenti, ovvero modificando il codice penale e quello di procedura penale e prevedendo normative diverse, come, ad esempio, le misure di prevenzione e quelle sull'ordinamento penitenziario, con la finalità di garantire ai minori, con ogni mezzo possibile, il diritto di crescere senza abusi e senza violenze.

La pedofilia per la sua natura intrinseca di reato è una questione penale, un fenomeno criminale, che indigna le coscienze e che deve essere contrastato attraverso un'efficace azione legislativa. I responsabili devono essere individuati e puniti. Tuttavia, per combatterla è necessario sensibilizzare la coscienza collettiva di tutta la società perché si tratta di un crimine abominevole, inaccettabile, di fronte al quale nessuno può chiudere gli occhi e fare finta di niente. Tutti noi sappiamo – e continuerò a ribadirlo – che è importante soprattutto un'efficace azione preventiva, perché

se si arriva ad applicare una pena in un caso come questo vuol dire che un danno irreparabile è già stato commesso e una o più vite sono state comunque compromesse o spezzate per sempre.

Ecco perché, nonostante l'introduzione di norme di grande rilievo, finalizzate a garantire una tutela più pregnante alla dignità e alla stessa integrità psicofisica dei minori, sono emerse esigenze ulteriori di cui il Parlamento e anche il Governo si sono fatti carico proprio con questo provvedimento che stiamo per votare. Oltre ai reati più comunemente diffusi in questo campo (sono stati citati l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), l'accordo disciplina, ad esempio, anche i casi del cosiddetto *grooming*, ossia l'adescamento attraverso Internet. Anche se si tratta di comportamenti informatici e virtuali, essi configurano comunque dei veri e propri reati con effetti parimenti devastanti.

In più, data la natura sempre più transnazionale di tali reati e l'uso sempre maggiore delle nuove tecnologie, prima fra tutte Internet, le disposizioni dell'Accordo sono orientate a rafforzare la cooperazione tra i Paesi, soprattutto in termini investigativi. Non ci sono dubbi: la libertà di comunicazione è sacrosanta, ma nasce la necessità per il legislatore di predisporre mezzi di controllo a tutela dei più piccoli, per prevenire ed evitare che le innovazioni tecnologiche possano diventare lo strumento per la diffusione e l'espansione di crimini odiosi come la pedofilia. In questo lasciatemi ringraziare la polizia postale per la sua azione continua e determinante a bloccare i reati (anche solo quelli di apologia della pedofilia) commessi da coloro che usano la rete per disquisire tranquillamente di pedofilia. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Reputo questo un grazie doveroso.

La Camera dei deputati, che ha accolto le sostanziali modifiche al testo approvato dal Senato, ha a sua volta inserito ulteriori modifiche che – a nostro avviso – rendono comunque ancora più incisive le finalità e l'obiettivo cardine di questo provvedimento.

Chiedo alla Presidenza di poter lasciare agli atti le specifiche di dette modifiche.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GALLONE (*PdL*). Concludo, cari colleghi, affermando che questa è una bellissima pagina parlamentare – e non è la prima – sui temi dell'infanzia che quest'Aula e il Parlamento scrivono.

Finalmente il provvedimento in esame vede la conclusione del suo *iter* e, mentre ci accingiamo ad approvarlo, il mio auspicio è che, a partire dalla Convenzione di Lanzarote, si possa instaurare un patto sociale forte e coraggioso anche a livello internazionale, affinché la questione infanzia diventi un impegno, una sfida di tutti i Paesi per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Un pensiero va ai fatti della Siria. Stiamo seguendo anche il caso della bambina italiana portata in Siria dal padre siriano, mentre la sua mamma italiana è oggi qua disperata.

A nome di ogni vita innocente che potrà essere salvaguardata e salvata, ringrazio il Parlamento per l'impegnativo lavoro svolto, i relatori e i componenti delle Commissioni giustizia ed affari esteri. Ricordo inoltre il tenace lavoro svolto da tanti operatori che operano sul campo, quali la famiglia, la scuola, la polizia postale e le varie associazioni. C'è un mondo intorno che lavora e combatte per tutelare i nostri bambini.

Con estrema soddisfazione dichiaro quindi il voto favorevole del Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Ferrara*).

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*). (*Brusì*).

Comincerò a fare l'appello. Ci sono in quest'Aula senatori che non consentono a chi interviene di poter parlare. Siamo sempre in difficoltà, perché si deve interrompere chi parla.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:Apl-FLL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e IdV*).

Il provvedimento è stato approvato all'unanimità. È questo un fatto davvero positivo.

FRANCO Vittoria (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (*PD*). Signor Presidente, vorrei far presente ero presente in Aula e che non ho fatto in tempo a votare. Comunico quindi il mio voto positivo a favore del provvedimento appena approvato.

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, anch'io intervengo per segnalare che non sono riuscito a votare. Comunico quindi il voto favorevole al provvedimento testé approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri)

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale

(1112) MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale

(1904) PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (ore 11,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2769, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri; 840, 1112 e 1904.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo ai relatori, senatrice Allegrini e senatore Chiurazzi, se intendono integrarla.

ALLEGRINI, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge approvato con modifiche dalla Commissione giustizia ed oggi all'esame dell'Aula è volto a dare attuazione agli obblighi di cooperazione internazionale contratti dallo Stato italiano con l'adesione allo Statuto della Corte penale internazionale.

Si tratta di una iniziativa legislativa necessaria, atteso che lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia nel 1999, è entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Occorre sottolineare come il nostro Paese sia stato uno dei primi a ratificare lo Statuto. Tuttavia, il Parlamento, tenuto conto della complessità della materia, nel 1999 optò per una «ratifica» secca dello Statuto, rinviando ad un momento successivo la normativa necessaria ad adeguare l'ordinamento interno ai numerosi obblighi assunti.

Di qui il presente disegno di legge, con il quale si provvede a colmare una lacuna nei rapporti di cooperazione con la Corte; lacuna che, in concreto, non consente alla medesima Corte di esercitare la propria giurisdizione nei rapporti con l'Italia.

Similmente ad altri Paesi europei, quali Francia e Spagna, il provvedimento reca norme volte a dare attuazione all'obbligo di prestare assistenza alla Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per i reati di sua competenza, prevedendo (all'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in Commissione) le sole nuove fattispecie incriminatrici direttamente funzionali all'adempimento degli obblighi di cooperazione.

Alla luce di tale scelta, che potremmo definire di fondo, deve essere letta la decisione assunta dai vari firmatari di procedere al ritiro di tutte quelle proposte emendative volte ad introdurre nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato non strettamente funzionali all'adempimento degli obblighi di cooperazione. Si pensi ai reati di sterilizzazione forzata o di genocidio, per i quali si è ritenuto fosse necessario un maggiore approfondimento.

L'esigenza di un adattamento dell'ordinamento processuale nazionale deriva dal fatto che la Corte rappresenta un organo di amministrazione della giustizia internazionale preventivamente organizzata, destinato ad operare in modo permanente ed uniforme, con vocazione universale e con un'importante funzione deterrente preventiva nel dissuadere gli individui dal commettere i crimini contro l'umanità, di genocidio, di guerra e di aggressione.

Il meccanismo così istituito, che prevede rapporti di cooperazione di tipo verticale, è destinato ad incidere parzialmente sull'esercizio da parte degli Stati delle loro prerogative sovrane, in particolare sull'amministrazione della giustizia penale.

Il fatto che l'Italia non abbia a tutt'oggi ancora provveduto a predisporre norme necessarie a garantire la piena effettività della prima storica esperienza di giurisdizione sovranazionale sottopone il nostro Paese al rischio concreto ed attuale di diventare una possibile meta e zona di rifugio per crimini internazionali gravissimi, dal momento che nel caso di transito sul territorio del nostro Paese di criminali di guerra ricercati dalla Corte penale internazionale le nostre autorità non sarebbero oggi in grado di collaborare con la Corte dell'Aja.

Il 9 dicembre 1994 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite creò un apposito Comitato preparatorio con il compito di approfondire gli aspetti più controversi dei progetti precedenti e sviluppare i profili più complessi della codificazione dei crimini internazionali anche alla luce della istituzione durante gli anni 1993-1994 dei tribunali *ad hoc* per le questioni della ex Jugoslavia e del Ruanda.

Questa Commissione concluse i lavori nel 1996 e l'Assemblea delle Nazioni Unite, con risoluzione del 17 dicembre dello stesso anno, convocò a Roma, nella sede della FAO, una Conferenza diplomatica dei plenipotenziari degli Stati per l'istituzione della Corte penale internazionale.

I lavori si conclusero il 17 luglio 1998 con l'approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale (120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astenuti) e con la firma dell'atto finale aperto a tutte le 160 delegazioni partecipanti. Le successive 60 ratifiche consentirono il raggiungimento del *quorum* previsto all'articolo 126, quattro anni dopo la Conferenza di Roma, e quindi l'entrata in vigore dello Statuto il 1° luglio del 2002.

La Corte, che ha sede in realtà a pochi chilometri da L'Aja, nella cittadina di Voorburg, ha iniziato le proprie attività in forza della ratifica con un piccolo gruppo di quattro persone, detto *advanced team*. Attualmente la Corte è composta da un Ufficio di Presidenza che prevede un Presidente e due Vice Presidenti e diciotto giudici. Consta di Divisioni preliminari, Divisioni giudicanti e Divisioni d'appello, di un Ufficio del procuratore che si occupa delle indagini e di una cancelleria con responsabilità amministrative.

Inoltre, pur non essendo organo della Corte penale internazionale, l'Assemblea degli Stati parte (quelli che hanno ratificato lo Statuto di Roma) si riunisce per deliberare su questioni procedurali, per l'elezione dei giudici e del procuratore capo, per l'approvazione del *budget* e dei fondi.

Attualmente il vice presidente della Corte è il giudice italiano Cuno Tarfusser.

Nel rinviare alla relazione scritta allegata al testo A del disegno di legge darò brevemente conto dell'*iter* d'esame parlamentare di esso.

Il provvedimento, approvato quale testo unificato dall'altro ramo del Parlamento, giunge in Aula dopo un lungo esame in sede referente durato circa un anno, nel corso del quale la Commissione ha proceduto, con finalità istruttorie, anche allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

In particolare sono stati auditi il procuratore generale presso la Corte di cassazione, dottor Gianfranco Ciani, il vice presidente della Corte penale internazionale Tarfusser, il membro italiano uscente della stessa, professor Mauro Politi, nonché il dirigente del dipartimento degli affari giudiziari del Ministero della giustizia, dottor Eugenio Selvaggi, e l'Unione delle camere penali.

Per quanto concerne più in generale l'esame in sede referente, si deve osservare come la Commissione abbia accolto alcune significative proposte emendative volte, fra l'altro, al rafforzamento del ruolo del Ministro della giustizia, quale autorità centrale per la cooperazione con la Corte, e alla previsione di termini più rapidi per le varie fasi della procedura di consegna.

Particolarmente significativa è stata l'introduzione di un ulteriore articolo, il 10, con il quale si prevede l'estensione della sfera di applicabilità di una serie di delitti contro l'attività giudiziaria ai casi in cui tali reati

vengano commessi dinanzi alla Corte o davanti al Procuratore generale presso la medesima Corte.

Analoga importanza rivestono le modifiche apportate alla disciplina dell'accompagnamento coattivo e delle immunità temporanee, con le quali, similmente a quanto avviene nelle procedure di estradizione, si è ampliato l'ambito soggettivo delle norme attraverso l'estensione a tutti i soggetti elencati nell'articolo 133 del codice di rito (e quindi periti, testimoni, persone sottoposte all'esame del perito diverse dall'imputato, interpreti).

Per questo, in conclusione, ringrazio i senatori Caruso, Casson, Li Gotti, Della Monica e Perduca che hanno inteso collaborare con emendamenti importanti, approvati o ritirati per l'economia finale dei lavori, per giungere al testo che sottoponiamo all'approvazione dell'Aula. Questo ci ha consentito di migliorare, a nostro parere, il testo della Camera, affrontando e risolvendo anche il nodo centrale della cosiddetta doppia imputazione, cardine della cooperazione giudiziaria internazionale. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Chiurazzi.

CHIURAZZI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei aggiungere alla relazione, puntuale e dettagliata, della collega Allegrini due considerazioni.

La prima, di carattere generale, riguarda il ritardo con cui interveniamo sull'adeguamento della nostra normativa allo Statuto della Corte penale internazionale. Si tratta di un ritardo significativo perché le Nazioni Unite si sono mosse su questo fronte già nel 1998. È un ritardo particolarmente colpevole perché fu proprio l'Italia, a Roma, nel giugno del 1998 ad ospitare i plenipotenziari della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite che si occupò del tema e deliberò lo Statuto della Corte. Il Trattato, entrato in vigore già nel luglio 2002, il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dopo la data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Per la verità il Governo italiano, nell'ottobre 1998, si mosse tempestivamente, a distanza di pochissimi mesi, con un proprio disegno di legge di iniziativa del Ministero degli affari esteri; ma quando questo disegno di legge arrivò proprio al Senato, questo scelse di approvarne una prima parte e non approvare invece tutta la parte delegata ai decreti legislativi che contenevano le disposizioni necessarie per adottare l'ordinamento giuridico nostro nazionale ai principi e alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale. In altri termini, il Parlamento, tenuto conto della complessità della materia, scelse la cosiddetta via della ratifica secca, rinviando ad un momento successivo la normativa necessaria ad adeguare l'ordinamento interno ai numerosi obblighi assunti proprio con la medesima ratifica. Quindi, svolgiamo una dovuta azione legislativa, seppur in ritardo. Credo che anche questo motivo abbia spinto la Commissione a fare un buon lavoro, ma contenuto nei tempi.

Nel merito, accanto alle dettagliate note che ha introdotto la collega Allegrini, rispetto al testo della Camera mi preme sottolineare che il lavoro più significativo riguarda gli articoli 2 e 4. Con l'articolo 2 ci siamo «permessi» di riassorbire più poteri in capo al Ministero della giustizia e al suo ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale, precisando che spetta in via esclusiva al Ministro della giustizia il compito, appunto, di curare i rapporti di cooperazione. Conseguentemente, è il Ministero che deve dare seguito alle richieste di cooperazione e quindi spetta al Ministero ricevere le relative richieste. Questo ruolo centrale lo abbiamo rimarcato, e pensiamo di aver perfezionato una normativa, quale quella che ci è pervenuta dalla Camera, che prevedeva forme di consultazione e anche una distribuzione dei poteri su una gamma più vasta di soggetti istituzionali, ciò che a nostro parere avrebbe generato qualche confusione e non avrebbe consentito la celerità di esecuzione dei provvedimenti. Così abbiamo fatto con l'articolo 4, rimarcando cioè e concentrando le competenze giudiziarie sulla Corte di appello di Roma. Anche qui, un intervento opportuno, perché l'interlocuzione con un solo soggetto giudiziario, sia nelle competenze della Corte e naturalmente anche nelle competenze della Procura generale che risiede presso la Corte, ci è sembrata un'altra ragione di snellimento e di certezza delle procedure.

Questi sono due aspetti, che ci sembrano significativi e importanti, per i quali ci siamo differenziati dal lavoro fatto dalla Camera dei deputati. Per il resto, sono norme di dettaglio e approfondimento che abbiamo conseguito in un lavoro meticoloso fatto, al quale, come ha riferito la senatrice Allegrini, hanno concorso anche personalità esterne che si occupano della materia e che su ogni specifico articolo sul quale la Commissione ha ritenuto di operare un approfondimento hanno dato il loro contributo. Ci auguriamo che questa impostazione non venga sovvertita dalla Camera dei deputati, perché possa entrare in vigore appena passato il vaglio dell'altro ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Adragna. Ne ha facoltà.

ADRAGNA (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel decimo anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, credo debba essere un imperativo di questa legislatura provvedere all'adattamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali di cooperazione posti dallo Statuto della Corte dell'Aja.

Questa è la prima giurisdizione permanente della storia umana volta a prevenire e contrastare i crimini più gravi che ledono la comunità internazionale nel suo insieme: il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.

La Corte penale internazionale è già intervenuta con il suo operato in ben sette conflitti armati nel continente africano: dai conflitti dimenticati

del Congo e dell'Uganda, teatro di riduzione in schiavitù di decine di migliaia di bambini soldati e bambine e donne sfruttate alle violenze *post-elettorali* in Kenya, dagli atti di violenza contro le donne e gli stupri di massa nella Repubblica Centrafricana per arrivare alle atrocità delle repressioni in Darfur, Sudan e, non da ultimo, in Libia, fino ai più recenti eventi sanguinari della guerra civile in Costa d'Avorio. Di fronte a questi crimini, il procuratore della Corte ha aperto indagini ed esercitato l'azione penale contro comandanti militari e capi di milizie e addirittura Capi di Stato, che in altre stagioni storiche avrebbero goduto della più assoluta ed inaccettabile impunità.

Adesso non è più così. Le barbarie di secoli di saccheggi e razzie, di uccisioni di massa e tortura non è più accettabile: non più in questa nuova era della giustizia internazionale, fondata sul diritto internazionale penale e inaugurata – questo è il punto – proprio qui a Roma il 17 luglio 1998, con l'adozione dello Statuto della Corte, che è entrato in vigore appunto dieci anni fa.

Oggi il sistema dello Statuto di Roma può contare sulla partecipazione di ben 121 Stati, 75 dei quali hanno aderito al regime pattizio della Corte anche grazie al protagonismo politico della più grande rete di parlamentari a livello mondiale, i *Parliamentarians for Global Action* (PGA), i cui componenti hanno giocato un ruolo essenziale nei procedimenti di ratifica di ben 75 Stati parte.

Ebbene, il 10 e l'11 dicembre 2012 i membri del PGA organizzeranno a Roma, ospitati dalla Camera dei deputati e dal Senato, il più grande avvenimento internazionale a celebrazione di questo importante decennale: la settima sessione dell'Assemblea parlamentare consultiva sulla Corte penale internazionale e lo Stato di diritto, che vedrà la partecipazione di tutte le più alte autorità della giustizia internazionale e del sistema ONU sulla tutela dei diritti umani, nonché di alcune tra le più alte cariche istituzionali della nostra Repubblica.

Signor Presidente, il Senato sta facendo la sua parte, offrendo con uno sforzo congiunto con la Camera il proprio supporto logistico, e non solo, alla realizzazione di questo progetto di alto contenuto civile e scientifico.

Con la legge di adattamento allo Statuto di Roma che oggi discutiamo, a cui speriamo seguano prontamente le deliberazioni conclusive della Camera, l'Italia sarà finalmente pronta a cooperare pienamente con la Corte dell'Aja nell'arresto dei sospetti criminali, nel congelamento e nell'eventuale confisca dei loro beni, nell'assistenza alle vittime e ai testimoni e in qualsiasi altro settore di collaborazione con la giustizia internazionale.

Concludendo, chiedo ai colleghi di tutti i Gruppi parlamentari di non far mancare – e certamente non mancherà – il loro voto a favore di questo provvedimento, che lascia in eredità alle generazioni future l'impegno di questa legislatura e della nostra istituzione nel mettere fine all'impunità per le atrocità più gravi che mettono purtroppo ancora in pericolo la pace e la sicurezza dell'umanità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

* DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, interverrò brevemente poiché il Gruppo del Partito Democratico in Commissione giustizia è impegnato attraverso due suoi rappresentanti, uno come relatore e l'altro che svolgerà la dichiarazione di voto finale, ed è anche il Vice Presidente del Gruppo, nella materia oggi in esame.

Il testo riguarda le norme di adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e, tralasciando la parte relativa al diritto penale sostanziale, considera gli aspetti procedurali relativi al rapporto tra la giurisdizione italiana e quella della Corte. Esso si occupa di normare la cooperazione giudiziaria e l'esecuzione interna dei provvedimenti del tribunale internazionale. Quindi, nello specifico, il provvedimento disciplina la procedura di consegna alla Corte penale internazionale di persone presenti sul territorio italiano, a seguito di mandato di arresto ovvero di sentenza della Corte di condanna a pena detentiva, intervenendo anche in materia di esecuzione delle pene pecuniarie e sulla procedura applicabile nel caso l'Italia sia individuata dalla Corte internazionale come Stato di espiazione di una pena detentiva.

Per l'Italia l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una normativa di adeguamento è divenuta ancora più stringente quando si è aggravata la situazione in Libia e sono stati emessi contestuali mandati di arresto richiesti dal procuratore Luis Moreno-Ocampo. Naturalmente, in assenza delle necessarie disposizioni legislative, la capacità dell'Italia di corrispondere ad eventuali richieste di collaborazione da parte della Corte risulta potenzialmente problematica.

Lo Statuto della Corte penale internazionale, approvato a Roma il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, è stato ratificato da 121 Stati. L'Italia ha provveduto alla ratifica con la legge n. 232 del 1999 e ha fortemente sostenuto la Corte sin dall'inizio dei negoziati che hanno portato allo Statuto di Roma. Questo sostegno, come ha messo in luce anche il ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata, rimane inalterato e senza riserve. Una Corte penale internazionale permanente, oltre a avere una funzione chiaramente punitiva, svolge sicuramente un'azione deterrente contro il ripetersi di atrocità e fornisce un contributo importante alla pace e alla sicurezza internazionale. Con la Corte penale internazionale, quindi, alla cultura dell'impunità per crimini come il genocidio, i crimini di guerra e contro l'umanità si è sostituita quella della libertà individuale per atti che offendono il genere umano.

Detto ciò, Presidente, tenuto conto che stiamo facendo una corsa molto importante contro il tempo per la tutela dei diritti umani in cui il Senato si è reso protagonista (e mi sembra sia stato del tutto evidente in questi giorni con l'approvazione del Protocollo facoltativo contro la tortura, la calendarizzazione del disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura, la ratifica della Convenzione di Lanzarote e ora il disegno di

legge per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale), ritengo dobbiamo apportare le dovute correzioni o modifiche al testo della Camera, che sono state condivise e tra l'altro elaborate dall'intera Commissione dopo l'audizione di esperti nel settore e del procuratore della Corte penale internazionale Tarfusser, e fare di tutto per favorire l'approvazione del testo nel più breve tempo possibile. Sotto questo profilo, ritenendo importantissimo che questa legislatura concluda tale operazione, penso sia importante dare un segnale, almeno da parte del Partito Democratico; pertanto annuncio il ritiro non solo dell'ordine del giorno a mia firma ma di tutti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, in maniera da favorire la procedura che consente all'Italia di adeguarsi allo Statuto della Corte penale internazionale. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo intervento normativo che ci apprestiamo ad esaminare è volto a dare attuazione alla cooperazione internazionale. Lo Statuto della Corte penale venne adottato a Roma il 17 luglio 1998 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002, dopo essere stato ratificato il 12 luglio 1999. All'epoca il Parlamento ritenne di procedere alla ratifica secca dello Statuto, senza l'adeguamento della normativa.

Lo Statuto, che noi abbiamo già ratificato, precostituisce un giudice naturale permanente con giurisdizione tendenzialmente universale di tipo complementare, destinata ad attivarsi allorquando la giurisdizione degli Stati non può o non vuole entrare in gioco, e ciò solo per i crimini contro l'umanità, che creano allarme nella comunità internazionale, offendendo il senso di umanità e mettendo a rischio la pace e la sicurezza internazionale.

Va considerato che la Corte penale internazionale non ha una propria polizia giudiziaria, né una propria struttura carceraria, sicché la collaborazione degli Stati è indispensabile per il suo funzionamento, perché la Corte, pur avendo una propria sede, non potrebbe decidere di esercitare la giurisdizione nel territorio di uno degli Stati. Per questo è necessario questo adempimento, perché aver ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale senza offrire poi collaborazione, con gli strumenti necessari per l'adeguamento interno, sarebbe stato e avrebbe continuato ad essere un grave pregiudizio.

Proprio per questo motivo, nel giugno 2008 il Gruppo dell'Italia dei Valori presentò il disegno di legge n. 840 che è ora confluito nel provvedimento in esame. Quel disegno di legge, che aveva un contenuto più ampio di quello attuale, era frutto di uno studio approfondito fatto prevalentemente con l'ufficio legislativo del Ministro della giustizia nella scorsa legislatura.

Il provvedimento oggi in esame non risponde a tutte le esigenze e sarebbe stato da implementare – il nostro disegno di legge, lo ripeto,

aveva un contenuto più ampio – ma quelle integrazioni potranno farsi. Dobbiamo però intanto procedere celermente e, proprio in questo spirito, come Gruppo dell'Italia dei Valori, ritireremo tutti gli emendamenti che noi abbiamo presentato, anche per un rispetto del lavoro fatto per il disegno di legge originario – in buona parte confluito in questo – oltre che per dire come volevamo completare il provvedimento che ci apprestiamo oggi a votare.

In un secondo tempo dovremo sicuramente procedere a quelle integrazioni che oggi riteniamo soltanto di segnalare, ma su cui non chiediamo che venga svolta una discussione, in quanto questo provvedimento, così com'è, è già un notevole passo avanti. Speriamo di poter camminare celermente. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, anch'io inizio con l'annuncio del ritiro di tutti gli emendamenti a mia prima firma, ma non dell'ordine del giorno G2, che poi illustrerò, a prima firma della senatrice Bonino, perché abbiamo ascoltato in discussione generale molto di quanto ci ha portato qui. Credo che da oggi, con la speranza che alla Camera, come auspicato anche da tutti gli altri che sono intervenuti stamani, si arrivi celermente alla conclusione di questa vicenda, si debba cominciare a guardare avanti.

Lo ricordava il collega Adragna nel suo ottimo intervento. Tra i crimini di competenza della Corte penale internazionale c'è, o meglio, ci sarà, anche quello dell'aggressione. Alla Conferenza di Kampala, in Uganda, tenutasi due anni fa, di revisione dello Statuto, è stato adottato un emendamento che ha creato questa nuova fattispecie di crimine, dopo anni e anni di elaborazione, alla quale l'Italia ha dato un contributo fondamentale fin dagli inizi degli anni '90, quando la commissione di diritto internazionale presentò la bozza di Statuto all'Assemblea generale di New York e avviò quel percorso che, nel giro di pochi anni, ci portò fortunatamente ad avere a Roma, nel 1998, la Conferenza diplomatica che adottò quello Statuto.

Occorre quindi iniziare da qui a prendere in considerazione quali siano i nuovi sviluppi e quale sia l'ampliamento della competenza dello Statuto di Roma. Non c'è soltanto quello relativo al crimine di aggressione, ma c'è anche quello relativo alle armi illegali, che oggi sono considerate tali dal diritto umanitario internazionale per i conflitti internazionali e che la Corte vuole rendere fuorilegge anche per i conflitti armati interni.

Credo che sul punto l'Italia, proprio perché siamo all'inizio di questa nuova fase – l'emendamento sull'aggressione è stato ratificato esclusivamente dal Liechtenstein, mentre invece quello sull'illegalità delle armi chimiche è stato ratificato sempre dal Liechtenstein e da San Marino – debba porsi all'avanguardia. Avanguardia che l'Italia ha praticato negli ultimi vent'anni sicuramente dal punto di vista governativo, ma altrettanto

sicuramente dal punto di vista non governativo. L'ordine del giorno presentato dalla delegazione radicale, a prima firma Bonino, vuole marcare questa attività politica, che proprio in Emma Bonino ha visto, fin dal 1993-1994, una *leadership* conclamata e che poi ha visto, sempre nella persona di Emma Bonino, portare l'Unione europea, durante la Conferenza diplomatica, all'avanguardia di quel movimento che voleva la creazione della Corte, ma soprattutto all'avanguardia del negoziato finale che riuscì a mettere insieme 120 voti su un documento negoziato serratamente per cinque settimane.

Il Partito Radicale e associazioni ad esso vicine, come «Non c'è pace senza giustizia», hanno dedicato anni e anni e buona parte delle proprie risorse economiche, finanziarie e umane affinché si arrivasse, non soltanto all'adozione del documento, ma anche, e celermente, alla ratifica da parte di 60 Stati, al fine di far entrare in vigore questo Trattato. Ebbene, adesso il Trattato lo abbiamo.

Altrettanto abbiamo consentito alla comunità internazionale di avviare un nuovo tipo di politica per la guerra, o comunque per i conflitti, nel senso cioè di utilizzare il diritto penale internazionale come, da una parte, un'arma deterrente e, dall'altra, come la miglior risposta al conflitto armato interno.

Come è stato ricordato, è una giurisdizione complementare che entra in funzione esclusivamente quando uno Stato non può o non vuole perseguire i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il genocidio. Ebbene, esiste una clausola all'interno del Trattato di Roma che consente al Consiglio di Sicurezza, l'organo esecutivo della comunità internazionale, di riferire all'ufficio del procuratore un caso relativo o a un Paese che non riconosce la giurisdizione o che vede, tra i colpevoli presunti e le vittime, cittadini invece di Stati che lo riconoscono.

Per quanto riguarda il Sudan, in particolare il Darfur, e per quanto riguarda la Libia, il Consiglio di Sicurezza ha ritenuto opportuno declinare il principio della responsabilità di proteggere, articolato dal 2005 in poi in seno alle Nazioni Unite, chiedendo che il procuratore dell'Aia avviasse delle indagini per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi in Sudan, e poi in Libia.

Io credo che adesso ci si debba porre anche il problema di dare seguito a tali decisioni. Infatti, purtroppo, il caso del Sudan rimane bloccato per una serie di problemi dettati dall'impossibilità di svolgere indagini a tutto campo in un Paese dove comunque il presunto criminale è anche Capo di Stato, e quindi non concede visti e blocca la possibilità di agire liberamente sul territorio agli investigatori della Corte penale internazionale. Per quanto riguarda il caso della Libia, due dei tre imputati superstiti alla fase finale del cambiamento di regime libico sono oggi prigionieri dell'attuale regime senza che si possa stabilire se si trovano in mano a coloro che ritengono che il Consiglio nazionale transitorio sia il legittimo legale rappresentante alle Nazioni Unite del popolo libico o invece, come è più probabile, in mano a bande presenti e attive nel sud del Paese. Si tratta di due persone che devono essere poste di fronte alle loro respon-

sabilità penali individuali e che devono rispondere di imputazioni quali crimini contro l'umanità e crimini di guerra davanti ad un tribunale che sia capace di occuparsene dal punto di vista della giustizia, grazie al fatto di non essere direttamente implicato nel contesto in cui tali crimini sono stati messi in opera, e soprattutto in un contesto legale in cui il diritto alla difesa deve essere preso in considerazione con i più alti *standard* che ormai la comunità internazionale si è data.

La Libia – e purtroppo l'Italia, insieme a molti altri *partner* europei, ha ritenuto che quanto detto da Tripoli corrispondesse a verità – ha deciso di non trasferire all'Aia né Saif Al-Islam, il figlio di Gheddafi, né Al Senoussi, il capo dei Servizi segreti libici, perché ritiene di essere pronta a processarli entrambi a casa propria, e anzi è desiderosa di farlo, perché li ritiene responsabili non soltanto dei crimini imputati dalla Corte penale ma anche di molti altri crimini accaduti negli ultimi vent'anni.

Noi sappiamo, da una parte, che la Libia è un Paese in fase di ricostruzione e quindi non ha tutti gli strumenti necessari per poter fare questo tipo di processo e, dall'altra, che la competenza della Corte è ben circoscritta, non soltanto nello specifico dei crimini che possono essere perseguiti, ma temporalmente, all'inizio degli anni 2000 (il 2002 in modo particolare). Occorrerà quindi rivedere tale decisione e fare pressione perché i due vengano trasferiti all'Aia.

La Corte, come detto, è quindi uno strumento a disposizione della comunità internazionale. Lo ricordava poco fa il senatore Adragna, che voglio ringraziare in modo particolare, anche a nome del dottor Donat-Cattin (che coordina l'attività dei *Parliamentarians for Global Action* qui in Italia e che assiste oggi al nostro dibattito), per la sua generosità e anche per aver colto l'opportunità politica, per il nostro Paese, di ospitare una conferenza internazionale il 10 e l'11 dicembre prossimo.

La Corte, ormai, è uno strumento di politica giudiziaria internazionale *super partes*, e mai, ad oggi, è stata utilizzata per fini politici, cosa che invece ci siamo sentiti dire molte volte, negli anni in cui si era nella fase definitiva dell'adozione dello Statuto, in particolare dagli amici e alleati americani. Io spero che nelle prossime settimane, conclusasi la campagna elettorale negli Stati Uniti, chiunque vinca le elezioni – per quanto mi riguarda, spero vinca chi già governa da quattro anni negli Stati Uniti – si possa assistere ad un cambiamento di politica e di atteggiamento da parte degli USA nei confronti della Corte penale internazionale, perché senza il loro apporto, in effetti, l'efficacia e l'efficienza della Corte stessa non sarebbe al 100 per cento.

Torno brevemente, e concludo, alle richieste che con il nostro ordine del giorno sottoponiamo al Governo italiano.

Innanzitutto, chiediamo che continui la propria opera di sostegno della Corte (infatti, malgrado la crisi economica e finanziaria, l'Italia è riuscita, caso raro, devo dire, relativamente alla propria presenza a livello delle istituzioni internazionali, a mantenere il finanziamento alla Corte penale internazionale) e prenda in considerazione in via prioritaria il riconoscimento dell'ampliamento della giurisdizione della Corte penale interna-

zionale, come dicevo prima, tanto al crimine di aggressione quanto all'uso di armi proibite in conflitti non internazionali, ratificando i due emendamenti.

Infine, chiediamo al Governo di attivarsi, come ha già fatto all'inizio degli anni '90, affinché tutti gli Stati membri dell'Unione europea continuino a sostenere la Corte e facciano propri quanto prima questi due emendamenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, gentile Sottosegretario, colleghi senatori, credo sia importante premettere (è stato fatto anche negli interventi che mi hanno preceduto) di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della Corte penale internazionale, un tribunale chiamato a giudicare i responsabili di crimini particolarmente efferati che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. È un organo giudiziario a carattere permanente con sede all'Aja; è composta da 18 giudici eletti per un mandato di nove anni dall'Assemblea degli Stati membri. Il personale della Corte si compone di circa 700 persone, originarie di 90 Paesi. Sono 15 i casi aperti dalla Corte, per 6 dei quali è stato avviato il processo.

Mi permetto di fare una precisazione all'indirizzo della senatrice Della Monica, che non vedo qui in Aula e che ha riferito dell'approvazione da parte della Camera del giugno scorso: stiamo invece facendo riferimento al giugno 2011. Oggi lo scopo del mio intervento in discussione generale è quello di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti oscuri del provvedimento in esame affinché, rivedendo il nostro ruolo all'interno del Parlamento, si possano magari considerare sotto un'altra luce le proposte presentate. Oggi quindi solleverò dei dubbi e proporrò degli spunti di riflessione che motivano anche il fatto che abbiamo presentato una serie di emendamenti, la maggior parte dei quali soppressivi che – lo anticipo – non intendiamo ritirare, ma portare avanti proprio perché rappresentano l'occasione per svolgere un confronto ed un dibattito in Aula.

Preannuncio, inoltre, che il nostro sarà un voto di astensione perché consideriamo concettualmente corretto (ho ricordato all'inizio del mio intervento la definizione delle Corte penale internazionale) perseguire in maniera forte i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e quelli di aggressione (non vedo come si possa essere contrari). Su questo credo siamo tutti d'accordo. Farò quindi una rapida disamina delle questioni che voglio porre alla vostra attenzione.

Ricordo che il 1° luglio scorso è ricorso il 10° anniversario della Corte penale internazionale, il cui Statuto è stato stipulato a Roma nel 1998 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002. Quindi, poco più di dieci anni fa.

Lo Statuto di Roma – come ha ricordato anche il collega Adragna – è stato ratificato da 121 Stati, quindi da una larga parte della comunità in-

ternazionale. Però 32 Stati lo hanno solo firmato ma non ratificato; 41 addirittura non lo hanno neanche firmato. Israele e gli Stati Uniti, dopo aver firmato lo Statuto, hanno dichiarato che non lo avrebbero ratificato vanificando quindi, di fatto, i pochi effetti che il diritto internazionale riconosce alla firma di un trattato.

Le preoccupazioni espresse da alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, la Cina ed Israele, sono legate al timore che questi organismi possano essere condizionati nelle decisioni e nel promuovere eventuali azioni da aspetti politici che mai dovrebbero interferire con la giustizia anche a livello internazionale.

A tal proposito, ricordo che gli Stati Uniti il 2 agosto 2002 hanno adottato l'*American Service-Members'Protection Act* (ASPA), una legge federale che precisa in maniera molto chiara il divieto di fornire aiuti militari agli Stati che ratificano lo Statuto. Si tratta di un'azione molto importante e decisa da parte degli Stati Uniti, e ribadisco che deve essere fatta una meditazione anche da parte nostra.

Analizziamo ora i dieci anni di attività della Corte: ha pronunciato una sola sentenza, condannando il congolese Thomas Lubanga – in fondo un pesce piccolo – per l'arruolamento di bambini soldato.

A fronte di una scarsa produttività, i costi della Corte non sono di poco conto. Ricordo che il bilancio annuale è di oltre 140 milioni di dollari, necessari per far fronte alle attività della Corte e per pagare gli stipendi al personale amministrativo ed ai giudici, per un totale di 766 persone. Finora, dalla sua creazione, la Corte ha speso oltre 900 milioni di dollari. Jon Silverman, professore di media e giustizia penale all'università di Bedfordshire, ha pubblicato su «*BBC News Magazine*» un articolo dal titolo provocatorio: «Dieci anni, 900 milioni di dollari, un solo verdetto: la Corte penale internazionale costa troppo?».

Il senatore Perduca poc'anzi ha parlato del sostegno economico fornito dal nostro Paese alla Corte. Io non ho trovato il dato, ma mi piacerebbe sapere, in un momento di *spending review*, quale sia realmente il costo dell'Italia per sostenere la Corte penale internazionale.

Inoltre, da più parti si sostiene che la Corte realizzerebbe un sistema discriminatorio, in quanto il processo dinanzi alla Corte è possibile solo nei confronti di cittadini di Stati membri della Corte stessa oppure, se il crimine è stato commesso sul loro territorio, anche di cittadini di Stati che non facciano parte dello Statuto di Roma.

Occorre il deferimento alla Corte penale internazionale da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza (Cina, Federazione Russa e Stati Uniti) non hanno ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale e sarebbero pronti a porre il veto impedendo il deferimento alla Corte non solo quando loro cittadini siano coinvolti, ma anche quando cittadini di loro «clienti» abbiano commesso un crimine.

Il risultato, quindi, è altamente discriminatorio. Gli Stati Uniti hanno stipulato accordi di eccezione con un numero di Stati membri dello Sta-

tuto di Roma, che si sono impegnati a non consegnare alla Corte personale americano, quantunque il crimine sia stato commesso sul loro territorio.

Sottolineo che al coro unanime delle celebrazioni per il decimo anniversario della Corte penale internazionale non poteva mancare il ministro degli affari esteri italiano Giulio Terzi. Tra l'altro (cito un dato che non ho nella sua consistenza numerica), sembra che l'Italia sia uno dei Paesi che contribuiscono maggiormente, insieme a Germania, Giappone e Regno Unito, ai costi della Corte, anche se di fatto non ha ancora provveduto ad una completa attuazione dello Statuto di Roma nell'ordinamento interno. Ricordo che manca ancora una legge di adeguamento. I tentativi si sono susseguiti nelle varie legislature, e attualmente mi risulta che un disegno di legge per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale sia stato approvato dalla Camera dei deputati, ma sia ancora fermo in Senato.

In conclusione, credo vada ripensato il sistema. In questi anni la giustizia penale internazionale è sicuramente progredita. I risultati migliori si sono avuti sotto il profilo di una più precisa definizione dei crimini internazionali (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio). Il problema principale resta non tanto la definizione dei crimini, quanto la loro repressione. Di fronte al proliferare di tribunali penali internazionali (universali, *ad hoc*, ibridi), il sistema repressivo deve essere attentamente ripensato, tenendo presente che le caratteristiche della comunità internazionale sono profondamente diverse da quelle delle comunità statali e che è inconcepibile una Corte penale universale che rompa lo schermo delle sovranità statali (anche in questo caso si parla di un'ulteriore cessione di sovranità) senza che sia operata una rivoluzione nel sistema mondiale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavaglia Mariapia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signor Presidente, mi ripeterò, ma è una soddisfazione per chi si è sempre interessato di diritto internazionale e umanitario e di attività umanitarie nelle situazioni più drammatiche del mondo poter intervenire, sia pure brevemente, per dire che questo nostro Senato, tra ieri e oggi, sta completando un ciclo di norme che onorano la storia, l'antropologia, la cultura del nostro Paese: di questo Paese che è inserito in un'Europa che ha ricavato dalla filosofia antica, dalla cultura religiosa ebraica, dal diritto romano convincimenti relativi al fatto che il diritto, anche quando è imperfetto perché è nelle mani applicative degli uomini, è il bene più prezioso per far sentire gli uomini tutti ugualmente degni. Non a caso, Roma ha visto i lavori che hanno concluso un lungo periodo di gestazione di un tribunale che potesse potenzialmente essere universale per fare in modo che esistesse non solo la repressione, collega Mura, ma anche la prevenzione, visto che esiste adesso un tribunale che può intervenire qualora nessun altro intervenga.

Non intendo aprire qui nessuna parentesi, ma avremmo preferito che gli Stati Uniti (che qualche volta hanno motivo di ritenere che verso di loro e verso il popolo americano si esercitino azioni non degne del diritto internazionale), che in realtà sono una grande democrazia che poi a casa, nella giurisdizione domestica sanno esercitare il diritto, signor Presidente, fossero nella famiglia di coloro che hanno accettato la Convenzione e che poi – come stiamo facendo noi – vi avessero adeguato l'ordinamento.

Questo tribunale attua una vicenda che ha una bella storia. L'umanità, che riesce ad essere così feroce perché qualche volta applica la tortura, ha messo i limiti perfino alle guerre. Esiste il diritto bellico o – meglio definito – il diritto internazionale umanitario. Però, dal momento che *nullum crimen e nulla poena* si dà senza la norma, ecco che con questo tribunale abbiamo dato visibilità a come si realizza una sanzione di un crimine contro la dignità della persona. Esso infatti può intervenire sui singoli, oltre che sui gruppi. Per le persone di quest'Aula che hanno approfondito e studiato l'argomento, si può dire che è dalla guerra di secessione americana che si era cominciato a pensare che ci sarebbe voluto un tribunale contro i crimini anche durante le guerre.

Ebbene, questo tribunale c'è, ma noi non avevamo ancora adeguato il nostro ordinamento, perché siamo un Paese che può completare la giurisdizione della Corte penale internazionale. È senza polizia giudiziaria, senza carceri; può darsi che i 18 membri abbiano anche 700 persone che lavorano, di quasi tutti i Paesi del mondo – 90 nazionalità – e non credo quindi che il costo sia il criterio per misurare. Il costo della dignità di un uomo solo dimostra che l'umanità rinuncia alla sua capacità di essere diversa dalla belluinità.

Anche un libro importante che vorremmo onorare, perché ogni volta che viene calunniato porta violenze, come il Corano, racconta che salvare un uomo solo è come salvare l'intera umanità. Noi di questo ci stiamo preoccupando.

I tribunali precedenti erano *ad hoc*, ed erano i tribunali dei vincitori. Questo sta dimostrando la terzietà, ed è il motivo per cui confidiamo che, entro qualche breve anno, anche i Paesi che non hanno sottoscritto possano ravvedersi.

L'Italia ha avuto il primo presidente di questa Corte: era stato il presidente del tribunale per la ex Jugoslavia, Antonio Cassese. Desidero portare dentro questa mia breve testimonianza uno dei suoi pensieri: «Un giorno cupo e piovoso, un cavaliere scorse un piccolo passero che stava in mezzo alla strada sdraiato sul dorso. »Che fai con i piedini in aria?«, chiese il cavaliere. »Ho sentito dire oggi che crollerà la volta del cielo«, rispose l'uccellino. Il cavaliere rise e disse: »Suppongo che pensi di reggere la volta del cielo con le tue gambette«. »Ognuno fa quel che può«, rispose il piccolo passero».

Ogni Paese sta facendo quello che può, e penso che il nostro stia facendo non solo quello che può, ma anche quello in cui crede. Ci abbiamo messo tanto tempo, purtroppo. Dal 1998 al 1999, per ratificare, siamo stati effettivamente tempestivi. Poi però, fino a quando non sono arrivate le 60

firme necessarie dei vari Paesi, la Corte non è entrata in vigore. Dal 1° luglio 2002 è in vigore, e abbiamo celebrato – collega Mura, ripeto, celebrato – con soddisfazione il suo decennale. Adesso siamo a 13 anni.

Che cosa voglio dire, Presidente? La nostra seduta odierna completa quanto ieri abbiamo fatto, ossia il riconoscimento e l’inserimento nel nostro ordinamento penale del reato di tortura. È questo un adeguamento. Ho sentito che i colleghi ritireranno alcuni emendamenti. Si tratta di un atto importante.

In tal modo concludiamo anche questa vicenda importante dal carattere pedagogico, Presidente. Sarebbe bello poter dire che il nostro Paese crede che un pacchetto di norme non solo attribuisce veridicità dal punto di vista giuridico, ma migliora anche la qualità umana delle sue relazioni. Hans Kelsen ha osato affermare che il tribunale internazionale penale, anche attraverso la sua capacità di prevenzione, riesce ad essere uno strumento per favorire la pace. Non siamo così convinti che esso sia un disincentivo per chi è violento, ma si sa che da un certo momento in poi si potrà essere giudicati, e il giudizio diventa esso stesso un fatto pedagogico e preventivo.

Sarebbe stato bello, signor Presidente, colleghi, aver potuto fare delle integrazioni con alcuni reati. Ricordo un reato tremendo che ha colpito le donne. Tra l’altro, domani parleremo della violenza sulle donne. In Kosovo avvenne uno stupro etnico. Nelle guerre esiste ed è sempre esistito questo tremendo reato che viola la persona nella sua intimità, e purtroppo si sa. Ma lo stupro etnico, per distruggere una intera popolazione nella sua storia futura, perché si disprezza il suo passato, è di una gravità incredibile. Purtroppo è un adeguamento.

Chissà se con questo nostro dibattito, come anche – per esempio – con un emendamento del collega Carofiglio, che sarà ritirato, che parla della sterilizzazione, rimarrà agli atti che avremmo voluto anche riportare nell’ambito della sanzione reati nuovi. È incredibile. Il diritto internazionale umanitario incontra continue nuove fattispecie, e siamo capaci anche di fare norme che le sanzionino. Ricorderete, colleghi, che perfino le suore di un convento hanno subito la violazione di cui stiamo parlando. Ricordo con commozione che un grande papa, Giovanni Paolo II, chiese loro di non abortire, e dico questo per evidenziare come la dignità della persona venga prima. Se viene prima, riusciamo a dire un sì convinto anche a norme parziali.

È evidente che il veto presso il Consiglio di Sicurezza rende tristi coloro che credono davvero nell’efficacia della Corte. Intanto, però, Presidente e colleghi, l’abbiamo, sosteniamola e divulghiamone l’esistenza, per rendere migliori anche le generazioni future. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Valentino*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Allegrini.

ALLEGRI, *relatrice*. Signor Presidente, il relatore Chiurazzi ed io non intendiamo intervenire in replica. Tuttavia, chiediamo di poter rin-

viare l'illustrazione e la votazione degli emendamenti alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GULLO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo non intende replicare.

PRESIDENTE. Rinvio quindi alla seduta pomeridiana di oggi il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo, con la lettura dei pareri della 5^a Commissione permanente.

Sulla situazione occupazionale nella base NATO di Camp Darby

FILIPPI Marco (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (*PD*). Signor Presidente, la crisi finanziaria attualmente in corso sta producendo, anche negli Stati Uniti, effetti considerevoli sulla gestione della spesa pubblica.

Tagli significativi infatti sono stati previsti al *budget* del Dipartimento della difesa statunitense, per diverse centinaia di miliardi di dollari, nei prossimi 10 anni, come ha annunciato da tempo, direttamente, il presidente Obama.

Gli effetti di questo stato di cose produrranno, inevitabilmente, conseguenze anche nel nostro Paese per ciò che concerne le basi militari statunitensi presenti in Italia.

Al riguardo, giova ricordarlo, nel nostro Paese sono impiegati, nelle basi americane, circa 30.000 statunitensi tra civili e militari e poco meno di 5.000 nostri concittadini.

Per quanto riguarda la sede della base di Camp Darby, tra Livorno e Pisa, i tagli di *budget* porteranno alla riduzione di circa 10 militari e 40 civili statunitensi e di circa 67 posizioni italiane, quasi tutte attualmente occupate da validi lavoratori italiani che perderanno il loro lavoro.

Trattati internazionali e leggi della nostra Repubblica prevedono il riassorbimento di questo personale nei ruoli organici dello Stato e, più recentemente, anche in quelli delle Regioni e degli enti locali e, in assenza di questa disponibilità, la possibilità di estendere gli specifici strumenti di cassa integrazione previsti dalla nostra legislazione.

Nonostante queste previsioni di tagli fossero state da tempo ampiamente annunciate dal Governo degli Stati Uniti e rappresentate con largo anticipo da parte dei vertici militari di stanza nel nostro Paese, dobbiamo constatare che niente è avvenuto delle azioni che in queste circostanze vengono auspiccate e che sono previste.

Sorprende in questo senso che nessuna disponibilità sia stata manifestata da parte dell'Amministrazione americana a concedere ai lavoratori gli strumenti di cassa integrazione e che addirittura nell'anno in corso siano state effettuate assunzioni a tempo determinato per analoghe mansioni che potevano essere agevolmente ricoperte dagli stessi dipendenti con corsi di riqualificazione.

Perfino lo stretto contatto con i sindacati di riferimento è venuto meno e l'avvalimento delle procedure previste a norma di legge per identificare quali lavoratori saranno interessati da questo ridimensionamento non sembra sia stato ancora oggetto di alcun confronto istituzionale.

Il termine di decorrenza dei provvedimenti di licenziamento è previsto entro il 30 settembre: data l'imminenza di tale scadenza mi permetto di sollecitare un tempestivo interessamento da parte di codesta Presidenza presso l'ambasciata americana in Italia, e così pure verso il nostro Governo, al fine di una pronta «presa in carico» di una situazione che riguarda 67 famiglie che a partire dal prossimo mese si troveranno nelle condizioni di non poter percepire più alcuna fonte di reddito.

PRESIDENTE. Senatore Filippi, essendo della stessa Regione, ricordo di Camp Darby da giovane e in altre fasi, da presidente della Regione Toscana; è la prima volta che viene affrontata la questione dal punto di vista di una situazione occupazionale che si sta verificando.

Rispetto alle considerazioni da lei svolte, lo strano è che, nel risparmio legittimo sulla Difesa che l'Amministrazione americana sta effettuando, non si sia provato ad utilizzare le leggi che in questo Paese ci sono, diverse da quelle degli Stati Uniti, rispetto alla cassa integrazione o alla possibilità di riutilizzare concorsi e personale non più utile in altri settori.

La Presidenza, rispetto alla sua richiesta, può attivarsi presso il Governo e chiedere ad esso di far presente la situazione e di interessarsi presso l'ambasciata americana, anche d'intesa con le iniziative che la Regione Toscana sta sviluppando. Questa è la parte che la Presidenza può fare e che certamente farà. (*Brusio*).

Colleghi, siamo in fine seduta e non c'è davvero obbligo di stare in Aula: vorrei che quelli che ci stanno facessero ascoltare bene coloro che parlano e chi deve replicare. Capisco quando si è costretti a stare perché ci sono votazioni, ma non quando c'è la discussione e addirittura gli interventi di fine seduta!

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare una risposta all'interrogazione 4-08112, presentata il 7 agosto e pubblicata nella seduta n. 787, riguardante un'inchiesta del giornale «Il Fatto Quoti-

diano» del 1° agosto 2012 sulla Sicilia dei veleni, dalla raffineria nel siracusano al petrolchimico di Gela.

In quella inchiesta veniva resa pubblica una serie di malformazioni relative ad alcuni insediamenti industriali Esso, ENI, ENEL, nella costa tra i Comuni di Priolo, Augusta e Melilli, ribattezzata «triangolo della morte». Le industrie petrolifere e chimiche hanno dato lavoro a tantissime persone (10.000).

Vorrei pertanto sollecitare la risposta del Governo, perché non c'è solo la questione dell'Ilva: l'inquinamento ambientale e il nesso di causa ed effetto tra inquinamento e malattie esiste anche nel petrolchimico di Gela. Per esempio, nel 2000 a Priolo il 5 per cento dei bambini è nato con malformazioni (cinque volte in più rispetto alla media nazionale). Diffusissima è l'ipospadia, una malformazione congenita dell'apparato genitale, che ha dato luogo addirittura a dei risarcimenti, ossia chi aveva inquinato ha cercato di liquidare economicamente le famiglie per queste malformazioni. Vengono tra l'altro resi noti alcuni reparti *killer* dell'ENI di Gela, gli operai ammalati, i bambini venuti alla luce con malformazioni e una serie di altre problematiche.

Non voglio dilungarmi, signor Presidente. Le chiedo, se è possibile, di sollecitare il Governo, in particolare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, a dare risposta a questa interrogazione. Mi rendo conto che il diritto al lavoro confligge con quanto si sta verificando ad esempio anche all'Ilva, ma quando si supera il livello di guardia, come risulta da questa inchiesta, ritengo che le istituzioni debbano fare luce.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, la Presidenza solleciterà i Ministri interessati. Ho presente il servizio a cui faceva riferimento, che ha colpito anche me. Lo sforzo delle istituzioni, via via che le conoscenze e la consapevolezza aumentano, è finalizzato ad anticipare, e possibilmente superare o almeno attenuare, la contraddizione tra diritto al lavoro e diritto alla salute. Normalmente, quando non c'è diritto alla salute nel territorio ce n'è ancora meno sul luogo di lavoro. È una contraddizione che davvero si deve superare.

Sul futuro degli stabilimenti FIAT in Italia

ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, intervengo sulla grave questione che si è venuta a determinare nel nostro Paese – anche se farò cenno soprattutto alla mia Regione – con le dichiarazioni di Marchionne, poi chiarite e precisate, sull'interesse della FIAT per l'Italia.

Il Governo si è immediatamente attivato e ha organizzato per sabato un incontro con l'amministratore delegato della FIAT, e tuttavia parole

dette e poi smentite, impegni presi e poi non mantenuti hanno scatenato la disperazione, la rabbia e la preoccupazione dei lavoratori. In particolare, a Pomigliano d'Arco anche oggi c'è un presidio davanti ai cancelli e ieri si sono verificati gravi episodi nei confronti di una parte del sindacato, cui va la nostra solidarietà, come va a tutti i lavoratori e ai loro rappresentanti.

Mi soffermo in particolare su Pomigliano perché proprio lì si è giocata negli anni scorsi una partita e una sfida vissuta sulla pelle dei lavoratori, anche con posizioni drammatiche diversificate tra i lavoratori stessi. Tuttavia, a Pomigliano è passato un *referendum* con cui si accettava il piano presentato dall'azienda FIAT. Anche su quel piano ci sono incertezze, ed è paradossale che, di fronte a un gesto di grande responsabilità nell'accettare una sfida da parte dei lavoratori, non vi sia altrettanta responsabilità da parte dell'azienda. Abbiamo chiesto che il Governo riferisca in Aula e nella 10^a Commissione ed abbiamo presentato interrogazioni.

Sulla questione della presenza della FIAT nel nostro Paese, ma più in generale sulla questione di quale debba essere la vocazione industriale del nostro Paese, e di quale politica industriale il Governo immagina per il futuro, una politica che possa coniugare produzione, innovazione e anche certezze occupazionali per il destino di tanti lavoratori e di tanti giovani, sollecito pertanto lei, Presidente, a chiedere al Governo che questo incontro in Parlamento e in Commissione si svolga al più presto.

PRESIDENTE. Come avrà potuto leggere dai giornali di questa mattina, il prossimo sabato ci sarà un incontro del Presidente del Consiglio con l'amministratore delegato della FIAT e il Ministro del lavoro.

Come ha detto giustamente lei, sulla questione che riguarda Pomigliano ma anche la presenza e il tipo di presenza della FIAT in Italia, e quindi quale innovazione, ruolo e politica industriale avrà il Paese, penso francamente – e così mi sbilancio – che, dopo l'incontro, in Aula dovrà essere fatto il punto sulla situazione. Sarebbe strano che i Gruppi parlamentari del Senato non chiedessero un approfondimento nel merito, perché la questione riguarda un grande pezzo del futuro industriale del nostro Paese.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,56*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1969-D)

ORDINI DEL GIORNO

G1

CALDEROLI, MURA, MAZZATORTA, ADERENTI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge atto Senato n. 1969-D Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»,

ricordato che la Convenzione in esame rappresenta il primo strumento giuridico internazionale che definisce gli abusi sessuali contro i bambini come reato penale, per cui è necessario che il nostro Paese giunga finalmente alla ratifica con l'approvazione di questo provvedimento,

considerato che il provvedimento non prevede solo la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma provvede anche a dettare anche alcune norme di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario;

considerato che, sotto questo ultimo profilo, risulterebbe opportuno disporre di misure più incisive o restrittive di quelle richieste, che vadano a prevedere obbligatoriamente la custodia cautelare in carcere per i delitti di violenza sessuale, pedofilia, turismo sessuale, pedopornografia ecc. commessi in danno di minori, in quanto finalizzate a garantire una tutela più pregnante alla dignità e alla stessa integrità psicofisica dei minori;

ricordato come una recente sentenza della Suprema Corte di cassazione in riferimento a quanto previsto dalla legge n. 11 del 2009 ha stabilito la non obbligatorietà del carcere preventivo per chi è indagato di violenza sessuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a disporre la misura cautelare più gravosa nei confronti di chi è indagato per un grave reato commesso nei confronti di minori come quelli previsti nel provvedimento in esame, qualora sussistano esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza al fine di assicurare uniformità di orientamento da parte della giurisprudenza a fronte della commissione di reati socialmente tra i più aberranti.

G2

CALDEROLI, MURA, MAZZATORTA, ADERENTI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

esaminato il disegno di legge atto Senato n. 1969-D Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»,

ricordato che la Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa a Lanzarote il 25 ottobre del 2007, costituisce il primo strumento internazionale attraverso il quale gli abusi sessuali contro i minori diventano reati, compresi quelli che hanno luogo in casa o all'interno della famiglia con l'uso della forza, della coercizione e delle minacce,

ricordato che oltre ad i reati più comunemente diffusi in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedo-pornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), l'accordo disciplina anche i casi di *grooming*, di adescamento attraverso *Internet* e di turismo sessuale,

ricordato che la Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre ed insegnare loro a proteggersi, stabilisce programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento, prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via *Internet*,

considerato che con questo provvedimento, per l'attuazione della Convenzione, si è operato su diversi piani che prevedono modificazioni del codice penale, del codice di procedura penale e di diverse normative in materia, per esempio, di misure di prevenzione, di ordinamento penitenziario e di contrasto alla criminalità mafiosa,

considerato che siamo di fronte ad un fenomeno esecrabile, dove i minori sono troppo spesso vittime di esperienze terribili, difficili da superare e che possono minare per sempre il loro equilibrio psicofisico,

considerato che la stipula della Convenzione è finalizzata alla realizzazione di un livello minimo comune di lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, senza escludere che ciascuno Stato possa continuare a disporre di misure più incisive o restrittive di quelle richieste,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare adeguate iniziative legislative volte a prevedere che, in caso di condanna per alcuno dei reati di cui agli articoli del provvedimento in esame commessi a danno di minori, sia ammessa la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione costituito dalla sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale, inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria,

che a tale fine si avvalga dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

ARTICOLI DA 1 A 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato*(Autorità nazionale)*

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno.

2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.

Approvato*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, salvo che risulti la sussistenza delle circo-

stanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-*bis* ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-*quater*»;

b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:

«Art. 414-*bis*. – (*Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*quinqüies* è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume»;

c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. – (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;

e) all'articolo 576:

1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»;

2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*»;

3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»;

f) all'articolo 583-*bis*, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;

g) l'articolo 600-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*bis*. – (*Prostituzione minorile*). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;

h) all'articolo 600-*ter*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;

- i) l'articolo 600-*sexies* è abrogato;
- l) l'articolo 600-*septies* è sostituito dal seguente:

«Art. 600-*septies*. – (*Confisca*). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*»;

- m) dopo l'articolo 600-*septies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-*septies*.1. – (*Circostanza attenuante*). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 600-*septies*.2. – (*Pene accessorie*). – Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice conseguono:

- 1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni or-

dine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;

n) l'articolo 602-*bis* è abrogato;

o) all'articolo 602-*ter*, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinqüies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter* e 600-*quinqüies*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»;

p) dopo l'articolo 602-*ter*, è inserito il seguente:

«Art. 602-*quater*. - (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). - Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria

scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;

q) all'articolo 604, le parole: «e 609-*quinqüies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies*»;

r) all'articolo 609-*quater*:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*bis*, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;

2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;

s) l'articolo 609-*quinqüies* è sostituito dal seguente:

«Art. 609-*quinqüies*. – (*Corruzione di minorenni*). – Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;

t) l'articolo 609-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 609-*sexies*. – (*Ignoranza dell'età della persona offesa*). – Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* e 609-*undecies* sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-*quinqüies*, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;

u) all'articolo 609-*nonies*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 609-*undecies* comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

2) al secondo comma, le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «609-*octies* e 609-*undecies*»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-*bis*, secondo comma, dall'articolo 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, dagli articoli 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»;

v) all'articolo 609-*decies*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;

z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-*decies* è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*undecies*. – (*Adescamento di minorenni*). – Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Art. 5.

Approvato

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51:

1) al comma 3-*bis* le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;

2) al comma 3-*quinquies*, le parole: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*» sono sostituite dalle seguenti: «414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies*»;

b) al comma 6 dell'articolo 282-*bis*, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-*quater*,» sono inserite le seguenti: «600-*septies*.1, 600-*septies*.2, 601, 602,»;

c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;

d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-*ter*, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;

e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera *d-bis*) è inserita la seguente:

«*d-ter*) delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater*, primo e secondo comma, del codice penale»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-*bis* è inserito il seguente:

«5-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-*ter*, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;

g) all'articolo 392, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorennе ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

h) al comma 5-*bis* dell'articolo 398, dopo la parola: «609-*octies*» è inserita la seguente: «, 609-*undecies*»;

i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-*bis*), le parole: «600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma»;

l) al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: «600-*bis*, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-*bis*,».

Art. 6.

Approvato

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori)

1. Al comma 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*,»

e le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies*».

2. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-*bis* della presente legge».

3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. – (*Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori*). – 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinquies*, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(*Confisca*)

1. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*,».

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(*Disposizioni in materia di gratuito patrocinio*)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente:

«4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 601, 602, 609-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (2769)

ORDINI DEL GIORNO

G1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Ritirato

Il Senato,

rilevato che:

il testo unificato, volto ad adeguare l'ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto), si limita a disciplinare i rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'autorità italiana e la Corte penale internazionale (Corte), per quanto lo Statuto individui specificamente agli articoli da 6 ad 8 gli specifici reati in ordine ai quali è competente la Corte;

l'urgenza di adeguare senza ulteriori rinvii l'ordinamento italiano allo Statuto non consente di approfondire in maniera sufficientemente adeguata la questione inerente alla formulazione delle fattispecie penali di competenza della Corte, tra cui quelle sull'articolo 70, le quali peraltro sono in massima parte già riconducibili a figure di reato previste dall'ordinamento italiano, per quanto i reati di competenza della Corte abbiano

un ambito di applicazione limitato ad atti commessi: nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (crimini di genocidio); nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco (crimini contro l'umanità); come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala (crimini di guerra);

ritenuto che:

dall'attuazione parziale dello Statuto potrebbe comunque derivare il rischio che una sentenza della Corte non sia riconoscibile dall'Italia per mancanza di doppia incriminazione; l'esigenza di scongiurare il predetto rischio, che si tradurrebbe in una grave inadempienza ad obblighi internazionali da parte dell'Italia, impone di far coincidere pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna;

la predetta esigenza è particolarmente sentita per i reati previsti dallo Statuto, ma non specificatamente dall'ordinamento penale interno, anche per diversità di fattispecie o di circostanze, come, ad esempio, il reato sui «mercenari»; i reati di arruolamento forzato, sterilizzazione forzata, diniego del giusto processo, uso di scudi umani, danni ambientali, dispersione di beni culturali e di tortura,

impegna il Governo:

a verificare puntualmente se dall'approvazione del testo unificato in esame possa derivare il rischio di non poter riconoscere in Italia alcune sentenze della Corte qualora queste fossero relative a reati per i quali non vi sia la doppia incriminazione e, quindi, ad adottare, celermente, tutte le iniziative normative opportune affinché coincidano pienamente ed in modo inequivoco i crimini di competenza della Corte con reati previsti dalla legislazione interna.

G2

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Il Senato:

in occasione della discussione del Disegno di legge n. 2769 - Adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale,

premessso che:

dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale il 2 luglio 2002 gli Stati parte del Trattato hanno continuato a elaborare norme relative al funzionamento della Corte e all'ulteriore allargamento della competenza della giurisdizione della Corte stessa arrivando

a codificare il reato di aggressione e includere l'uso di armi proibite in conflitti non internazionali,

considerato che:

per quanto riguarda il crimine di aggressione, la cui discussione risale alla prima bozza licenziata all'inizio degli anni Novanta dalla Commissione di diritto internazionale di Ginevra, i gruppi di lavoro *a latere* dei comitati preparatori dello Statuto nonché dell'Assemblea degli Stati Parte (ASP) hanno definito un testo che è stato adottato come emendamento allo Statuto di Roma in occasione della Conferenza di revisione del trattato tenutasi a Kampala, Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010 in seguito alla decisione, adottata il 26 novembre 2009, dell'ottava sessione plenaria dell'ASP.

In base a quanto deciso da detta Conferenza, il crimine di aggressione è il crimine che prevede «la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite».

Le modifiche statutarie non potranno entrare in vigore fino a che 30 stati parte ratificheranno l'emendamento e fino a quando non verrà presa una decisione dall'Assemblea degli Stati Parte sostenuta da almeno due terzi della di far entrare in vigore la legislazione a partire da una qualunque data successiva al 1° gennaio 2017;

alla data del dibattito in Senato solo il Liechtenstein, proponente della soluzione adottata alla Conferenza di Kampala, ha ratificato il crimine di aggressione l'8 Maggio 2012, ragion per cui tale emendamento entrerà in vigore per quel paese l'8 maggio 2013 - anche se non potrà avere effetti se non dopo una ulteriore conferma di una nuova Conferenza di revisione successiva al 1° gennaio 2017, e comunque solo dopo che 30 stati avranno ratificato l'emendamento, e comunque solo per quegli stati che lo hanno ratificato;

tenuto presente che tale elaborazione, da sempre considerata particolarmente complessa per il possibile uso strumentale che ne potrebbe essere fatto, ha visto comunque l'Italia come uno degli Stati membri dell'Onu più attivi affinché si arrivasse a una definizione del crimine di aggressione quanto più condivisa possibile sempre però in linea coi più alti standard della giustizia penale internazionale;

considerato che:

per quanto riguarda la giurisdizione su uso armi proibite in conflitti non internazionali, l'emendamento all'articolo 8 dello Statuto di Roma estende la competenza della corte alla proibizione di alcune armi (chimiche, veleni, pallottole espansive) già prevista nei conflitti internazionali anche ai conflitti non internazionali.

Tale emendamento entra in vigore in via generale un anno dopo la prima ratifica, il 26 Settembre 2012, e successivamente per ognuno degli

Stati che ratificano tale emendamento, un anno dopo la propria ratifica dell'emendamento.

Alla data della discussione in Senato San Marino ha ratificato l'emendamento il 26 Settembre 2011, per cui esso entrerà in vigore per quello Stato il 26 Settembre 2012, mentre il Liechtenstein ha ratificato l'emendamento l'8 maggio 2012, per cui esso entrerà in vigore per quello Stato l'8 Maggio 2013;

considerato infine che:

sempre più spesso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, in virtù del Principio della Responsabilità di Proteggere elaborato nel 2005, deferisce alla Corte Penale Internazionale situazioni che secondo lo Statuto di Roma non potrebbero esser di competenza della Corte stessa poiché relative a Paesi che non ne riconoscono la giurisdizione, come per esempio i casi del Sudan e della Libia, nel tentativo di perseguire anche una pace duratura attraverso la ricerca di una giustizia *super partes*,

impegna il Governo:

a continuare la propria opera di sostegno della Corte Penale Internazionale a livello politico, diplomatico ed economico all'interno del sistema delle Nazioni unite e in particolare a garantire una presenza di personale italiano all'altezza del proprio contributo economico da sempre tra i più significativi;

a prendere in considerazione in via prioritaria il riconoscimento dell'ampliamento della giurisdizione della CPI anche al crimine di aggressione e all'uso di armi proibite in conflitti non internazionali ratificando i relativi emendamenti e di trasmetterli immediatamente al Parlamento per la loro definitiva conversione in legge;

ad attivarsi affinché tale decisione possa essere concordata cogli altri Stati membri dell'Unione europea per favorirne una rapida, e quanto più ampia possibile, entrata in vigore.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Baio sul disegno di legge n. 1969-D

Onorevoli Colleghi! Quest'Aula è nuovamente chiamata ad approvare in sesta lettura il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, recante altresì norme di adeguamento interno.

Sembra una storia a puntate, una sorta di romanzo d'appendice, la ratifica della Convenzione di Lanzarote, stipulata nel 2007 ed entrata nelle aule Parlamentari il 16 luglio 2009, data dell'inizio dell'*iter* istruttorio nelle competenti Commissioni.

Siamo in sesta lettura, e speriamo sia definitivamente l'ultima, perché «ciò che è perfetto, perisce»; in questo caso come non mai, sono eloquenti le parole di Robert Browning, poeta e drammaturgo britannico del 1800.

Questa Convenzione introduce importanti misure per contrastare quegli orrendi reati che offendono la dignità, ma anche l'innocenza e la sana crescita psicofisica di un minore. Di fronte a simili fatti di cronaca, si inorridisce, ma nelle Aule parlamentari bisogna avere il coraggio di intraprendere scelte importanti, con una prospettiva di lungo periodo.

Il nostro compito non è solo quello di esprimere l'avversione e la condanna morale di simili e nefasti atti. Il nostro dovere è di agire, in tempi ragionevolmente congrui, per fronteggiare un così terribile fenomeno, che ferisce irrimediabilmente quella naturale innocenza che deve contraddistinguere l'età dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Camera ha apportato, in quinta lettura, ulteriori modifiche al testo approvato in Senato lo scorso 16 maggio.

Si tratta, nello specifico, della soppressione del comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, recante l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 663 del 1986 sull'ordinamento penitenziario, il cui contenuto, di fatto, è già recepito nell'introduzione dell'articolo 203-*bis* del codice penale che disciplina l'accertamento della pericolosità.

La vera sostanziale modifica riguarda l'articolo 5, relativo alla questione, lungamente dibattuta, della competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori. Il testo licenziato dal Senato interveniva sull'articolo 51 del codice di procedura penale, rivedendo le competenze delle procure sui reati sessuali ai danni di minori, a seconda che essi fossero stati perpetrati con il coinvolgimento di associazioni criminali, ovvero realizzati mediante l'utilizzo del mezzo informatico.

Mi astengo dall'elencazione dei singoli reati in riferimento alla competenza, rimettendomi, al riguardo, all'illustrazione dei relatori, e mi limito ad evidenziare che la Camera è intervenuta ripristinando la legisla-

zione vigente, integrando la competenza delle procure distrettuali con i nuovi reati di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia e di adescamento di minorenni.

Altra modifica, per così dire di coordinamento, è quella relativa all'articolo 6, in cui la Camera ha sostituito il riferimento all'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956, essendo stata detta disposizione abrogata, nelle more del lungo processo di ratifica della Convenzione, dalla entrata in vigore del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), con quello più corretto all'articolo 8 del su citato codice.

Ora, credo che quest'Aula debba fare ammenda di una simile e, a mio avviso imperdonabile, svista, alla luce dell'altrettanto imperdonabile ritardo nella ratifica di un provvedimento che si configura come un atto dovuto nei confronti di tutti quei bambini che quotidianamente subiscono abusi aberranti al fine di arginare questa spirale di dolore.

I dati dell'ECPAT (*End Child Prostitution, Pornography and Trafficking*), la più grande rete internazionale di organizzazioni che si occupano dello sfruttamento sessuale dei minori, presente in 70 Paesi, fotografano, infatti, una situazione che suscita profondo allarme.

Da tale indagine risulta che il 43 per cento dei ragazzi europei è entrato in contatto con situazioni rischiose via *web* (pornografia, *sexting*, bullismo eccetera); in Italia, la percentuale è del 34 per cento. Ancora, il 14 per cento dei ragazzi europei dichiara di essere stato esposto a materiale pornografico; nel nostro Paese, tale percentuale è pari al 7 per cento. Inoltre in Europa il *sexting* (invio tramite mezzi informatici di immagini a sfondo sessuale) è diffuso tra il 15 per cento dei ragazzi, una percentuale che in Italia è del 4 per cento.

Sono dati solo parzialmente rappresentativi, suscettibili di un drammatico incremento se si considera l'alto utilizzo della rete da parte dei giovani.

A tale riguardo, sempre l'indagine ECPAT rileva che in Italia il 60 per cento dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni usa Internet tutti i giorni, o quasi; il 49 per cento dei ragazzi europei accede ad Internet in camera propria, una percentuale che in Italia sale al 60 per cento; il 59 per cento dei ragazzi europei tra 9 e 16 anni ha un profilo su un sito di *social network* e, in Italia, la percentuale è del 57 per cento.

L'insidiosità del *web* è dimostrata anche dal rapporto stilato da METER, l'associazione fondata da don Fortunato Di Noto, impegnata nella lotta contro la pedopornografia *on line* e la pedofilia, secondo cui nel 2011 sono aumentate del 48,11 per cento le segnalazioni di siti con foto e video di minori sfruttati sessualmente. L'81,5 per cento di siti pornografici appartiene all'Europa, con la Russia a guidare la triste classifica, seguita da Repubblica Ceca, Spagna e Italia.

E non c'è nulla di virtuale in tale contesto, perché non siamo in presenza di crimini informatici: i bambini che appaiono nelle immagini, infatti, sono vittime di abusi reali e ripetuti. In tal senso, i dati elaborati da Telefono Azzurro sono agghiaccianti: ammontano a 574 i casi di pedofilia nel 2010 e a 3.956 le segnalazioni provenienti da tutta Italia.

Concludendo, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Per il Terzo Polo: Api-Fli, vorrei ricordare le parole che l'ex Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, pronunciò nel 2000 durante la presentazione del Rapporto sulle condizioni dell'infanzia nel mondo, in cui evidenziò come non ci sia responsabilità più sacra di quella che il mondo ha verso i bambini, e che non c'è dovere più importante di garantire che siano rispettati i loro diritti, tutelato il loro benessere e garantire che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno e che essi possano crescere nella pace.

Una responsabilità a cui non possiamo sottrarci e che ci impone di adottare strategie e strumenti volti a contrastare pratiche aberranti nei confronti dei minori.

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 1969-D

La Camera, che ha accolto le sostanziali modifiche al testo approvato dal Senato, a sua volta ha inserito ulteriori modifiche che, a nostro avviso, rendono più incisive le finalità e l'obiettivo cardine di questo provvedimento. Faccio alcuni esempi.

All'articolo 4 la Camera dei deputati è intervenuta sopprimendo la lettera *b*) del comma 1 e, conseguentemente, il comma 2 dell'articolo. Al riguardo si ricorda che la lettera *b*) citata introduceva nel codice penale una nuova disposizione: l'articolo 203-*bis* (*Accertamento di pericolosità*). Il contenuto di tale norma di fatto recepiva quello già codificato dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta legge Gozzini), disposizione della quale, conseguentemente, si disponeva, al comma 2 dell'articolo, l'espressa abrogazione.

La Camera ha poi recato modifiche all'articolo 5, che riguarda la lungamente dibattuta questione della competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori. Il testo licenziato dall'Aula di Palazzo Madama interveniva sull'articolo 51 del codice di procedura penale, rivedendo le competenze delle procure sui reati sessuali ai danni dei minori, a seconda che essi fossero stati perpetrati con il coinvolgimento di associazioni criminali ovvero realizzati mediante l'utilizzo dello strumento informatico. In particolare, il numero 1) della nuova lettera *a*), non modificato dall'altro ramo del Parlamento, attribuisce la competenza anche sul reato di associazione a delinquere di cui al settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (introdotta dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge) alle procure distrettuali antimafia.

Il numero 2) della lettera *a*) incideva invece sulle competenze delle procure distrettuali, attribuendo ad esse la competenza sui seguenti reati: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (nuovo articolo 414-*bis*); prostituzione minorile (articolo 600-*bis*) distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione – anche per via telematica – di materiale pornografico e di distribuzione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori (articolo 600-*ter*, terzo comma); pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1.) e turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-*quinqies*). Risultavano sottratte alle procure distrettuali e attribuite quindi alle procure circondariali le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero per i reati di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*); di pornografia minorile (articolo 600-*ter*) (tranne il caso in cui non siano state commesse in forma associativa ovvero nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 600-*ter*). Su tale disposizione è intervenuta la Camera dei deputati ripristinando la legislazione vigente, integrando le competenze delle procure distrettuali con i nuovi reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis*) e di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*).

Infine si dà conto delle modifiche all'articolo 6, e si segnala come la Camera sia intervenuta, nonostante la doppia deliberazione conforme, sostituendo il riferimento all'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956, disposizione questa abrogata, nelle more della ratifica della Convenzione, dalla entrata in vigore del codice antimafia, con quello più corretto all'articolo 8 del succitato codice.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1969. ODG G1, Calderoli e altri	263	262	009	088	165	132	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1969. ODG G2, Calderoli e altri	266	263	003	022	238	132	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1969. Articolo 4	261	258	003	254	001	130	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1969. Articolo 5	260	256	005	247	004	129	APPR.
005	Nom.	DDL n. 1969. Articolo 6	264	263	000	262	001	132	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1969. votazione finale	263	262	000	262	000	132	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
ADAMO MARILENA	C	C	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	F	F	F	F	F	F
ADRAGNA BENEDETTO						
AGOSTINI MAURO	C	C	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	F	C	F	F	F	F
ALICATA BRUNO	F	C	F	F	F	F
ALLEGRI LAURA	F	C	F	F	F	F
AMATI SILVANA	M	M	M	M	M	M
AMATO PAOLO	A	C	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	A	C	F	F	F	F
ANDREOTTI GIULIO						
ANDRIA ALFONSO	C	C	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	C	C	F	F	F	F
ARMATO TERESA	C	C	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F		F	F
ASTORE GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	F	C	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	F	C	F	F	F	F
BATO EMANUELA	C	C	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	F	C	F	F	F	F
BALDASSARRI MARIO						
BALDINI MASSIMO	C	C	F	F	F	F
BARBOLINI GIULIANO	C	C	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	F	C	F	F	F	F
BASSOLI FIORENZA	C	C	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	C	C	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	F	C	F	F	F	F
BELISARIO FELICE	C	C	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	F	A	F	F
BERSELLI FILIPPO	F	C	F	F	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO						
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	F	F	F
BIANCHI DORINA	F	C	F	F	F	F
BIANCO ENZO	C	C	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	F	C	F	F	F	F
BIONDELLI FRANCA	C	C	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	C	C	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	F	F	F
BOLDI ROSSANA	F	F	F	F	F	F
BOLDRINI GIACINTO	F	C	F	F	F	F
BONDI SANDRO	C	C	F	F	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	C	F	F	F	F
BONINO EMMA	P	P	P	P	P	F
BORNACIN GIORGIO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	F	F
BOSONE DANIELE	C	C	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	F	F	F	F	F	F
BRUNO FRANCO	F	C	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	C	C	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	C	C	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	F	C	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	M	M	M	M	M	M
CABRAS ANTONELLO	C	C	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	F	F	F	F	F	F
CALABRO' RAFFAELE	F	C	F		F	
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F
CALIENDO GIACOMO	A	C	F	F	F	F
CALIGIURI BATTISTA	F	C	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	A	A	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	F	C	F	F
CARLINO GIULIANA	C	C	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA						
CAROPIGLIO GIOVANNI	C	C	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	F	F	F	F
CARUSO ANTONINO	C	C	F	F	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO						
CASSON FELICE	C	C	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	C	C	F	F	F	F
CASTRO MAURIZIO	F	C	F	F	F	F
CECCANTI STEFANO	C	C	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CERUTI MAURO	C	C	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	C	C		F	F	F
CHITI VANNINO	M	M	M	M	M	P
CHIURAZZI CARLO	C	C	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA						
COLOMBO EMILIO	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	A	A		F
CONTI RICCARDO	A	C	F	F	F	F
CONTINI BARBARA	C	C	F	F	F	F
CORONELLA GENNARO	C	C	F	F	F	F
COSENTINO LIONELLO						
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	F	F	F

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
CRISAFULLI VLADIMIRO	C	C	F	F	F	F
CURSI CESARE	F	C	F	F	F	F
CUTRUFO MAURO	C	C	F	F	F	F
D'ALI' ANTONIO	C	C	A	A		
D'ALIA GIANPIERO						
D'AMBROSIO GERARDO	C	C	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F
DE ANGELIS CANDIDO	F	C	F	F	F	F
DE ECCHER CRISTANO	F	C	F	F	F	F
DE FEO DIANA	C	C	F	F	F	F
DE GREGORIO SERGIO						
DE LILLO STEFANO	F	C	F	F	F	F
DE LUCA CRISTINA	C	C	F	F	F	F
DE LUCA VINCENZO	C	C	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	C	C	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	C	C	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	C	C	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO		C	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	F	A	F	
DI GIACOMO ULISSE	F	C	F	F	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	C	C	F	F	F	F
DI NARDO ANIELLO	C	C	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	F	A	F	F	F	F
DIGILIO EGIDIO						
DINI LAMBERTO	C	C	F	F	F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F
DONAGGIO CECILIA	C	C	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	C	C	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
FANTETTI RAFFAELE	C	C	F	F	F	F
FASANO VINCENZO						
FAZZONE CLAUDIO	F	C	F	F	F	F
FERRANTE FRANCESCO	C	C	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	C	F	F	F	F
FILIPPI ALBERTO	F	C	F	F	F	F
FILIPPI MARCO	C	C	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	C	C	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	C	C	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE						
FISTAROL MAURIZIO	C	C	F	F	F	F

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
FLERES SALVO	M	M	M	M	M	M
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	F	F	F
FOLLINI MARCO	C	C	F	F	F	F
PONTANA CINZIA MARIA	C	C	F	F	F	F
POSSON ANTONIO	C	C	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F	F	F	F
FRANCO VITTORIA	C	C	F	F	F	
GALIOTO VINCENZO	C	C	F	F	F	F
GALLO COSIMO	F	C	F	F	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	F	C	F	F	F	F
GALPERTI GUIDO	C	C	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F	F	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	C	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO						F
GARRAFFA COSTANTINO	C	C	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	C	F	F	C	F
GENTILE ANTONIO	F	C	F	F	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	F	F	F
GHEDINI RITA	C	C	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	F	F	F
GIAI MIRELLA	C	C	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO						
GIARETTA PAOLO	C	C	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C			F	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	F	F	F	F
GIULIANO PASQUALE	F	C	F	F	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	F	F	F	F
GRANAIOLA MANUELA	C	C	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	M	M	M	M	M	M
GUSTAVINO CLAUDIO	C	C	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	C	C	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	C	F	F	F	F
IZZO COSIMO	F	C	F	F	F	F
LADU SILVESTRO	C	C	F	F	F	F
LANNUTTI ELIO	C	C	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	C	C	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	F	F	F	F	F
LAURO RAFFAELE	M	M	M	M	M	M
LEDDI MARIA	C	C	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	C	C	F	F	F	F
LENNA VANNI	F	C	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
LEVI MONTALCINI RITA						
LI GOTTI LUIGI	C	C	F	F	F	F

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	F	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	C	C	F	F	F	F
LONGO PIERO	M	M	M	M	M	M
LUMIA GIUSEPPE	C	C	F	F	F	
LUSI LUIGI						
MAGISTRELLI MARINA	M	C		F	F	F
MALAN LUCIO	A	C	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	C	C	F		F	F
MANTOVANI MARIO	F	C	F	F	F	F
MARAVENTANO ANGELA	F	F	F	F	F	F
MARCENARO PIETRO	C	C	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	C	C	A	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	C	F	F	F	F
MARINI FRANCO	C	C	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
MARINO MAURO MARIA	C	C	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	C	C	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	C	C	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO	F	C	F	F	F	F
MAURO ROSA ANGELA	M	M	M	M	M	M
MAZZARACCHIO SALVATORE	F	C	F	F	F	F
MAZZATORTA SANDRO	F	F	F	F	F	F
MAZZUCONI DANIELA	C	C	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F
MERCATALI VIDMER	C	C	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	F	R	R	R	F	F
MICHELONI CLAUDIO	C	C	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	C	C	F	F	F	F
MILONE GIUSEPPE	A	C	F		F	F
MOLINARI CLAUDIO	C	C	F	F	F	F
MONACO FRANCESCO	C	C	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	C	C	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	F	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M
MORANDO ENRICO	C	C	F	F	F	F
MORRA CARMELO	F	C	F	F	F	
MORRI FABRIZIO	C	C	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	F	C	F	F	F	F
MURA ROBERTO	F	F	F	F	F	F
MUSI ADRIANO	C	C	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	F	F	F	F
NANIA DOMENICO						
NEGRI MAGDA	C	C	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	C	C	F	F	F	F

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
NESPOLI VINCENZO	F	C	F	F	F	F
NESSA PASQUALE	F	C	F	F	F	F
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	F	C		F	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	F	C	F		F	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	F	C	F	C	F	F
PAPANIA ANTONINO	C	C	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	F	F	F
PARDI FRANCESCO	C	C	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	M	M	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	F	F	F
PEDICA STEFANO	C	C	F	F	F	F
PEGORER CARLO	C	C	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	C	C		R	F	F
PERTOLDI FLAVIO	C	C	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	C	C	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	F	F	F
PICCONE FILIPPO						
PICHETTO FRATIN GILBERTO	F	A	F	F	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA	C	C	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	C	C	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	C	F	F	F	F
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	F	F	F
PISTORIO GIOVANNI						
PITTONI MARIO	F	F	F	F	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	F	C	F	F	F	F
PORETTI DONATELLA	C	C	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	F	F	F	F
PROCACCI GIOVANNI	C	C	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M
RAMPONI LUIGI	C	C	F	F	F	F
RANDAZZO NINO	C	C	F		F	F
RANUCCI RAFFAELE	C	C	F	F	F	F
RIZZI FABIO	F	F	F	F	F	F
RIZZOTTI MARIA	F	C	F	F	F	F
ROILO GIORGIO	C	C	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	C	C	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	C	C	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	C	C	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	C	C	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	F

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
SACCOMANNO MICHELE	F	C	F	F	F	F
SACCONI MAURIZIO	F	C	F	F	F	F
SAIA MAURIZIO	F	C	F	F	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	F	C	F	F	F	F
SANCIU FEDELE	F	C	F	F	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	C	C	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO						
SARO GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F
SARRO CARLO	C	C	F	C	F	F
SBARBATI LUCIANA	C	C		F	F	F
SCANU GIAN PIERO	C	C	F	F		F
SCARABOSIO ALDO	F	R	R	R	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	C	F	F	F	F
SCHIFANI RENATO						
SCIASCIA SALVATORE	F	C	F	F	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	F	C	F	F	F	F
SERRA ACHILLE	C	C	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	F	C	F	F	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	C	C	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	C	C	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	F	C	F	F	F	F
SPEZIALI VINCENZO	A	C	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO						
STRADIOTTO MARCO	C	C	F	F	F	F
STRANO ANTONINO						
TANCREDI PAOLO	F	C	F	F	F	F
TEDESCO ALBERTO	A	C	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	F	C	F	F	F	F
TOMASELLI SALVATORE	C	C	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO						
TONINI GIORGIO	C	C	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
TOTARO ACHILLE	F	C	F	F	F	F
TREU TIZIANO	C	C	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	F	F	F	F	F	F
VALDITARA GIUSEPPE		C	F	F	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	C	F	A	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F
VALLI ARMANDO	F	F	F	F	F	F
VEDANI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F
VICARI SIMONA						

Seduta N. 0796 del 19/09/2012 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000006					
	001	002	003	004	005	006
VICECONTE GUIDO	F	C	F	F	F	F
VIESPOLI PASQUALE						
VILLARI RICCARDO						
VIMERCATI LUIGI	C	C	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	C	C	F	F	F	F
VITALI WALTER	C	C	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	F	F	F	F
ZANDA LUIGI	C	C	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	F	C	F	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	F	F	F
ZAVOLI SERGIO						

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bornacin, Caselli, Centaro, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Colombo, D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, De Toni, Fleres, Grillo, Lauro, Longo, Magistrelli, Marino Ignazio Roberto Maria, Oliva e Pera.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, Adragna, Amati, Butti e Franco Paolo, per attività di rappresentanza del Senato; Coronella, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti; Esposito, Passoni, Quagliariello e Rutelli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Blazina e Mantica, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'INCE.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Palma Nitto Francesco, Bianco Enzo, Sarro Carlo
Disegno di legge in materia di ineleggibilità dei deputati e dei senatori (3464)
(presentato in data 19/9/2012).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 19/09/2012 il senatore Balboni Alberto ed altri hanno presentato la relazione 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884 e 3267-A sul disegno di legge:
Sen. Amati Silvana
«Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura» (256).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

La regione Piemonte, con lettera in data 6 agosto 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2011, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente (*Doc. CCI*, n. 41).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 18 settembre 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni («voucher») (COM (2012) 206 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 25 ottobre 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 18 ottobre 2012.

Interpellanze

ASTORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per la coesione territoriale.* – Premesso che:

l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, indi modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2012, n. 183, ha dettato disposizioni in ordine al numero massimo dei consiglieri regionali;

il Consiglio regionale del Molise non ha ancora proceduto all'adeguamento dello statuto regionale alle determinazioni richiamate (ancorché sia ampiamente decorso il termine per tale adeguamento, in quelle stesse previsto);

considerato che:

l'attuazione di tali norme costituisce misura saliente e doverosa, sia di contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica (in relazione alla «casta invisibile delle Regioni», come è stata definita) sia di equa determinazione numerica del rapporto tra elettori ed eletti (in specificazione del più generale principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, come da ultimo rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 2012, n. 198);

le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, svoltesi il 16-17 ottobre 2011, sono state annullate dal tribunale amministrativo regionale del Molise, per molteplici irregolarità da esso rilevate con sentenza 28 maggio 2012, n. 224;

qualora siffatta sentenza del giudice amministrativo di primo grado, avverso la quale è stato avanzato ricorso, fosse confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato (la cui deliberazione è attesa nella seconda metà di ottobre 2012), dovrebbe essere indetta tempestivamente una nuova consultazione elettorale nella Regione Molise;

qualora perduri l'inadempimento del Consiglio regionale molisano circa l'adeguamento alle determinazioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 (il quale prevede, per una Regione quale il Molise, un numero massimo di 20 consiglieri regionali) dovrebbe applicarsi per la nuova consultazione elettorale regionale la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (recante «Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»), con la sua previsione, per una Regione quale il Molise, di un numero di 30 componenti il Consiglio regionale;

assai travagliate sono nella Regione Molise le vicende relative all'approvazione di un nuovo statuto, sostitutivo di quello del 1971, come riprova già solo il fatto che tale nuovo statuto (il quale peraltro prevedrebbe un numero ancor maggiore di consiglieri regionali, 32) non sia stato ancor oggetto di promulgazione, a diversi mesi dalla doppia deliberazione consiliare *ex* articolo 123 della Costituzione (nelle date del 19 luglio 2010 e del 22 febbraio 2011);

la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 2012, ha sancito la piena legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 1011, che stabilisce in 20 il numero massimo dei consiglieri regionali per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti,

si chiede di sapere:

quali azioni il Presidente del Consiglio dei ministri intenda promuovere e condurre affinché il dettato dell'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 riceva debita attuazione da parte della Regione Molise, sinora inadempiente nell'adeguarsi pur nella (presumibile o comunque non escludibile) imminenza di una nuova consultazione elettorale;

se il Governo non ritenga necessario ed urgente intervenire preventivamente con proprie iniziative di competenza, eventualmente anche con apposito decreto-legge, per far sì che, in caso di conferma di annullamento delle precedenti elezioni regionali molisane da parte del Consiglio di Stato, in occasione dell'eventuale consultazione elettorale anticipata, il numero dei consiglieri e assessori regionali sia conforme al dettato legislativo in vigore, anche al fine di evitare un ulteriore devastante segnale per l'opinione pubblica già terribilmente scossa da episodi anche recenti di mala politica.

(2-00522)

Interrogazioni

TOMASELLI, MONGIELLO, PROCACCI, FERRANTE, MARI-TATI, DELLA SETA, TEDESCO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

con sentenza penale di condanna emessa dal tribunale di Brindisi il 13 aprile 2012, pubblicata in data 10 luglio 2012, è stata decretata la confisca dell'area di Capobianco nel porto di Brindisi, individuata per l'inse-diamento del rigassificatore da 8 miliardi di metri cubi all'anno progettato dalla società Brindisi Lng, controllata di British Gas (BG);

in particolare, nelle motivazioni della sentenza viene riportato che l'atto concessorio, pur formalmente valido ed efficace, deve considerarsi inesistente in quanto frutto di illecita collusione fra il pubblico ufficiale concedente ed il privato concessionario e si afferma anche che i titoli abilitativi consegnati da BG Italia, cioè l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e la concessione demaniale per l'occupazione dell'area di mare località Capobianco, devono considerarsi viziati, poiché l'*iter* amministrativo prodromico all'adozione dei due provvedimenti è stato illecitamente condizionato dall'intervento di pubblici ufficiali le cui funzioni, per le ragioni evidenziate, erano interamente asservite all'interesse privato della BG Italia. Ne deriva che gli atti conclusivi e i procedimenti innanzi menzionati debbano essere considerati *tamquam non essent*, poiché contaminati, in via diretta ovvero in via mediata tramite atti intraprocedimentali, da accordi corruttivi;

tale sentenza, quindi, nelle sue esplicite motivazioni ha confermato la grave illegittimità del procedimento autorizzatorio disponendo la confisca dell'area destinata ad ospitare l'impianto, avendo considerato l'atto sostitutivo di concessione demaniale, sottoscritto il 4 febbraio 2003 tra l'Autorità portuale e il gruppo inglese, inficiato da atti corruttivi;

essa ha riconosciuto l'intervento dei termini della prescrizione per il reato di corruzione perseguito nei confronti di amministratori locali e di rappresentanti della società BG Italia all'epoca dell'avvio del procedimento autorizzatorio, risalente ai primi anni 2000, ma, nel contempo, si pronuncia duramente per il reato di occupazione di area demaniale marittima;

il suolo oggetto di confisca a seguito della sentenza del tribunale di Brindisi del 13 aprile 2012 era già sottoposto a sequestro dal febbraio 2007 nell'ambito delle indagini sui presunti reati di corruzione citati;

richiamato che:

nel corso degli ultimi anni ripetutamente ed in modo coerente ed univoco le amministrazioni comunale e provinciale di Brindisi e la Regione Puglia, sia nei loro vertici istituzionali che nelle loro assemblee elettive, si sono espresse formalmente contro la costruzione dell'impianto di rigassificazione;

tale opposizione ha trovato diffuso consenso nelle comunità locali, pur in presenza di espressioni favorevoli all'impianto di numerose orga-

nizzazioni sindacali ed imprenditoriali, specie in riferimento alle seguenti motivazioni: onerosità dei rischi ambientali connessi alla vicinanza del sito prescelto alla città, nonché alla contigua zona industriale; eccessiva ed insostenibile concentrazione di impianti «a rischio di incidente rilevante» sulla città di Brindisi in cui sono presenti diversi insediamenti industriali, specie nel settore chimico ed energetico; invadenza dei traffici legati all'eventuale realizzazione dell'impianto sulla polifunzionalità (turistico-commerciale) del porto di Brindisi a seguito della collocazione del sito all'imbocco dell'infrastruttura;

per quanto risulta agli interroganti, queste ragioni, pertanto, nulla hanno a che vedere circa presunte «opposizioni pregiudiziali», «sindrome nimby», «ritardi ed inefficienze» della popolazione locale o della stessa pubblica amministrazione, le quali sono state spesso descritte come protagoniste di vere e proprie attività ostruzionistiche nei confronti di progetti ritenuti di grande rilevanza per il Paese;

per quanto risulta, nel corso degli ultimi tempi questi riferimenti sono tornati frequentemente in interventi di opinionisti, politici e rappresentanti di istituzioni nazionali, evidentemente non a conoscenza della singolare e del tutto originale vicenda, risultando particolarmente ingenerosi nei confronti della città di Brindisi che da molti anni ospita il più grande polo energetico del Paese e d'Europa con circa 4.600 megawatt prodotti, in gran parte alimentati a carbone, nonché uno dei poli chimici più importanti d'Italia e che ha pagato e paga tuttora un tributo altissimo in termini di impatto ambientale di tali produzioni;

in ultimo lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti nei giorni scorsi, nell'ambito di un'intervista alla «Gazzetta del Mezzogiorno» in occasione dell'inaugurazione della fiera del Levante, ha sostenuto che «a frenare gli investimenti nel nostro Paese e nel Mezzogiorno in particolare sono l'incertezza amministrativa e i tempi della giustizia civile. Il rigassificatore di Brindisi aveva trovato un grande investitore come British gas, ebbene dopo oltre un decennio di beghe giudiziarie, ricorsi, controricorsi, amministrazioni contro è chiaro che poi si decide di abbandonare l'investimento»;

considerato che:

l'amministratore delegato della British Gas Italia, Luca Manzella, il 6 marzo 2012, intervistato da «Il Sole-24 ore», ha annunciato l'abbandono, da parte della sua controllata Brindisi LNG, del progetto relativo al rigassificatore sul sito di Capobianco, a cui ha fatto seguito la chiusura degli uffici nella città di Brindisi e la cassa integrazione per i circa 20 dipendenti;

le periodiche interpretazioni sulla vicenda e i ricorrenti giudizi negativi sul territorio e le sue istituzioni circa la legittima opposizione al progetto rappresentano a giudizio degli interroganti del tutto gratuitamente ed immeritadamente un infondato fattore negativo per l'immagine di Brindisi nella comunità nazionale ed internazionale;

la persistenza di procedure autorizzatorie in corso, peraltro oggetto di contenzioso giudiziario da parte degli enti locali, pregiudica oggettiva-

mente una serena, autonoma e consapevole elaborazione di scelte relative al possibile sviluppo produttivo ed industriale dell'area, su cui sono impegnate le stesse istituzioni locali unitamente alle forze sociali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni e conseguenti determinazioni dei Ministri in indirizzo sulla vicenda in presenza dei fatti descritti come oggettivamente emersi nell'indagine giudiziaria e definiti nell'ambito della sentenza, per quanto non definitiva e, quindi, sottoposta a possibili eventuali impugnazioni;

se non ritengano, nell'ambito delle proprie autonome responsabilità e competenze, di dover avviare conseguentemente, pertanto, un procedimento di autotutela per giungere alla revoca e/o all'annullamento dell'autorizzazione concessa dal Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2003.

(3-03057)

CARLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, detta all'articolo 12, commi 19 e 20, disposizioni in materia di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato. Viene altresì disciplinata la soppressione di organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione, con il trasferimento alle amministrazioni competenti delle relative funzioni svolte;

tra gli enti soppressi dall'articolo 12, comma 20, rientra l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri con legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet», di modifica dell'articolo 17 della legge 3 agosto n.269 del 1998, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di schiavitù»;

l'Osservatorio svolge un ruolo fondamentale a livello europeo ed internazionale, soprattutto nell'ambito dei principali organismi rappresentativi competenti e sensibili alle tematiche connesse al mondo dell'infanzia;

tra le principali attività in ambito internazionale, riveste particolare importanza l'impegno dell'Osservatorio nell'ambito delle azioni poste in essere dal Consiglio d'Europa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza sessuale a danno dei minori, in particolare attraverso il programma «Costruire un'Europa per e con i bambini» ed i suoi successivi sviluppi;

cruciale e di primo piano è stato il ruolo dell'Osservatorio, rappresentante per l'Italia, nel negoziato della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione di Lanzarote;

l'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, così come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, prevede, inoltre, l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle altre amministrazioni centrali, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno, e quindi per l'elaborazione di strategie mirate per la prevenzione e la repressione della pedofilia nonché per il sostegno alle vittime;

dal 2009 agli inizi del 2012, l'Osservatorio ha agito a supporto dell'attività del *focal point* nazionale sui diritti dell'infanzia e l'eliminazione di ogni forma di violenza a danno dei minori presso il Consiglio d'Europa. Il *focal point* rappresenta l'interfaccia con il Consiglio d'Europa e ricopre un ruolo istituzionale di «rete» sul piano nazionale rispetto all'universo «infanzia»;

l'Osservatorio ha altresì seguito, ed è tuttora impegnato, diverse ed importanti iniziative, tra cui il negoziato che ha condotto all'adozione della nuova direttiva europea 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e i lavori del Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU) per tutto ciò che riguarda l'attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e l'implementazione del protocollo opzionale che si occupa di vendita dei bambini, prostituzione minorile e pedopornografia;

ai sensi dell'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, l'Osservatorio si avvale di personale già in forze presso altre istituzioni ed è pertanto, sotto questo profilo, senza oneri per la finanza pubblica;

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il Governo ha accolto, presso la Camera dei deputati, gli ordini del giorno 9/5389/29, 9/5389/41, 9/5389/123, che impegnano il Governo a valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 20 dell'articolo 12, al fine di salvaguardare l'esperienza svolta dall'Osservatorio, a legislazione vigente senza oneri per lo Stato, attraverso il mantenimento della sua autonoma attività nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere quali misure si intendano adottare, in considerazione della rilevante tematica trattata e del ruolo svolto dall'Osservatorio a livello europeo ed internazionale, per dare seguito agli impegni presi in sede parlamentare e garantire la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio stesso.

(3-03058)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

in data 25 febbraio 2012 è stato bandito il «Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del D.Lgs 11/2011, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo»;

il concorso prevedeva lo svolgimento di specifiche prove, all'esito delle quali giovani ragazzi avrebbero potuto realizzare il sogno di indossare la prestigiosa divisa dell'Arma dei Carabinieri;

a giorni si avrebbe dovuto avere la pubblicazione della graduatoria e le relative partenze per le scuole, tuttavia con l'approvazione del decreto-legge n. 95 del 2012 denominato *spending review*, il blocco del *turnover* ha determinato l'incertezza dell'esito del concorso pubblico;

infatti, una volta svolte le prove e concluso l'*iter* di reclutamento, così come previsto *ex lege*, si apprende da articoli di stampa che solo 227 ragazzi verranno arruolati, a fronte del 1886 posti banditi. Ciò determina una forte incertezza sulla legittimità del concorso, che bandito nel febbraio 2012 e previsto nella legge di stabilità approvata nell'anno passato, non dovrebbe essere oggetto di modifica nel contenuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine di accertare la regolarità delle dinamiche che hanno portato alla drastica riduzione del numero dei vincitori del concorso, nonché di impedire l'applicazione retroattiva della norma mantenendo i 1.889 posti per allievi carabinieri, così come bandito, e garantire altresì la graduatoria per almeno 5 anni.

(4-08218)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel mese di luglio 2012 il Governo Monti ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale n. 22 del 2012 della Regione Calabria, recante «Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli anche a chilometri zero», in quanto contiene, a detta del Governo, disposizioni che, nel favorire la commercializzazione dei prodotti regionali, ostacolano la libera circolazione delle merci in contrasto con i principi comunitari;

la legge regionale nasce con l'intento di favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli, il sostegno e l'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità nell'ambito del territorio regionale. Con il progetto legislativo, inoltre, si favorisce il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività

di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore e l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione;

le leggi riguardanti la promozione e l'orientamento al consumo di prodotti agricoli «a chilometro zero» sono presenti ed applicate, già da alcuni anni, in varie regioni (Calabria legge regionale n. 29 del 2008, Lazio legge regionale n. 12 del 2009, Marche legge regionale n. 16 del 2009, Molise legge regionale n. 16 del 2010, Puglia legge regionale n. 38 del 2008, Sardegna legge regionale n. 1 del 2010, Trentino Alto Adige legge provinciale n. 13 del 2009, Veneto legge regionale n. 7 del 2008, Abruzzo legge regionale n. 42 del 2010);

inoltre esiste un marchio «a chilometri zero» di proprietà della fondazione «Campagna amica» che viene concesso in uso gratuito alle imprese di ristorazione che si impegnano al rispetto di alcuni comportamenti quali l'offerta prevalente di piatti a filiera corta e la preferenza di acquisto di prodotti stagionali;

la Coldiretti è impegnata a promuovere, con la firma di un protocollo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'aumento dell'offerta nelle mense scolastiche di pasti prodotti con cibi di stagione, locali e «a chilometri zero», dando la possibilità di imparare a conoscere i prodotti del proprio territorio che è un alto valore educativo culturale;

oltre tutto l'Unione europea e l'Italia sono grandi importatori di cibo: ogni rincaro dei prezzi del carburante si ripercuote dolorosamente sulla spesa alimentare, e anche a questo è logico cercare un rimedio;

a giudizio dell'interrogante il ricorso governativo libera il campo alle multinazionali da qualsiasi tipo di concorrenza distruggendo le aziende locali, devastando il tessuto sociale e rendendo il popolo completamente dipendente da strutture extraterritoriali e multinazionali senza scrupoli;

considerato che:

dal 1998 è in vigore una direttiva comunitaria (2010/60/UE) che riserva la commercializzazione e lo scambio di sementi alle ditte sementiere (Monsanto e altre multinazionali) vietandolo agli agricoltori, così rendendo illegale ciò che i contadini hanno fatto per millenni;

per far fronte a questa imposizione sono nate varie associazioni di volontari impegnati nel recupero delle varietà antiche e tradizionali, con lo scopo di preservare e distribuire, a chi le richiede, sementi fuori dal catalogo ufficiale affidato alle mani delle multinazionali;

con sentenza del 12 luglio 2012 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato il divieto di commercializzare le sementi delle varietà tradizionali e diversificate che non sono iscritte nel catalogo ufficiale europeo;

con questa sentenza sono messe fuorilegge anche le associazioni di volontari impegnate nel recupero delle varietà antiche e tradizionali che commettono il «crimine» di preservare e distribuire sementi fuori del catalogo ufficiale,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Governo Monti non ha scelto di portare queste istanze in sede comunitaria per proporre magari un'inversione di rotta;

se non ritenga che acquistare prodotti locali significa valorizzare il lavoro delle imprese locali agricole anche in aree di montagna, salvaguardare la loro sopravvivenza, difendere l'occupazione ed arginare il preoccupante fenomeno dell'abbandono delle terre, soprattutto da parte dei giovani, oltre a tutelare la stagionalità, le biodiversità ed il ritorno ad un'alimentazione di qualità e più sicura;

se non intenda, in linea con la legislazione europea, attivarsi al fine di orientare maggiormente il consumatore verso la scelta di prodotti di origine locale, non per arginare la concorrenza ma semplicemente per educare il consumatore, abituandolo alla stagionalità dei prodotti, e comunque promuovere azioni a tutela della salute dei cittadini, salvaguardia dell'ambiente e conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;

se il ricorso sarà esteso a tutta la normativa vigente sul territorio italiano o resterà circoscritto solo a quella della Regione Calabria.

(4-08219)

DE FEO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali ha reso noti i dati relativi all'affluenza di visitatori al *gran tour* tra le bellezze dei Campi Flegrei;

secondo tali rilevazioni, le bellezze archeologiche dei Campi Flegrei attirano sempre meno turisti e sono ritenute sempre meno attrattive; l'anfiteatro Flavio e il parco archeologico di Cuma hanno registrato il 50 per cento di presenze in meno in 10 anni;

nel 2011, in particolare, secondo il Ministero, sono stati appena 8.000 i visitatori dell'anfiteatro Flavio mentre il parco archeologico di Cuma è stato scelto da appena 18.000 turisti paganti;

il *trend* negativo è in netta controtendenza con il dato regionale che registra in media un aumento del 7 per cento di visitatori in musei e aree monumentali;

premessi, inoltre, che:

l'anfiteatro Flavio (terzo per grandezza dopo quelli di Roma e di Capua), lo stadio di Antonino Pio, l'antro della Sibilla, il parco archeologico di Cuma, la piscina Mirabilis, il castello di Baia, il rione Terra sono tutti monumenti spesso inaccessibili o chiusi all'improvviso per carenza di personale di vigilanza, e centinaia di turisti giunti da tutto il mondo non possono visitare;

in conseguenza, anche gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso sono notevolmente diminuiti;

la Regione Campania ha investito oltre 300 milioni di fondi europei per rilanciare il turismo nell'intera area monumentale;

premessi, infine, che:

la villa di Poppea, moglie di Nerone, cuore degli scavi di Oplonti, come gli scavi di Pompei, che allo stato hanno ben 24 *domus* chiuse, versano in una situazione di degrado e incuria con mosaici divelti e decorazioni rovinate;

ad Oplonti come a Pompei, oltre ad essere molto alto il rischio di crolli con conseguente perdita di pezzi memorabili di storia, mancano le informazioni per raggiungere i luoghi e i custodi;

la potenzialità stimata di fruitori di tali beni culturali è di gran lunga superiore a quella registrata;

considerato che:

la carenza di personale di vigilanza non consente l'apertura di tutti i siti;

la Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei non appare all'interrogante minimamente interessata alla cura e alla conservazione dei luoghi;

la Soprintendente ha dichiarato alla stampa che i lavori per Pompei, finanziati dalla Commissione europea, inizieranno in autunno, stagione comunemente nota per la piovosità e pertanto inidonea all'intrapresa di lavori;

i lavori potrebbero e dovrebbero essere avviati immediatamente;

l'università di Tokyo ha finanziato per i prossimi 5 anni gli scavi alla villa Augustea di Somma vesuviana, in modo da consentire ai visitatori di ammirarne la bellezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'entità del danno erariale derivante dal mancato flusso di visitatori ai siti archeologici citati;

se, stante la gestione posta in essere dalla Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei, a giudizio dell'interrogante fallimentare, non ritenga opportuno procedere alla sua scissione e alla rimozione della Soprintendente;

se sia a conoscenza del numero di personale di vigilanza attualmente in forza presso la Soprintendenza e se ritenga che necessiti di essere implementato;

quali ulteriori azioni ritenga di adottare al fine di consentire a milioni di turisti di visitare i siti facilitando, in tal modo, anche il rilancio dell'economia locale e nazionale.

(4-08220)

PINZGER. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

con un ritardo di oltre 250 giorni rispetto ai tempi previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011, è stato emanato il decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante «Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elet-

trica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici», che ha fissato gli incentivi per le rinnovabili elettriche diverse dai fotovoltaici;

il decreto per le imprese agricole comporta una serie di problemi legati in particolare: alle tariffe base, da considerare insufficienti per realizzare gli investimenti; ai premi, che richiedono tecnologie non facilmente applicabili agli impianti di potenza inferiore ad un MW; alle procedure di accesso, sia per quanto riguarda il registro, sia per quanto riguarda la tipologia di alimentazione dell'impianto (nella categoria sottoprodotti rimane il vincolo di poter utilizzare solo il 30 per cento di coltivazioni dedicate);

i piccoli impianti, come quelli a biogas, di fondamentale importanza per il settore agricolo, sono particolarmente penalizzati da tale provvedimento;

gli operatori delle bioenergie, peraltro, criticano l'aumento della burocrazia e la maggiore complessità delle procedure previste dal provvedimento, oltre a numerosi aspetti delle stesse che appaiono a giudizio dell'interrogante poco chiari;

le bioenergie sono essenziali per la strategia energetica e per la stabilità della rete, essendo le uniche tecnologie in grado di produrre energia per almeno 8.000 ore, programmabili e senza alcuno squilibrio rispetto alla rete elettrica;

le potenzialità delle bioenergie in Italia, Paese notoriamente agricolo, sono enormi;

l'energia da biomasse e biogas potrebbe incrementare del 5 per cento il PIL agricolo aiutando le imprese ad aumentare la propria competitività sul mercato;

sfruttando al meglio le bioenergie, il nostro Paese potrebbe diminuire la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, con un doppio vantaggio: fino a 20 miliardi di euro di risparmio in termini di costi e un grande beneficio all'ambiente con 240 milioni di tonnellate circa in meno di anidride carbonica nell'aria nei prossimi 10 anni;

il sostegno ad una filiera energetica *green* tutta italiana porterebbe ad un rialzo dell'occupazione, in particolare quella giovanile;

la valorizzazione del biometano, in particolar modo, attraverso la sua immissione nella rete del gas naturale potrebbe apportare importanti benefici economici per l'intera nazione (è stata stimata una produzione potenziale di 7-8 miliardi di metri cubi di biometano con una potenzialità pari al 10 per cento del fabbisogno nazionale),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno assumere iniziative normative in tema di energia da biomasse e biogas, fornendo agli agricoltori alternative alla coltivazione tradizionale, aprendo ai giovani nuove possibilità lavorative in tale campo, con conseguenti ricadute benefiche in termini occupazionali, economici ed ambientali;

se non ritengano di valorizzare gli agricoltori, offrendo loro un ruolo centrale nella «rivoluzione verde», in modo da renderli protagonisti virtuosi e consapevoli sul fronte alimentare, energetico e ambientale;

se non ritengano utile rendere il sistema di produzione di bioenergie più efficiente, premiando non solo ed esclusivamente la produzione di energia elettrica;

se non intendano intervenire per una strategia, anche industriale, di sviluppo della *green economy* italiana che possa richiamare in Italia le sovvenzioni dedicate allo sviluppo delle rinnovabili.

(4-08221)

PINZGER. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il cosiddetto decreto salva Italia, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha destato forti malcontenti tra gli agricoltori avendo comportato moltissimi oneri a carico del settore agricolo;

in particolare, infatti, il comma 23 dell'art. 24 ha disposto la rideeterminazione delle aliquote contributive di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS a partire dal 1° gennaio 2012 con conseguente aumento dei contributi previdenziali dovuti dagli agricoltori autonomi;

conseguentemente, l'aumento dei contributi dovuti rispetto all'anno precedente ammonta nella prima fascia a 144,12 euro e nella seconda fascia a 191,12 euro;

nel confronto tra i dati relativi all'anno 2011 e all'anno 2012 si riscontra che: nell'anno 2011, l'aliquota nelle zone normali era del 20,30 per cento per i lavoratori agricoli con età maggiore di 21 anni e del 17,80 per cento per i minori di 21 anni. Mentre nelle zone svantaggiate era rispettivamente del 17,30 e del 12,80 per cento; nell'anno 2012, l'aliquota nelle zone normali passa al 21,60 per cento (con un aumento dell'1,3 per cento rispetto al 2011) per i lavoratori agricoli con età maggiore di 21 anni e del 19,40 per cento (aumento pari a 1,6 per cento) per i minori di 21 anni. Mentre nelle zone svantaggiate passa rispettivamente al 18,70 per cento (con un aumento dell'1,4 per cento) per i maggiori di 21 anni e al 15 per cento (aumento pari al 2,2 per cento) per i minori di 21 anni; a partire dall'anno 2018 per tutti gli iscritti la percentuale di contributi da versare passerà al 24 per cento;

sempre dal 2018 verrà inoltre meno sia l'aliquota ridotta a favore dei collaboratori di età inferiore a 21 anni, sia la distinzione tra zona normale e zona svantaggiata;

verrà meno anche l'aliquota di computo, ossia l'accredito previdenziale, che si allineerà all'aliquota contributiva;

ancora più grave è il fatto che per la prima volta sono venute meno le aliquote contributive ridotte previste per le aziende agricole nei territori montani particolarmente svantaggiati;

la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante «Provvedimenti in favore dei territori montani», e la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», prevedevano particolari agevolazioni

per il sistema di contribuzione delle zone montane e delle zone svantaggiate, definitivamente eliminate a partire dal 1° gennaio 2012;

nel settore desta anche preoccupazione la notizia che il Governo sia intenzionato ad apportare ulteriori modifiche nel settore tributario e sindacale;

la sempre più crescente pressione fiscale e finanziaria impedisce lo sviluppo del settore agricolo in generale e le aziende agricole montane in particolare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano promuovere, per quanto nelle loro facoltà, modifiche al decreto «salva Italia» riguardanti il richiamato sistema contributivo, tenendo conto delle specificità del territorio in cui le imprese agricole, così diverse tra loro, sono situate (esempio rilevante le zone montane) e delle fasce d'età degli agricoltori;

se non ritengano opportuno un intervento normativo che consenta al singolo di aumentare facoltativamente i propri contributi previdenziali, anziché aumentare le aliquote contributive per tutti senza distinzione.

(4-08222)

LANNUTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in un comunicato dell'11 settembre 2012 la fondazione Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici ed odontoiatri) annuncia l'intendimento di adire la giustizia europea per impugnare la recente normativa che impone una riduzione della spesa per consumi intermedi anche agli enti previdenziali;

tali enti, proprio in virtù di un'apposita normativa europea, fanno parte del conto economico della pubblica amministrazione;

secondo il neopresidente della fondazione Enpam, Alberto Oliveti, la riduzione dei consumi intermedi sottrarrebbe risorse destinate alle pensioni;

in realtà, al contrario, una riduzione della spesa per consumi intermedi (come ad esempio quelli tipicamente destinati a favore del Presidente e degli altri organi della fondazione) avrebbe sul conto economico della stessa l'effetto di incrementare l'utile di esercizio e quindi di rendere disponibili ulteriori somme per il pagamento delle pensioni;

d'altra parte, dall'esame dei bilanci consuntivi della fondazione si evince che la spesa per servizi (escluse le manutenzioni immobiliari, non comparabili in considerazione delle rilevanti dismissioni intervenute nel periodo) è passata da 13,6 milioni di euro nel 2006 a 18,4 milioni di euro nel 2011 (si vedano rispettivamente le pagine 120 e 37 dei bilanci consuntivi 2007 e 2011) con un incremento nel quinquennio di circa il 35 per cento;

la fondazione Enpam, inoltre, è da tempo al centro di iniziative sia della magistratura penale sia della stampa specializzata, che pongono in modo serio il problema della trasparenza della sua gestione;

all'interrogante risulta che, oltre alle indagini penali in corso per truffa, che hanno portato alle dimissioni del presidente Eolo Parodi, a cui è seguita l'uscita di scena del direttore generale Alberto Volponi, e che sono incentrate sulla gestione degli investimenti mobiliari della fondazione, sono emersi alcuni fatti emblematici che concernono la gestione del patrimonio immobiliare, affidata ad una società interamente controllata dall'Enpam e denominata Enpam real estate;

l'intenzione dichiarata dall'Enpam è di ricorrere al cosiddetto *in house providing* che dovrebbe assicurare una gestione più economica della spesa;

infatti, nella gestione *in house* un'amministrazione dà vita ad un organismo formalmente distinto, ma sostanzialmente coincidente con l'amministrazione stessa, di cui costituisce un modulo organizzativo creato per soddisfare proprie esigenze;

al contrario, nel caso di Enpam real estate, tale gestione, a giudizio dell'interrogante, ha portato ad una duplicazione di cariche e a un conseguente incremento dei costi totalmente incompatibili con la logica della gestione *in house*, oltre a vanificare la normativa comunitaria in materia di affidamento trasparente degli appalti (si vedano, da ultimo, gli atti di sindacato ispettivo dell'interrogante 4-07762 del 21 giugno 2012 e 2-00500 del 16 luglio 2012);

esemplare caso di incarico «vuoto» sarebbe quello di responsabile per i rapporti istituzionali di Enpam real estate, che sarebbe stato conferito dalla stessa società al signor Emiliano Paolini (si veda «Il Mondo» del 18 novembre 2011), visto che i rapporti con le istituzioni pubbliche e private non possono essere tenuti da Enpam real estate, organismo gestionale e operativo, ma ovviamente solo dalla fondazione Enpam; tra l'altro al signor Emiliano Paolini è stato conferito l'incarico di direttore generale dell'ordine dei medici di Roma, dopo l'elezione del dottor Roberto Lala, consigliere della fondazione, a presidente dell'ordine stesso;

a giudizio dell'interrogante tale caso peraltro si inquadra coerentemente con la «filosofia» sottesa allo stile gestionale della fondazione, che, dopo le inavvedute politiche di investimenti borsistici di rischio e in titoli «spazzatura», si è posta il problema di risanare il proprio bilancio, non riducendo gli sprechi, ma facendo pagare le conseguenze degli errori commessi sia agli iscritti, sia agli inquilini degli stabili di cui la fondazione è ancora proprietaria;

per i primi (medici iscritti alla previdenza Enpam) è stata varata una riforma pensionistica che, con forti sperequazioni intergenerazionali, aumenta le aliquote contributive e ne riduce il coefficiente di rendimento in misura tale che ormai sarebbe più conveniente per i medici versare i propri contributi non all'Enpam ma allo Stato sotto forma di prestito forzoso in titoli di Stato;

per gli inquilini l'interrogante rinvia all'eloquente titolo di un articolo reso pubblico il 14 settembre 2012 sul sito del «Comitato inquilini dell'Enpam» che testualmente afferma «Come un vero predatore l'Enpam

prima stordisce gli inquilini con l'illusione delle dimissioni e poi li az-zanna alla gola: Affitti: aumenti contrattuali del 90 per cento»,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo se i fatti riportati da «Il Mondo» e sul sito del comitato degli inquilini rispondano a verità;

se sia a conoscenza del fatto che i rappresentanti ministeriali in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'Enpam e di Enpam real estate abbiano partecipato alle deliberazioni relative al conferimento dell'incarico al signor Paolini e, in genere, di incarichi di consulenza da parte di Enpam real estate;

se risulti che il signor Emiliano Paolini, cui è stato conferito l'incarico di responsabile per i rapporti istituzionali dell'Enpam real estate, sia lo stesso Emiliano Paolini che, come si legge sul sito di ladestranews.it, ha l'incarico di responsabile romano dei rapporti istituzionali nell'ambito del partito La destra, ovvero se si tratti di un mero caso di omonimia;

se risulti che egli sia lo stesso Emiliano Paolini a cui è stato conferito l'incarico di direttore generale dell'ordine dei medici di Roma, dopo l'elezione del dottor Roberto Lala – consigliere della Fondazione Enpam – a presidente dell'ordine stesso, ovvero se ricorra un caso di omonimia;

se il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'ordine di Roma al signor Paolini sia avvenuto nel quadro di una procedura di valutazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e, in caso negativo, se non si ritenga opportuno introdurre direttive o normative in tal senso, considerato che gli ordini dei medici sono enti di diritto pubblico e non libere associazioni di stampo privatistico;

se risulti quali incarichi di consulenza siano stati affidati da Enpam real estate, per quale ammontare e sulla base di quali criteri di selezione dei candidati;

se e quali indirizzi siano stati impartiti ai rappresentanti ministeriali in seno agli organi della fondazione in ordine alle politiche di gestione del patrimonio immobiliare dell'Enpam;

quale sia lo stato di applicazione nelle casse previdenziali delle normative in materia di contenimento della spesa adottate negli anni 2011 e 2012 e quale sia l'andamento della spesa per consumi intermedi delle casse stesse nell'ultimo quinquennio.

(4-08223)

PARAVIA. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che:

da quanto si evince da articoli di stampa, il 10 settembre 2012 a Cava de' Tirreni (Salerno) è stato perpetrato un tentativo di rapina in pieno centro cittadino da parte di alcuni malavitosi;

i banditi, a bordo di una moto ed impugnando una pistola che solo in seguito si sarebbe rivelata essere «a salve», avrebbero intimato al conducente di un'autovettura di consegnare loro un orologio di notevole valore e, alle resistenze della vittima, avrebbero desistito allontanandosi tra le auto, esplodendo diversi colpi;

l'episodio, avvenuto durante le ore pomeridiane in via XXV luglio, una delle arterie principali della città nonché strada di congiunzione con la strada statale 18, ha seminato il panico tra le persone presenti e riaffermato l'esigenza di garantire maggiore sicurezza ai cittadini cavaesi, vittime di episodi di microcriminalità molto spesso realizzati con modalità che la stampa definisce da *far west*;

sembrerebbe, inoltre, che il personale di pubblica sicurezza e dei Carabinieri di stanza a Cava de' Tirreni sia numericamente insufficiente a garantire un adeguato presidio del territorio e, comunque, ad arginare l'imperante sviluppo di questi fenomeni di illegalità e, comunque, non siano dotati di nuclei all'uopo specializzati;

nella vicina città di Nocera inferiore, invece, è presente il gruppo territoriale dell'Arma dei Carabinieri,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se gli stessi corrispondano al vero;

se il gruppo territoriale dei Carabinieri di Nocera inferiore, avendo competenza territoriale anche sul territorio di Cava de' Tirreni, attraverso il nucleo RadioMobile, abbia supportato adeguatamente le necessità di sicurezza della città metelliana;

se lo stesso gruppo sul territorio abbia previsto servizi di unità in borghese e/o antirapina e in che numero;

quali iniziative il Governo abbia intenzione di intraprendere al fine di garantire maggiore sicurezza nella città di Cava de' Tirreni.

(4-08224)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 795^a seduta pubblica, del 18 settembre 2012, a pagina 33, nell'intervento del senatore Dini, alla terza riga del primo capoverso, sostituire le parole: «nel 1999» con le seguenti: «nel 1995».

Nello stesso Resoconto, a pagina 87, nel testo della mozione 1-00682, alla terza riga dell'ultimo capoverso, sostituire la parola: «donna» con la parola: «danno».

